

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

365^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 MARZO 1990

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1138.

PRESIDENTE Pag. 44 e *passim*

GOLFARI (DC), *relatore* 7 e *passim*

MARNIGA (PSI) 8, 18

* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) 9 e *passim*

GIUSTINELLI (PCI) 9

LIPARI (DC) 9 e *passim*

* MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 10 e *passim*

PINNA (PCI) 15

* VISIBELLI (MSI-DN) 16, 33

* FIORI (<i>Sin. Ind.</i>)	Pag. 17, 42
MARIOTTI (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	18, 23
* LIBERTINI (<i>PCI</i>)	23
MANCINO (<i>DC</i>)	27, 68
* MACALUSO (<i>PCI</i>)	28
VISCONTI (<i>PCI</i>)	36
SANESI (<i>MSI-DN</i>)	36, 41
CORRENTI (<i>PCI</i>)	38
POLLICE (<i>Misto-Verdi Arc.</i>)	39, 49
* RASTRELLI (<i>MSI-DN</i>)	41, 58
FERRAGUTI (<i>PCI</i>)	43, 44
MALAGODI (<i>Misto-PLI</i>)	45, 50
DUJANY (<i>Misto-ADP</i>)	46
BOSSI (<i>Misto-Lega Lomb.-Lega Nord</i>)	47
BONO PARRINO (<i>PSDI</i>)	51
COVI (<i>PRI</i>)	56
* RIVA (<i>Sin. Ind.</i>)	60
FABBRI (<i>PSI</i>)	64
PECCHIOLI (<i>PCI</i>)	65
* ELIA (<i>DC</i>)	71

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	75, 76
* RASTRELLI (<i>MSI-DN</i>)	75

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

PRESIDENTE	78
MANCINO (<i>DC</i>)	77
MAMMÌ, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	78

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	Pag. 78 e <i>passim</i>
* RIVA (<i>Sin. Ind.</i>)	78
* MAFFIOLETTI (<i>PCI</i>)	79
* MISSERVILLE (<i>MSI-DN</i>)	80
CORLEONE (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	81

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

PRESIDENTE	83
GOLFARI (<i>DC</i>), <i>relatore</i>	87
GIUSTINELLI (<i>PCI</i>)	87

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	88
------------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MARTEDÌ 3 APRILE 1990**

88

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	90
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	90

INTERROGAZIONI

Annunzio	91
Da svolgere in Commissione	100

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Argan, Bo, Boato, Boldrini, Calvi, Cascia, Cuminetti, Emo Capodilista, Graziani, Gualtieri, Leone, Malagodi, Meoli, Micolini, Pasquino, Pavan, Pulli, Rigo, Scivoletto, Senesi, Spadaccia, Vecchietti, Visca, Vitalone, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi, Colombo, Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli e Rubner, a Lussemburgo, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);
- «Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;
- «Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1138

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel testo proposto dalla Commissione.

Nella seduta notturna di ieri è stato approvato l'articolo 31.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 17 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi ordinati dalla magistratura o prescritti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del coordinamento e della compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di manutenzione ordinaria e straordinaria che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6

dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. I privati di cui al comma 1, ottenuta la concessione di cui all'articolo 17, hanno facoltà di continuare ad utilizzare collegamenti e impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli adeguamenti prescritti dal piano di assegnazione o dall'atto di concessione.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini fisse o ripetitive, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «trenta giorni» e le parole: «settecentotrenta giorni» con le altre: «un anno».

32.1

LIPARI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984».

32.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «settecentotrenta giorni» con le altre: «un anno».

32.2

LIPARI

Al comma 2, sostituire la parola: «Ministero» con l'altra: «Ministro» ovunque ricorra.

32.7

MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 2, sostituire la parola: «Ministero» con l'altra: «Ministro» ovunque ricorra.

32.13

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 2, dopo la parola: «telecomunicazioni» inserire le seguenti: «con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110».

32.8

MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «telecomunicazioni» inserire le seguenti: «con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110».

32.10

PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, LOTTI, GAMBINO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro delle poste e delle telecomunicazioni», ovunque ricorrano, inserire le altre: «con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110».

32.16

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sopprimere il comma 4.

32.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «hanno facoltà» sino alla fine del comma con le seguenti: «sono tenuti ad adeguare gli impianti di radiodiffusione alle prescrizioni del piano di assegnazione o dell'atto di concessione o alle ristrutturazioni definite in applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 e a disattivare e smantellare tutta l'impiantistica non conforme a tali atti».

32.11

VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA, LIBERTINI

In via subordinata all'emendamento 32.4, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5».

32.5

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino».

32.17 (*)

IL RELATORE

Al comma 5, dopo la parola: «immagini» inserire le seguenti: «o segnali sonori».

32.6

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «immagini fisse e ripetitive» con le altre: «immagini televisive o segnali sonori fissi o ripetitivi».

32.9

MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 5, sostituire le parole: «immagini fisse e ripetitive» con le altre: «immagini televisive o segnali sonori fissi o ripetitivi».

32.12

MACALUSO, PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, SERRI

Al comma 5, sostituire le parole: «immagini fisse e ripetitive» con le altre: «immagini televisive o segnali sonori fissi o ripetitivi».

32.14

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 5, dopo le parole: «ripetitive» inserire le altre: «e la comunicazione di falsi od inesatti elementi di cui al comma 3),».

32.15

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, la presentazione dell'emendamento 32.3 si è resa necessaria, d'intesa con il Governo, per rendere più chiaro un passaggio del secondo comma, specificando che: «Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali...» - che è dizione più esatta di quella che appariva nel testo licenziato dalla Commissione - e infine all'ultimo periodo del secondo

(*) Già comma 5 dell'articolo 19.

comma per precisare: «Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.», che è una frase più corretta di quella che figurava nel testo della Commissione nel quale si parlava di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, nel terzo comma, l'emendamento prevede che i privati «sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10», che è un'espressione più corretta che non la frase presente nel testo originario, laddove si diceva: «ai sensi dell'articolo 4». Il riferimento non è tanto all'articolo 4 ma ai dati specifici dell'articolo 4. Questo è il senso dell'emendamento che ho presentato.

Per quanto concerne l'emendamento 32.4, soppressivo del comma 4, esso si rende necessario per un migliore coordinamento del testo, così come pure l'emendamento 32.5.

Per quanto concerne l'emendamento 32.6, avendo realizzato nel contesto della legge l'estensione anche alla radiofonia, occorre aggiungere dopo la parola: «immagini» le parole: «o segnali sonori».

Infine con l'emendamento 32.17 si propone una diversa collocazione di una norma precedentemente prevista all'articolo 19, che il Senato ha già votato. La collocazione di tale norma nella parte transitoria della legge è sembrata più propria; essa peraltro stabilisce il divieto della detenzione da parte dei privati di frequenze non indispensabili. Si è preferito collocare la norma prima della parte concernente la concessione, dato che si riferisce all'autorizzazione riconosciuta ai detentori di apparecchi e di impianti a proseguire l'esercizio senza avere la concessione; sarà poi la concessione a definire il tipo, il numero, le caratteristiche delle frequenze e degli impianti che dovranno detenere.

MARNIGA. Signor Presidente, l'emendamento 32.7 è giustificato da motivi di coordinamento, al fine di armonizzare gli interventi anche nella fase transitoria tra quanto è previsto dall'articolo 32 e quanto è previsto dal comma 20 dell'articolo 3, laddove si affida al Ministro il compito di intervenire e di eliminare le interferenze elettromagnetiche. Quindi se ciò avrà valore in fase di regime del piano, ancor più lo dovrebbe avere nella fase transitoria, per evitare interventi non armonici degli uffici periferici del Ministero. Per questi motivi proponiamo di sostituire la parola: «Ministero» con l'altra: «Ministro».

Con l'emendamento 32.8 si intende garantire che gli interventi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e in via principale dei «circostel» competenti nei rispettivi ambiti locali avvengano nel contraddittorio tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati, e in special modo, così come recita l'emendamento, secondo le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110.

Infine proponiamo l'emendamento 32.9 perchè ci sembra giusto evitare l'utilizzo di frequenze con immagini fisse e ripetitive.

È il problema cui ha fatto più volte cenno il relatore nei suoi interventi. Con l'emendamento estendiamo il divieto alla radiofonia,

aggiungendo al divieto di impegnare frequenze con immagini fisse e ripetitive il divieto di impegnare frequenze con segnali sonori fissi e ripetitivi.

* STRIK LIEVERS. L'emendamento 32.13 si illustra da sè.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, illustro congiuntamente gli emendamenti 32.10, 32.11 e 32.12.

Il primo emendamento si illustra da solo, nel senso che la medesima proposta è già stata presentata da altri colleghi. Vorrei invece richiamare in particolare l'attenzione sul secondo emendamento del nostro Gruppo, l'emendamento 32.11, che si riferisce al quarto comma. Esso contiene un elemento di notevole differenziazione rispetto alla proposta soppressiva avanzata dal senatore Golfari. Proponiamo di introdurre l'obbligo per i concessionari di adeguare gli impianti alle prescrizioni del piano di assegnazione delle frequenze o dell'atto di concessione o alle ristrutturazioni definite in applicazione dell'articolo 19. Conseguentemente, chi non rientra in tale obbligo o chi non dà ad esso corso o chi si trova in situazioni diverse è comunque tenuto a disattivare e smantellare tutta l'impiantistica non conforme.

Infine, con l'emendamento 32.12, che si riferisce al quinto comma noi suggeriamo una maggiore specificazione della locuzione «immagini fisse e ripetitive»; proponiamo la formula «immagini televisive o segnali sonori fissi o ripetitivi». A noi sembra possibile infatti prevedere un divieto anche per quanto riguarda i segnali sonori.

Con questi nostri emendamenti, signor Presidente, ci sembra che il disegno dell'articolo 32 sia meglio specificato.

LIPARI. Signor Presidente, gli emendamenti 32.1 e 32.2 propongo esclusivamente la riduzione dei termini indicati nella previsione presentata.

L'emendamento 32.1 penso possa essere ragionevolmente approvato in modo da cadenzare l'applicazione della legge in termini più stringenti.

Prego invece di considerare ritirato l'emendamento 32.2 in quanto, se non si ipotizzasse tale ritiro, si determinerebbe un risultato contraddittorio rispetto alla logica che ha caratterizzato la presentazione dell'emendamento 32.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 32.1, esprimo parere contrario perchè la prosecuzione deve avvenire perlomeno per due anni, nel senso che è soltanto nell'arco di due anni (che poi verranno modificati a uno per un emendamento che ho visto presentato dal Governo a un successivo articolo, quindi nell'arco dell'anno) che possiamo dire ci sarà la possibilità di avere il piano delle frequenze ed il regolamento, che sono gli elementi indispensabili poi per le concessioni. Anche se l'emendamento 32.1 del collega Lipari finisse per coincidere con un emendamento successivo del Governo, a

tale emendamento 32.1 bisogna per il momento dire no, nel senso che è incoerente con il testo.

Mi pare di poter accettare la proposta avanzata dai senatori Mariotti e Marniga con l'emendamento 32.7 di sostituire la parola «Ministro» con la parola «Ministero», anche se riterrei a questo proposito fondamentale e definitivo il parere dello stesso Ministro.

La stessa cosa viene proposta con l'emendamento 32.13 e, appunto, il relatore si rimette al Governo.

Sull'emendamento 32:8, che mi pare uguale agli emendamenti 32.10 e 32.16, non ho difficoltà a dare parere favorevole perchè, se ricordo bene, mi pare che la legge 8 aprile 1983, n. 110, faccia riferimento a delle procedure già esistenti nella prassi del Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli impianti già in essere, e quindi si può accettare. Però il Ministro dovrà dare la sua opinione, alla quale poi eventualmente io mi adeguerò.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.11, ho ascoltato l'illustrazione del collega Giustinelli e mi parrebbe che questa proposta, implicitamente almeno, ma non ricordo bene, dovrebbe riferirsi alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 17. Quindi no al 32.11.

Ritiro l'emendamento 32.5, perchè ritengo che sarà approvato il 32.4; se ciò non avverrà, in subordine passeremo al 32.5.

Sull'emendamento 32.9, faccio osservare che si tratta della stessa questione proposta dal relatore con l'emendamento 32.6 per cui, se sarà approvato l'emendamento 32.6 del relatore, dovrebbe considerarsi assorbito questo emendamento 32.9 dei senatori Mariotti e Marniga.

Anche gli emendamenti 32.12 e 32.14, che sono identici, dovrebbero considerarsi assorbiti se sarà approvato l'emendamento 32.6 del relatore. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 32.15, presentato dal senatore Strik Lievers ed altri.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **MAMMÌ**, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 32.1, vorrei far notare al senatore Lipari che quei 60 giorni sono forse giustificati dal fatto che la domanda deve essere accompagnata da tutti i dati di cui alla legge del 1984 ai fini del censimento; quindi il fatto di dover allegare alla domanda questi dati, elaborarli ed aggiornarli rispetto al 1984 può forse giustificare di mantenere i 60 giorni, anzichè ridurli a 30: quindi parere negativo.

Per quanto riguarda i 730 giorni che si propone di portare ad un anno sempre con l'emendamento 32.1 del senatore Lipari, ritengo che il termine sia da considerarsi congruo perchè costituisce un anno dal momento del rilascio della concessione.

In effetti la concessione la si ottiene entro un anno, sulla base di emendamenti che ancora non sono stati approvati; ciò dovrebbe avvenire in base alla proposta del Governo, per cui entro l'ulteriore anno finisce con il determinarsi l'oscuramento.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 32.3, presentato dal relatore (l'emendamento 32.2 è stato ritirato), e 32.7, presentato dai

senatori Mariotti e Marniga. Per i successivi emendamenti il relatore aveva dato un parere...

PRESIDENTE. Un parere favorevole su questo pacchetto, in quanto si tratta di tre emendamenti identici: 32.8, 32.10 e 32.16.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Anche il Governo esprime parere favorevole, come sull'emendamento 32.4. Devo, invece, esprimere parere negativo sull'emendamento 32.11. Il ritiro dell'emendamento 32.5, presentato dal relatore, è subordinato all'approvazione dell'emendamento 32.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti 32.17 e 32.6, presentati dal relatore, esprimo parere favorevole. L'emendamento 32.9 si deve considerare assorbito qualora venga approvato il 32.6.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 32.15, come sugli emendamenti 32.12 e 32.14 assorbiti in quanto sono analoghi all'emendamento 32.6 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.3, presentato dal relatore, come modificato dagli emendamenti (ad esso connessi) 32.7, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, e 32.13, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, che sono identici, nonché come modificato dall'emendamento 32.16, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 32.8, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, e 32.10, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.4, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 32.11, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori, è precluso.

L'emendamento 32.5, presentato dal relatore, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 32.17, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 32.9, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, 32.12, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori, e 32.14,

presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, sono assorbiti a seguito della precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 32.15, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

(Norme per i soggetti autorizzati)

1. Le norme di cui agli articoli 9; 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; di cui all'articolo 14; al comma 1 dell'articolo 16; ai commi 4 e 7 dell'articolo 21 nonchè le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3 ovvero emittenti e reti locali così come definite dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma 11.

2. Le norme di cui agli articoli 7; 8; al comma 2 dell'articolo 16; ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 21, nonchè le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 31 hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3, ovvero emittenti e reti locali, così come definite dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma 11.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applicano equiparando al rilascio di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale l'esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, di reti nazionali, così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3. Il Garante invita i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non ottemperino a detti divieti a mettersi in regola entro il termine massimo di trecentosessantacinque giorni; qualora i soggetti entro tale termine non abbiano ottemperato ai divieti, il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi esercitati da tali soggetti, ai quali inoltre non possono essere rilasciate le concessioni di cui all'articolo 17.

4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di trecentosessantacinque giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «Le norme di cui agli articoli» inserire le seguenti: «7; 8» e sostituire le parole: «commi 4 e 7» con le altre: «4, 5, 6 e 7»; conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «agli articoli 7; 8» e «5, 6».

33.13

CORRENTI, BATTELLO, GIUSTINELLI, PINNA,
TOSSI BRUTTI

Al comma 2, dopo le parole: «hanno efficacia» inserire le seguenti: «per i concessionari privati esercitanti radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale».

33.11

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,
LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,
MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,
RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 2, sostituire le parole: «trecentosessantacinquesimo giorno» con le altre: «centottantesimo giorno»;

al comma 3, sostituire le parole: «trecentosessantacinque giorni» con le altre: «centottanta giorni»;

al comma 4, sostituire le parole: «trecentosessantacinque giorni» con le altre: «centottanta giorni».

33.4

FIORI, RIVA

Al comma 2, sostituire la parola: «trecentosessantacinquesimo» con l'altra: «novantesimo».

33.1

LIPARI

Al comma 2, sesto rigo, sostituire la parola: «trecentosessantacinquesimo» con l'altra: «centottantesimo».

33.14

GIUSTINELLI, PINNA, MACALUSO, VISCONTI,
SENESE

Al comma 2, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

33.5

MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 2, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge».

33.10

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge i divieti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 si applicano decorsi 365 giorni dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 17.

4. Il Garante invita i soggetti, titolari delle concessioni medesime, che alla data del loro rilascio non ottemperino ai divieti di cui al comma 1 dell'articolo 15 ovvero abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo, a mettersi in regola entro il predetto termine di 365 giorni.

4-bis. Qualora entro tale termine i soggetti titolari delle concessioni non abbiano ottemperato all'invito di cui al comma precedente, il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi esercitati dai medesimi soggetti, ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercitate da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma».

33.6

MARIOTTI, MARNIGA, VELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime»;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trecentosessantacinque giorni» con le altre: «settecentotrenta giorni».

33.9

IL GOVERNO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trecentosessantacinque» con l'altra: «novanta».

33.2

LIPARI

Al comma 3, sostituire la parola: «trecentosessantacinque» con l'altra: «centottanta».

33.15

GIUSTINELLI, MACALUSO, PINNA, VISCONTI,
SENESI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il divieto di cui all'articolo 15 comma 3 deve essere osservato, quando la concentrazione sia realizzata con l'apporto di reti televisive, entro il termine di trecentosessantacinque giorni dal rilascio delle relative concessioni, ovvero, quando la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, entro settecentotrenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorsi gli anzidetti termini, e in caso di inadempienza, il Garante ordina il compimento degli atti e delle operazioni necessarie ai fini dell'osservanza dei limiti di legge, fissando all'uopo congruo termine, e avendo cura di promuovere la riconversione delle attività esorbitanti e di salvaguardare l'occupazione. Alla scadenza del termine stabilito, qualora l'inadempienza persista, il Garante richiede al tribunale competente l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell'osservanza dei limiti di legge, ferme le cautele sopra indicate.».

33.12

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, Signorelli, SPECCHIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «trecentosessantacinque» con l'altra: «novanta».

33.3

LIPARI

Al comma 4, sostituire la parola: «trecentosessantacinque» con l'altra: «centottanta».

33.16

GIUSTINELLI, MACALUSO, PINNA, VISCONTI,
SENESI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PINNA. Signor Presidente, l'attuale testo dell'articolo 33 esclude nei confronti dei soggetti privati, che alla data d'entrata in vigore della legge esercitano impianti di radiodiffusione in ambito nazionale e locale, l'applicazione di una serie di articoli e di commi di questo

provvedimento, in particolare l'applicazione degli articoli 7 ed 8 e dei commi 5 e 6 dell'articolo 21 prima che siano trascorsi 365 giorni. Noi riteniamo che tali tempi siano estremamente lunghi e che non vi siano difficoltà perchè le norme contenute negli articoli citati diventino vigenti con la entrata in vigore della legge.

Mi riferisco in particolare alle disposizioni contenute nell'articolo 7, che riguardano l'affollamento pubblicitario e tutte le altre norme relative alla pubblicità, nell'articolo 8, relativo alle sponsorizzazioni. Il comma 5 dell'articolo 21 prevede che i concessionari privati devono tenere un registro su cui annotare i programmi. Non vediamo quale difficoltà vi sia affinché questo avvenga molto prima dei 365 giorni proposti nel testo del Governo. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'obbligo a conservare la registrazione dei programmi per tre mesi. Non comprendiamo perciò un rinvio a 365 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Con l'emendamento 33.14 proponiamo che le norme di cui agli articoli 7 ed 8 entrino in vigore non dopo un anno, ma dopo soli 180 giorni. L'emendamento è riferito all'articolo 7, relativo alla pubblicità, ed all'articolo 8, relativo alle sponsorizzazioni. Fa riferimento inoltre all'articolo 16, comma 2, che prevede l'obbligo per le emittenti che abbiano il controllo di concessionarie pubblicitarie di riversare sulle emittenti stesse la pubblicità raccolta.

La stessa esigenza poniamo per quanto riguarda i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 9 dell'articolo 21, che si riferiscono alla durata delle programmazioni giornaliere per le emittenti in ambito nazionale e locale, alla tenuta dei registri, alla conservazione delle registrazioni dei programmi per tre mesi, alla riserva di quote finanziarie per le produzioni nazionali e per quelle CEE. Anche con l'emendamento 33.15 si propone di ridurre da 365 a 180 giorni il tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'obbligo di mettersi in regola per i soggetti che già esercitano emittenti radiotelevisive.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 33.16 che si illustra da sè.

* VISIBELLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 33.11, 33.10 e 33.12. Questi tre emendamenti che il Gruppo del Movimento sociale italiano sottopone all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione sono in sintonia - almeno i primi due - con quanto abbiamo cercato reiteratamente di fare in Commissione. Infatti, pur non condividendo l'impianto della legge, cerchiamo di scriverlo in italiano ed in termini giuridici. Spesso infatti elementi tralatizi o la fretta legiferativa hanno portato a creare qui uno zibaldone di norme nel cui ambito è difficile muoversi. Ad esempio, i primi due emendamenti, che si riferiscono al comma 2 dell'articolo 33, invitano il Governo ad inserirvi il soggetto verso cui hanno efficacia le norme contenute nell'articolo 2.

Ecco perchè con l'emendamento 33.10, dopo le parole «hanno efficacia» invitiamo ad aggiungere al comma 2 dell'articolo 33 le seguenti parole: «per i concessionari privati esercenti». Con il secondo emendamento suggeriamo di far riferimento alla data di entrata in

vigore della presente legge nei confronti di chi va ad esplicitare la propria attività ordinatoria.

Quello che è invece più rilevante degli emendamenti che proponiamo, perchè prego di considerazioni che potrebbero essere eccipite un domani in tribunale o in altre sedi, è relativo al comma 4 ed è l'emendamento 33.12. In effetti, vengono *sic et simpliciter* affidati dei poteri al Garante, il quale può prendere iniziative, disattivare, disporre dimissioni forzate, scorpori, vendite forzate di attività, e così via. Noi riteniamo invece che andrebbe innanzitutto aggiunto un elemento molto importante, cioè quello della salvaguardia dell'occupazione che, nell'ambito dell'attività che andrebbe a svolgere il Garante, sembra non interessi nessuno.

Un altro aspetto importante è che riteniamo che il Garante debba avere delle funzioni che non si debbono accavallare con quelle della magistratura ordinaria. Ecco perchè, dopo aver evidenziato la necessità di salvaguardare l'occupazione, nella seconda parte dell'emendamento 33.12 si prevede che, laddove il Garante abbia attivato quanto in suo potere, come previsto nella prima parte dell'emendamento, debba richiedere «al tribunale competente l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell'osservanza dei limiti di legge, ferme le cautele sopraindicate». Non vorremmo che, così come previsto dal comma 4 del testo in esame, si creasse un mostro giuridico che rischierebbe di accavallarsi, per competenze e funzioni, alla magistratura ordinaria. *(Applausi dalla destra. Congratulazioni).*

* FIORI. Signor Presidente, noi proponiamo con l'emendamento 33.4 che chi si trova in posizione dominante si debba mettere in regola entro sei mesi. L'obiezione secondo cui in occasione della legge sull'editoria vennero dati tre anni di tempo a chi era fuori regola (nella fattispecie la Rizzoli) non regge perchè il processo di formazione dell'industria editoriale fu un processo normale, all'interno di regole precise, mentre il processo di formazione dell'emittenza commerciale è avvenuto in un sistema da *Far West*, al di fuori di qualsiasi regola e nell'arbitrio più totale. Di qui l'urgenza di un'osservanza delle regole che noi stiamo esaminando. Francamente non capisco a questo proposito l'emendamento proposto dal Governo, che vuole addirittura raddoppiare il termine da uno a due anni. Su questo è bene che l'Aula sappia come sono andate le cose. L'idea di dare un anno di tempo per mettersi in regola è un'idea del relatore, non dell'opposizione, immediatamente condivisa dal Ministro. Dopo due settimane il Ministro ha mutato idea. Spontaneamente?

* MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Spontaneamente, senatore Fiori, come sempre! Quando lei suppone che io sia condizionabile da qualcuno cerca di offendermi, ma non offende me: offende se stesso, perchè significa che ha scarsa conoscenza dell'uomo.

PRESIDENTE. Credo che questo argomento, senatore Fiori, debba essere abbandonato in quest'Aula. Troppe volte è stato adoperato con

insinuazioni che meritano la deplorazione della Presidenza dell'Assemblea.

MARNIGA. Più condizionato di lui!

LIPARI. Signor Presidente, anche gli emendamenti da me presentati all'articolo 33 segnalano la necessità di ridurre alcuni dei termini indicati nella legge. Vorrei affidare alla sensibilità del relatore e del Ministro la considerazione del fatto che in concreto i termini indicati nella norma riguardano la tutela della posizione giuridica soggettiva dei terzi implicati dalla trasmissione televisiva.

Non c'è quindi alcuna ragione per lasciare l'applicazione di queste norme ad un decorso del tempo. Se, come legislatori, riteniamo che debba essere protetto un soggetto terzo che può ricevere lesione dall'attività del concessionario, nel momento in cui questa normativa entra a regime è chiaro che l'applicazione deve essere contestuale. Il termine di 30 o 90 giorni che eventualmente possiamo concedere, secondo i casi, è già molto ampio. Non vi è alcuna ragione per ritenere che, nel momento in cui si considera una sfera soggettiva meritevole di tutela, quest'ultima l'ordinamento la debba riconoscere per un anno.

Gli emendamenti proposti non mi sembra che tocchino interessi economici di particolare rilievo e quindi credo che debbano essere tutti accolti.

MARNIGA. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 33.5, lasciando al senatore Mariotti l'illustrazione dell'emendamento 33.6.

L'emendamento si giustifica con il fatto che già al comma 10 dell'articolo 7 di questo provvedimento viene sancito il divieto, anche per le radio nazionali, di acquisire pubblicità locale. Il mercato radiofonico locale, a differenza di quanto accade nel settore televisivo, è più cospicuo che non quello nazionale ed infatti tutte le radio nazionali e locali attualmente vi attingono contemporaneamente. Occorre far sì che la rinuncia delle radio nazionali alla pubblicità locale avvenga gradualmente, considerando almeno un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Questo è lo spirito del nostro emendamento.

MARIOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 33.6 è volto ad inserire una norma che non provochi diversità di trattamento nei confronti dei soggetti che saranno titolari di concessione. In altre parole, con questo emendamento si pongono su un piano di pari trattamento i concessionari privati. Anche il Governo presenta un emendamento che recepisce tale esigenza.

A tale proposito, signor Presidente, approfittando del fatto che questo è l'ultimo emendamento che intendo illustrare, mi sia consentito di portare qui testimonianza, avendo seguito ogni atto dei lavori della Commissione, dell'estrema correttezza, della grande competenza e dell'assoluta volontà di condurre in porto una legge che fosse la migliore possibile - come egli stesso ha affermato - del Ministro delle poste e telecomunicazioni, onorevole Mammi, che ringrazio per l'attività svolta. In Commissione si è molto discusso e si è registrata

ampia concordanza sulla esigenza di introdurre la norma prevista dall'emendamento 33.6 e si è indicata nell'Aula la sede per provvedervi. Mi piace ricordare che questa volontà di riprendere in esame tale aspetto è stata più volte espressa nella seduta conclusiva della Commissione competente del 2 marzo scorso quando, nel senso indicato dall'emendamento del Ministro e dal nostro emendamento, si sono espressi, oltre all'onorevole Ministro, il senatore Golfari, relatore sul provvedimento, il presidente della Commissione senatore Bernardi e i senatori Patriarca e Coletta, oltre a chi vi parla.

Quanto non si è potuto definire in sede di Commissione è a nostro giudizio opportuno che si definisca ora in Aula, perchè risponde a spirito di equità.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'emendamento 33.9 ha certamente una sua importanza e delicatezza e desidero spiegarne le ragioni, nonchè i motivi del ripensamento rispetto all'assenso che era stato dato all'emendamento del relatore, con il quale abbiamo convenuto su alcune esigenze di riformulazione.

Il terzo comma dell'articolo, così come giunto dalla Commissione, era caratterizzato dal fatto che per le reti nazionali - sia pure ai fini dei divieti - si veniva ad equiparare l'esercizio alla concessione dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. A mio giudizio questa equiparazione - anche se non ritengo sia un'argomentazione fondamentale - finisce con il determinare delle legittime aspettative che possono essere invocate in caso di concessione.

In secondo luogo - e questo invece mi sembra un argomento fondamentale - si finisce con il chiedere il rientro nei requisiti previsti dalla legge di chi, rispetto a questi requisiti, debordi nel controllo e nella proprietà di determinati mezzi di comunicazione di massa prima ancora di ottenere la concessione. A me non interessa nel modo più assoluto a chi domani sarà rilasciata la concessione e non mi interessa affatto che cosa si aspettino o non si aspettino i signori «A», «B» o «C». Vorrei dire, tra l'altro, che prima della legge dell'81 la stampa quotidiana si concentrava indipendentemente da qualsiasi regola; pertanto c'è un'analogia con il sistema dell'emittenza radio-televisiva nel richiamo al 1981, perchè in precedenza non vi erano delle regole *antitrust* alle quali fossero assoggettati i soggetti operanti nel settore. La verità è che non essendovi regole un soggetto aveva superato quella soglia del 20 per cento che la legge dell'81 determinò come limite massimo per la concentrazione.

Le leggi non si fanno nè a favore nè contro qualcuno. Pertanto trovo incongruo che prima ancora del rilascio della concessione si stabilisca che si debba rientrare all'interno dei requisiti, che scattano nel momento in cui c'è la proprietà di mezzi che dipendono - in quanto possesso ed esercizio - dalla concessione.

Pertanto, con l'emendamento all'articolo successivo, il Governo ha ritenuto di abbreviare i tempi da 12 mesi a 180 giorni per il primo piano di assegnazione e fino a tre mesi per il regolamento e per la concessione. Si è stabilito inoltre di partire da un anno, in modo da dare un anno di tempo... (*Brusio in Aula*).

GRANELLI. Stiamo trattando di un argomento delicato. Non si sente niente!

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto nei banchi.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il senso di questo emendamento è il seguente: partire con l'obbligo di rientrare nei limiti della legge che stiamo per approvare in questo ramo del Parlamento dalla data della concessione. Al relatore e a me è sembrato incongruo partire - come era stato da me proposto e condiviso dalla Commissione - dal momento dell'entrata in vigore della legge, prima ancora che la concessione sia rilasciata. Abbiamo quindi, con ulteriori emendamenti, diminuito il tempo di rilascio della concessione ad un anno e previsto un anno dal rilascio della concessione per rientrare nei requisiti.

Il secondo comma dell'emendamento è un comma-garanzia. Voglio qui richiamare l'attenzione del senatore Lipari, il quale mi aveva posto il problema in altra sede. Considerato che in Italia i termini per il piano di assegnazione, per un regolamento di attuazione o per il rilascio di una concessione sono sempre ordinatori, se quei tempi slittano si finisce per usufruire di più di due anni (calcolando un anno dalla concessione, posto che quest'ultima venga data oltre l'anno). In altre parole, il meccanismo di questo emendamento comporta che se la concessione viene data prima di un anno, entro un anno si deve rientrare nei requisiti; ma se la concessione fosse data dopo un anno, sempre entro due anni si dovrebbe rientrare nei requisiti e non entro una data più lontana calcolando un anno dal momento del rilascio della concessione che potrebbe essere procrastinata rispetto al 365° giorno dall'entrata in vigore della legge. Questo è il significato del secondo comma dell'emendamento. Se vi dovessero essere interpretazioni diverse, potrò ulteriormente chiarire l'emendamento, ma non mi sembra sia necessario.

All'articolo 34 è stato presentato dal Governo un emendamento connesso con questo emendamento e in generale con la materia trattata all'articolo 33. In effetti, l'esercizio della emittenza costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione. Non c'è dubbio che dopo aver usufruito di questo titolo preferenziale, avere la possibilità il giorno dopo l'ottenimento della concessione di alienare, attraverso il passaggio di quote o di azioni di una società, la concessione stessa - mentre per la persona fisica questo non è possibile, perchè la concessione non è cedibile - costituisce elemento che deve in qualche modo essere contraddetto e corretto. Quindi, in sede di esame dell'articolo 34 discuteremo un emendamento del Governo che stabilisce il divieto di passaggio di azioni o di quote che determini il passaggio del controllo di una società in relazione ad una concessione che alla società stessa sia stata rilasciata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 33.9, presentato dal Governo, e all'emendamento

concernente la pubblicità, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, e contrario a tutti gli altri emendamenti riguardanti i tempi di questa operazione.

LIBERTINI. Lei si esprime contro se stesso.

GOLFARI, *relatore*. Le spiegherò, senatore Libertini, perchè sono arrivato a questa decisione. Le chiedo scusa, signor Presidente, se ruberò ancora qualche minuto; so di averne mangiati tanti, ma questo è un punto fondamentale che va chiarito.

Quando si discusse in Commissione l'articolo 15, concernente le norme *antitrust*, non esisteva in quell'articolo alcuna norma che prevedesse i tempi di adeguamento per gli interessati che si trovassero in condizioni di incompatibilità con la norma che si andava ad introdurre.

Ci fu allora la proposta del relatore di fissare il termine di dodici mesi per l'adempimento dell'obbligo di adeguamento. Confermo – come è stato detto appunto da qualche collega – che fu mia la proposta di fissare un termine. Altrimenti, il termine sarebbe stato dilazionato, all'interno dei meccanismi lunghissimi della legge, di qualcosa come tre anni.

E vorrei aggiungere ancora che intorno a questo argomento non esistevano – e per questo mi ero permesso di avanzare quella proposta – accordi di maggioranza; i partiti della maggioranza su questo particolare aspetto non erano mai intervenuti, non avevano preso nessuna decisione. Allora, ho ritenuto mio dovere proporre la fissazione di un termine, anche perchè durante la discussione altri colleghi avevano fatto presente la necessità di un adeguamento che non fosse «chilometrico», bensì rapido. Con votazione (mi pare unanime) si ritenne di fissare nell'arco dei dodici mesi il tempo per l'adeguamento da parte dei soggetti che si trovassero in una situazione di incompatibilità con quanto previsto dalla norma che si andava ad approvare.

Successivamente, il Governo fece notare al relatore e alla Commissione (la quale, tra l'altro, aveva già votato; quindi, il problema era imm modificabile in quella sede) che il rischio sarebbe stato quello di chiedere ad un soggetto l'adeguamento, cioè il rientro nelle compatibilità dell'*antitrust*, mentre quel soggetto non aveva ancora avuto la concessione; in altre parole, avremmo chiesto di mettersi in regola a chi ancora non era in regola perchè non aveva legittimamente la concessione in mano. La concessione, secondo i meccanismi stabiliti dalla legge, sarebbe seguita di lì a due anni.

Pertanto, ci fu una proposta – non ricordo di chi, ma si può andare a vedere facilmente – sulla base della quale si stabiliva che l'adeguamento sarebbe potuto avvenire ad un anno dalla concessione e non ad un anno dalla entrata in vigore della legge, come io avevo proposto. Un anno dalla concessione avrebbe significato tre anni circa dall'entrata in vigore della legge. Su questa proposta ci fu il mio parere contrario.

Ci fu una successiva proposta di mediazione da parte del Governo, quella di fissare un termine più abbreviato per l'ottenimento della

concessione (inizialmente, il termine proposto era di due anni; gli emendamenti agli articoli 34 e 35, che adesso vedremo, abbreviano ad un anno i meccanismi per il rilascio delle concessioni). Tale modifica avrebbe portato l'adeguamento a due anni, cioè ad un anno dalle concessioni.

La proposta sembrò a me, ma soprattutto alla maggioranza della Commissione, abbastanza convincente. Non se ne fece niente in Commissione perchè in quel momento non si poteva più modificare il voto che precedentemente si era dato sulla norma. Ci demmo allora appuntamento in Aula a questa mattina per sciogliere l'ultimo dei nodi che restavano all'interno della legge.

Il Governo stamattina ripropone la sua tesi di consentire che la concessione possa essere rilasciata entro un anno e che dalla data della concessione passi un altro anno quale termine che hanno i soggetti per adeguarsi alla norma dell'articolo 15.

La proposta mi è sembrata allora - e mi sembra ancora oggi - convincente, perchè era l'unico modo per tenere insieme la maggioranza; un'altra maniera per tenerla insieme questa mattina non c'era.

Ecco perchè a questa proposta del Governo il relatore ha dato parere favorevole.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si associa al parere del relatore e si dichiara contrario a tutti gli emendamenti tranne che all'emendamento 33.5 dei senatori Mariotti e Marniga.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.13, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.11, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.14, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.5, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, identico all'emendamento 33.10, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.6.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Lo ritiriamo e ci dichiariamo favorevoli al successivo emendamento, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.9.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, pochi minuti fa il ministro Mammì si è risentito per l'intervento di un collega e il Presidente ci ha richiamato tutti ad una correttezza di rapporti. Noi siamo sempre dell'avviso che il dibattito debba svolgersi nel rispetto reciproco. Tuttavia, il pane deve essere chiamato pane e il vino deve essere chiamato vino.

L'emendamento 33.9 del Governo è uno scandalo dal punto di vista sia del merito che del metodo. Io, onorevole Mammì, glielo dico con molta serenità, senza nè allusioni offensive, nè altro.

Perchè è uno scandalo dal punto di vista sia del merito che del metodo? Nel merito, il Governo ci propone di portare in sostanza da uno a due anni i termini per l'attuazione di questa legge. L'argomento che ho ascoltato riguarda il fatto che vi sarebbero difficoltà tecnico-burocratiche (anche lei, senatore Golfari, nel suo ripensamento doloroso non ha portato altri argomenti) per contenere l'attuazione del provvedimento entro un anno. Ma vediamo come stanno le cose. Noi partiamo intanto, onorevole Mammì, da una condizione di totale illegalità; il collega Fiori ha usato un'espressione giusta: in questo campo siamo nel *Far West* da anni. Esiste una serie di presenze abusive, illegali, fuori legge. Questo provvedimento, che doveva mettere ordine in questo campo, ha tardato per tutto il tempo che sappiamo. È una legge, come abbiamo spiegato largamente ieri, che più che mettere ordine cerca di costruire un abito su misura ad interessi costituiti. Tuttavia, questo provvedimento, che interviene così in ritardo a normare una materia in cui l'abusivismo è dilagante, una legge che ha così riguardo nei confronti di coloro che hanno conquistato abusivamente posizioni di potere in questo campo, non riesce ad entrare in vigore entro un anno, ma ne sono necessari due. Allora l'argomento delle pastoie burocratiche può essere rovesciato e contrapposto al vostro argomento. Infatti, se mi si dice (come qualche collega mi

sussurra per giustificare il proprio voto a favore di questo emendamento) che se stabiliamo un anno saremo costretti a prevedere delle proroghe, basta conoscere la storia di questi anni per capire che anche prevedendo due anni si dovrà procedere a delle proroghe. Questo processo lo si vuole allungare a cannocchiale. Non si interviene a regolamentare una materia che deve essere disciplinata, in ordine alla quale la Corte costituzionale ci ha richiamati e ci ha obbligati a normarla rapidamente; approviamo un provvedimento che fa acqua da tutte le parti e per di più ora spostiamo i termini in modo indefinito. Dobbiamo tener presente che cosa sta avvenendo in questo campo, i processi che sono in atto, per capire che il termine di due anni, proposto dal Governo e che voi state per approvare, è un termine che in realtà vanifica la stessa regolamentazione che stiamo decidendo.

Per questi motivi, l'emendamento che ci apprestiamo a votare è scandaloso. Comunque, allo scandalo del merito si aggiunge lo scandalo del metodo. Come siano andate le cose, è già stato ricordato in questa sede. Nell'ambito della Commissione fu il Gruppo comunista a sollevare il problema di un termine necessario (e il senatore Golfari ce ne darà atto). Il relatore Golfari accolse tale idea e la Commissione unanime approvò il termine di un anno. La Commissione è composta da senatori che hanno studiato la materia e la conoscono, che non sono dei minorenni, disabilitati ed incapaci d'intendere e di volere, come pensa qualcuno che dall'alto di queste tribune sta contando, ora per ora, i nostri passi.

SANESI. Noi no!

LIBERTINI. I membri della Commissione sono persone serie, che conoscono la materia e se unanimamente hanno deciso per un anno, sulla base della sua proposta (che accoglieva la nostra), questa è una scelta meditata. Senatore Golfari, dal suo intervento apprendo soltanto che c'è un vincolo di maggioranza che le è stato imposto ed è un concetto diverso da quello che ieri il senatore Mancino ha espresso abbastanza chiaramente nel suo intervento. Il senatore Mancino ha affermato che la questione del «tetto RAI», su cui vi è stato un certo travaglio nell'ambito del Gruppo democristiano, era l'ultimo nodo su cui vi era un vincolo in base agli accordi dei partiti di maggioranza. Invece no; viene messo un altro cappio, un cappio che vanifica la legge e che viene introdotto adesso.

Per questi motivi, noi comunisti ci appelliamo a tutta l'Assemblea, ai colleghi democristiani, molti dei quali hanno già dimostrato di avere una grande indipendenza di giudizio, che noi valutiamo; ci appelliamo anche ai compagni e ai colleghi del Partito socialista e diciamo loro con molta forza... (*Commenti dei senatori Marniga e Signori*). Senatore Fabbri, diciamo con molta forza che una sinistra moderna non è una sinistra che avalla le posizioni di potere dei grandi gruppi; non è una sinistra che nel campo delle telecomunicazioni protegge l'abusivismo. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*). Questa non è una sinistra.

L'appello che rivolgo ai colleghi perchè venga respinto questo emendamento è un appello affinché il Parlamento non si lasci umiliare nel suo insieme da pressioni e condizionamenti esterni, affinché il

Parlamento rivendichi il proprio ruolo di interprete degli interessi collettivi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, in termini di grande serenità, vorrei riflettere sulla motivazione che il Ministro ha dato in Aula a giustificazione di questo emendamento. Siccome sin da ieri ho avuto occasione, anche per la cortesia del Ministro, di avere qualche chiarimento a livello personale, desidero espungere ogni motivazione fuori delle righe che mi sembra del tutto illegittima.

La motivazione fornita dal Ministro può avere una sua giustificazione per quanto riguarda la prima parte del comma, che intende sostituire l'originario comma 3. La motivazione del Ministro è la seguente: siccome nel sistema del nostro ordinamento il termine per il conferimento della concessione è un termine che può apparire ordinatorio, la burocrazia ad un certo punto può anchilosarsi e non produrre il suo effetto. Guardate - dice il Ministro - che, con una norma apparentemente più rigorosa, rischiate di rendere più lassista il sistema. Infatti, attraverso questa previsione innovativa si afferma che certamente la norma si applica a decorrere dal 365° giorno, ma non oltre il secondo anno. Questo significa che i vari ritardi politici, o anche - diciamolo pure - la malevolenza con cui talvolta può essere gestito il tempo dalla pubblica amministrazione, in ogni caso farebbero cadere alla scadenza del secondo anno la mannaia dell'operazione.

Do per buona questa motivazione, anche se personalmente non credo (ma ripeto che le considerazioni personali ad un certo punto possono anche essere accantonate) che possa essere considerata legittima. Però, signor Ministro, tutto questo discorso non vale per la seconda parte del suo emendamento. Quindi chiedo comunque alla cortesia della Presidenza di porre in votazione l'emendamento del Governo per parti separate: una votazione sarà relativa alla sostituzione del comma 3, l'altra all'integrazione del comma 4. Infatti, il comma 4 non è legato alla concessione, signor Ministro. Nel suo attuale testo il comma 4 stabilisce che i soggetti i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano «già conseguito» una posizione vietata ai sensi del comma 3 sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma.

Quindi mi richiamo alle motivazioni che ieri ha svolto il presidente Mancino nel suo intervento. Qui c'è un soggetto che, al di là della valutazione che deve essere compiuta sulla situazione da lui già acquisita, conniventi o meno forze politiche prima di questa previsione normativa, ha comunque effettuato in questo ultimo periodo degli incauti acquisti e questi incauti acquisti vuole o conservare per un tempo illegittimo o comunque fare economicamente fruttare. Questo, signor Ministro, è un fatto che io considero estremamente grave.

Pregherei quindi la sensibilità del Ministro (che ho potuto verificare in queste ultime ore, posto che non avevo avuto modo in precedenza di apprezzarla) di ritirare la seconda parte del suo emendamento. Se la

seconda parte del suo emendamento sarà ritirata, personalmente voterò a favore della prima, facendomi carico, nonostante tutte le riserve, di queste motivazioni.

Se invece la seconda parte verrà mantenuta, signor Ministro, essa sarà offerta alla valutazione di quest'Aula priva di motivazioni. Infatti, non c'è una motivazione che può essere legata al tempo tecnico che la burocrazia può impiegare per la verifica della concessione. Quindi, esso si presterebbe quanto meno alle malevole interpretazioni che la pubblica opinione ed una parte della stampa oggi forniscono rispetto alla vicenda - che non so come qualificare - concernente «L'Espresso», «la Repubblica» e Berlusconi.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La dichiarazione di voto è stata fatta a nome del Gruppo della Democrazia cristiana?

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Certamente no.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora come ha potuto, in base al Regolamento del Senato, fare questa dichiarazione di voto?

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Senatore Lipari, capisco che questa è una materia che ha anche una sua complessità; quindi non è facile spiegarsi ed evidentemente io mi sono spiegato male. Confermo però quanto ho già detto: il comma 4 fa riferimento a 365 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e quindi stabilisce che non si possa comunque andare - concessione o meno - oltre il 365° giorno, mentre io propongo il 730° giorno.

Perchè propongo il 730° giorno? Per le stesse motivazioni presenti nel comma 3: in effetti, io posso fissare questo limite, che scatta anche se l'inerzia della pubblica amministrazione ha eluso termini ordinatori come quelli che saranno previsti nell'articolo 34. Ma non posso, se quei termini sono rispettati, cioè se entro un anno viene data la concessione, obbligare un soggetto, prima che la concessione venga rilasciata, a subire le conseguenze dell'intreccio tra la concessione che gli verrà data e la proprietà di altri mezzi di comunicazione di massa. (*Commenti del senatore Lipari*). L'argomento di fondo è che qualsiasi termine deve, a mio giudizio, partire dal momento della concessione. Tale momento scatta entro un anno, ma può, per inerzia della pubblica amministrazione, scattare dopo; per questo fissiamo due anni come limite massimo, anche se questa inerzia si verifica. Non è possibile però far scattare al trecentosessantacinquesimo giorno qualcosa che ha come base l'ipotesi della concessione di cui all'articolo 3, tanto è vero che l'articolo 3 prevede anche formalmente che non può essere rilasciata una concessione a determinati soggetti. (*Commenti del senatore Lipari*).

Senatore Lipari, con la stessa serenità con la quale lei ha esposto i suoi argomenti io ritengo che il termine possa essere fissato dal momento della concessione. Non mi sfugge il fatto che alcuni emendamenti proponevano un termine maggiore; ritengo che siano validi almeno in parte gli argomenti che considerano la situazione in cui ci siamo trovati per quindici anni e quindi io ritengo congruo questo termine. Sulla equità e la congruità di un termine le valutazioni possono, d'altronde, essere le più diverse, ma io ritengo che il termine di trecentosessantacinque giorni per la concessione e di ulteriori trecentosessantacinque, e comunque non oltre i settecentotrenta giorni complessivamente, abbia una sua razionalità. Naturalmente rispetto profondamente le opinioni di chi invece ritiene che questi termini possano essere ristretti.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, so che il funzionamento complessivo della pubblica amministrazione non è soddisfacente.

VISIBELLI. Se lo dite voi!

MANCINO. E perchè non dovremmo dirlo? Il ragionamento che sta alla base dell'emendamento proposto dal Governo viene fatto per evitare che vi sia un termine indefinito. Non si può infatti usare il termine: «dall'entrata in vigore della legge», perchè, se ciò facessimo, richiederemmo di regolarizzare la posizione nella più totale incertezza; non ci sarebbe ancora la concessione, la sola capace di mettere in movimento il meccanismo temporale. Chiedere la concessione non significa, infatti, necessariamente ottenerla, anche se la legge prevede una sorta di prelazione rispetto a più domande a gravare di coloro che oggi esercitano già l'attività dell'emittenza.

LIBERTINI. Un patto leonino!

MANCINO. Non mi pare un patto leonino. Patto leonino è quello che può avvenire all'interno di operazioni che si fanno al di fuori di questo Parlamento. Si fanno operazioni economiche. Il legislatore è tenuto a prevedere regole ed il Governo ad applicarle rispetto ai possibili movimenti di mercato. Il termine deve partire dalla concessione. Si poteva discutere su un termine minore per quanto riguarda il piano delle reti e delle frequenze, ma alla fine, da un calcolo più restrittivo, avremmo recuperato al massimo due, tre o quattro mesi.

Lo stesso senatore Lipari, che non è stato indulgente rispetto all'articolato di questa legge, conviene con il Ministro sul fatto che non si può non partire dalla concessione e perciò non si può non far decorrere il termine dalla concessione. Tale termine trova un limite nella codificazione normativa e non è affidato a comportamenti possibilmente omissivi della pubblica amministrazione. C'è, insomma,

maggiore certezza, in quanto tutto deve comunque risolversi non oltre quel 730° giorno dall'entrata in vigore della legge. Se questo ragionamento regge, regge anche il secondo ragionamento.

Avrei preferito che il Ministro avesse dimostrato una maggiore disponibilità ad accorciare i tempi. Poichè egli ha il diritto di rappresentare al giudizio del Parlamento le difficoltà di ordine procedimentale, ci manteniamo all'interno del suo ragionamento. (*Applausi dal centro*).

MACALUSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato la seconda dichiarazione fatta dal Ministro e francamente sono stupito di come egli parla della burocrazia e dell'amministrazione, come cioè se fosse un cittadino qualunque. Egli dice che questa amministrazione e questa burocrazia fanno schifo.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chi lo ha detto?

MACALUSO. Lei, signor Ministro, è alla testa di questa amministrazione e parla di queste licenze come se si trattasse di licenze per venditori ambulanti di caramelle e non per persone potenti che con la burocrazia sono abituate a trattare e ad avere concessioni con una rapidità che nessun cittadino conosce. Ora invece emergono difficoltà burocratiche per questi potenti. Francamente, signor Ministro, la sua argomentazione non regge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Lipari ha presentato una proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 33.9. Conformemente al comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento, sottopongo tale proposta al giudizio dell'Assemblea la quale delibera per alzata di mano senza discussione.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 33.9, avanzata dal senatore Lipari.

È approvata.

SIGNORI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Applausi dalla sinistra e dalla destra*).

Metto ai voti l'emendamento 33.9, presentato dal Governo.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 33.9, risultano preclusi gli emendamenti 33.2 e 33.15; è in parte precluso e in parte assorbito il 33.12 e sono preclusi gli emendamenti 33.3 e 33.16.

La votazione degli emendamenti all'articolo 33 è così esaurita.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

(Disposizioni transitorie)

1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 17 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 12 dell'articolo 17.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 20, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è

stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purchè rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre centottanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 35.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «centottanta giorni».

34.6

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «sei mesi».

34.1

LIPARI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è comunque tenuto ad effettuare il coordinamento con il Ministero della difesa e con il servizio di assistenza al volo dello stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previsto alle note 16 e 57 del decreto ministeriale 17 febbraio 1983, relativamente agli impianti di radiodiffusione dei privati che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma 3 del precedente articolo 32 e che operino rispettivamente sulla banda 104-108 MHz per l'emittenza radiofonica e sulle bande 838-862 MHz per l'emittenza televisiva».

34.4

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto comunque ad effettuare il coordinamento previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 1983».

34.7

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove, al momento di entrata in vigore della presente legge, un medesimo soggetto gestisca un numero di impianti per i quali non sarebbe, in tutto o in parte, legittimato a chiedere la concessione, egli è obbligato, entro un termine massimo di sei mesi, a rientrare nei limiti di legge. In caso di inadempienza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del Garante, dispone la disattivazione degli impianti ovvero di quelli eccedenti i limiti di legge».

34.2

LIPARI

Sopprimere il comma 3.

34.3

LIPARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 35».

34.5

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Limitatamente al settore della radiodiffusione sonora, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, una volta definito il Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ripartisce le risorse determinate dal Piano stesso tra emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali ed emittenti nazionali sia a carattere commerciale che comunitario secondo i parametri di cui alle lettere seguenti, al fine di determinare le risorse di ascolto disponibili per la radiodiffusione sonora in ciascun bacino, rappresentate dal numero di programmi radiofonici che possono utilmente essere ricevuti nel bacino stesso.

a) Una volta confermate le risorse di pertinenza della concessionaria pubblica, così come previsto dalla convenzione in vigore all'atto della presente legge, per quanto attiene alla emittenza privata, la suddivisione delle risorse di ascolto radiodiffusione sonora, così come sopra definite, sul territorio nazionale ed in ciascun bacino, è effettuata assumendo, come numero di risorse di ascolto disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di risorse rese disponibili dal Piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino.

b) Una volta determinato il numero minimo di risorse di ascolto disponibili, con le modalità di cui alla lettera precedente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna fino al 30 per cento delle risorse alla radiodiffusione sonora a carattere nazionale sia per l'attività commerciale che per quella comunitaria, con la garanzia dei programmi in essere alla data della presente legge.

c) In ciascun bacino per il quale il numero delle risorse di ascolto rese disponibili dal Piano nazionale di assegnazione superi il minimo di cui alla lettera a), nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera b), i programmi eccedenti sono assegnati all'emittenza locale, a carattere commerciale e comunitario.

d) Nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere b) e c) spetteranno alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario, sia nazionale che locale, fino al massimo del 30 per cento delle risorse di ascolto disponibili».

34.8

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

È stato testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro un anno dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società».

34.9

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, credo di aver già illustrato l'emendamento 34.6: si tratta della riduzione dei tempi consentiti per il piano di assegnazione e per il regolamento.

Vorrei dire al senatore Macaluso che non ho mai detto che l'amministrazione è nello stato in cui egli l'ha descritta; dico che qualsiasi amministrazione ha bisogno di qualche mese per fare il piano di assegnazione...

MACALUSO. Addirittura due anni?

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non due anni, ma sei mesi per il piano di assegnazione, sei mesi per il regolamento e tre mesi per la concessione. Vorrei farle notare, senatore Macaluso, che i tre mesi per la concessione riguardano non i grandi *networks* soltanto, ma anche le mille televisioni e le quattromila emittenti radiofoniche che esistono in Italia. D'altronde, parlare è sempre molto facile.

Per quanto riguarda gli emendamenti 34.6 e 34.5, sono stati già illustrati nel corso del dibattito.

LIPARI. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti di cui sono firmatario, vorrei sottoporre alla sua attenzione questa circostanza: l'emendamento 34.9 del Ministro ci è arrivato soltanto

adesso. Tuttavia, visto l'esito della votazione appena conclusasi, per uniformare l'esito di quella votazione all'emendamento 34.9, pregherei il Ministro di sostituire le parole: «un anno» con le parole: «due anni», se la norma deve valere in senso restrittivo. Se il Ministro non dovesse accettare questa mia proposta, presenterei un subemendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accoglie la proposta avanzata dal senatore Lipari?

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accolgo la proposta e modifico in tal senso l'emendamento.

LIPARI. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 34.2 risulti assorbito dalle votazioni precedenti. Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

* STRIK LIEVERS. L'emendamento 34.4 solleva un problema di un certo rilievo. Da anni è in corso una disattivazione indiscriminata di impianti operanti nella banda 104-108 MHz dell'emittenza radiofonica e nelle bande 838-862 MHz dell'emittenza televisiva, in contrasto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1983 che prevede la possibilità di un'utilizzazione di quelle bande previo coordinamento con il Ministero. Il Ministero non ha mai operato però questo coordinamento.

Se non si approvasse questo emendamento, in questa fase di transizione si verificherebbe una disattivazione indiscriminata e selvaggia di tutte le emittenti operanti in quelle bande. Occorre perciò che il Ministero provveda al coordinamento previsto dal decreto ministeriale 17 febbraio 1983.

* VISIBELLI. L'emendamento 34.7 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole agli emendamenti presentati dal Governo e contrario a tutti gli altri emendamenti.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 34.4; vorrei far notare al senatore Strik Lievers che quel problema può essere risolto solo in sede di piano di ripartizione e che comunque attualmente c'è una commissione che opera un coordinamento di fatto rispetto ad una situazione anch'essa di fatto.

Il Governo esprime altresì parere contrario agli emendamenti 34.7, 34.2, 34.3 e 34.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.6, presentato dal Governo, identico all'emendamento 34.1, presentato dal senatore Lipari.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.4, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.7, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 34.2, presentato dal senatore Lipari, risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 34.3, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.9, presentato dal Governo, con la modifica proposta dal senatore Lipari ed accolta dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.8, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione è emanato entro centottanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché il Garante, è autorizzato ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla pubblicazione del piano nazionale per le assegnazioni delle frequenze, il regolamento d'attuazione della presente legge».

35.4 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 1 sostituire le parole: «entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano di assegnazione delle frequenze» con le altre: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

35.6 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, NESPOLO, LIBERTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni».

35.1 LIPARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni».

35.3 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Presidente della Repubblica» sino a: «Consiglio dei ministri» con le altre: «Presidente del Consiglio dei ministri».

35.7 GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, PINNA, GAMBINO, NESPOLO

Al comma 1, dopo le parole: «il Garante», inserire le seguenti: «sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private».

35.5 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè le associazioni a carattere nazionale dei concessionari privati».

35.2 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Ritiriamo l'emendamento 35.6.

LIPARI. Dò per illustrato l'emendamento 35.1.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, l'emendamento 35.3 si illustra da sè.

GIUSTINELLI. L'emendamento 35.7 si illustra da sè.

SANESI. Signor Presidente, l'emendamento 35.5 propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole: «il Garante», la seguente frase: «sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private». Mi sembra opportuna questa aggiunta altrimenti le piccole reti sulle quali abbiamo impostato tutto il nostro lavoro non saranno mai consultate. È una raccomandazione che facciamo a tutta l'Assemblea; le reti locali hanno alcuni diritti che non si possono sopprimere. L'emendamento 35.4 poi si illustra da sè.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 35.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole solo all'emendamento del Governo ed è contrario a tutti gli altri.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.4, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 35.6, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal senatore Lipari, identico all'emendamento 35.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.7, presentato dal senatore Giustini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.5, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 35.2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

Art. 36.

*(Norme sulle società -
Società controllate e società collegate.)*

1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.

2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «si ritiene», inserire l'altra: «comunque».

36.2

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ancorchè tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti o tramite società direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere».

36.3

CORRENTI, BATTELLO, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI, PINNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La situazione di controllo sussiste ancorchè i rapporti di cui sopra siano realizzati congiuntamente con altri soggetti o tramite società direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere. Costituisce altresì controllo la sussistenza di qualunque altro tipo di rapporto che consenta ad un soggetto di esercitare, anche attraverso altri soggetti direttamente o indirettamente controllati, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere o congiuntamente con altri soggetti, un'influenza determinante sulle scelte concernenti la gestione delle società d'impresa controllate».

36.1

POLLICE

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Costituisce altresì collegamento la sussistenza dei rapporti di cui al secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ancorchè realizzati tramite società direttamente o indirettamente controllate ai sensi del presente comma».

36.4

CORRENTI, BATTELLO, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI, PINNA

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Costituisce altresì controllo la sussistenza di qualunque altro tipo di rapporto che consenta ad un soggetto di esercitare, anche attraverso altri soggetti direttamente o indirettamente controllati, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere o congiuntamente con altri soggetti, un'influenza rilevante sulle scelte concernenti la gestione della società o impresa controllata».

36.5

CORRENTI, BATTELLO, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORRENTI. Signor Presidente, i nostri emendamenti 36.3, 36.4 e 36.5 hanno tutti un'unica *ratio*, cioè quella di prevedere, oltre a patti formali, anche contratti «subacquei», quelli che adesso si è adusi

chiamare parasociali, che sono estremamente diffusi. Ricordiamo che lo stesso Governo propose di riprendere il discorso quando lo enunciammo durante la discussione degli emendamenti all'articolo 20, suggerendo che la sede più naturale era l'articolo 36. Allora adesso vale la pena di prendere in considerazione questi argomenti perchè, se lasciamo veramente scoperta tutta una parte contrattuale, quella che non assume dignità societaria, essa può costituire una forte devianza rispetto alla norma che si intende tutelare. Si tratta di tre emendamenti collegati da questo unico principio ispiratore.

POLLICE. Signor Presidente, le mie considerazioni, nell'illustrare l'emendamento 36.1, si inseriscono nel contesto delle argomentazioni portate dal collega Correnti. In realtà, non essendovi una sorta di paracadute che definisce il sistema di controllo, ho inteso con questo emendamento chiarire quelle che possono essere definite situazioni di controllo. Quindi ho articolato, come in genere ho fatto in tutti i miei emendamenti, una definizione la più precisa possibile e la meno vaga. In tal senso invito i colleghi a votare a favore di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 36.2, 36.3, 36.1, 36.4 e 36.5.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, sull'emendamento 36.2 esprimo parere negativo perchè mi pare che inserire l'avverbio: «comunque» sia cosa che nulla tolga e nulla aggiunga al testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Correnti, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che mi muovo, come ho già avuto occasione di dire durante il dibattito, su un terreno che conosco assai poco, quello del diritto societario, ma ritengo che le espressioni che sono usate nell'emendamento 36.3, come pure nell'emendamento 36.1, siano, a mio giudizio (che conta poco per le ragioni che ho detto) e anche a giudizio di chi ho consultato (cioè l'ufficio legislativo), assolute in modo esauriente, dalle ipotesi che sono previste nei cinque punti di cui all'articolo 36. Quando si parla di: «accordi parasociali o di intese di qualunque genere» e quando si dice: «l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute», si dice in un modo diverso una cosa che è onnicomprensiva rispetto alla formulazione: «accordi parasociali o intese di qualunque genere». Mi è stato fatto osservare da chi conosce questo terreno meglio di me che questi cinque punti sarebbero esaustivi rispetto alle esigenze qui prospettate.

Quindi, do parere negativo, sulla base di queste considerazioni, agli emendamenti 36.2, 36.3, 36.1, 36.4 e 36.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.3, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.4, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.5, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

(Giurisdizione esclusiva)

1. Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti dalla presente legge» con le altre: «emessi in applicazione della presente legge».

37.1

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi in applicazione della presente legge ed aventi efficacia su più regioni sono

di competenza del tribunale amministrativo regionale con sede in Roma».

37.2

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

SANESI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con questi due emendamenti intendiamo apportare alcune precisazioni che mancano nell'attuale testo dell'articolo 37.

Per quanto riguarda l'emendamento 37.1, non si deve parlare di «provvedimenti previsti dalla presente legge», ma di «provvedimenti emessi in applicazione della presente legge».

Per quanto concerne l'emendamento 37.2, intendiamo aggiungere il seguente comma: «I ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi in applicazione della presente legge ed aventi efficacia su più regioni sono di competenza del tribunale amministrativo regionale con sede in Roma». È una precisazione che riteniamo opportuna affinché l'articolo 37 abbia una sua completezza.

PRESIDENTE. invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, se non sbaglio, questi emendamenti concludono la mia fatica.

PRESIDENTE. C'è un ulteriore emendamento, aggiuntivo, dopo di che la sua fatica è conclusa.

GOLFARI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 37.1, se il Governo è d'accordo, esprimerei parere favorevole. Quindi, mi adeguo al parere del Governo. Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento 37.2.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 37.1, in quanto la formulazione mi sembra più esatta. Esprimo parere negativo sull'emendamento 37.2, in quanto si può trattare di atti amministrativi che riguardano emittenze locali. Quindi, concentrare a Roma tutta la competenza del tribunale amministrativo regionale, mi sembra...

RASTRELLI. È soltanto nel caso di conflitto. Poiché la competenza può essere anche interregionale, per quanto riguarda l'emittenza locale, potremmo non sapere qual è il TAR competente. Se esiste una vertenza che, per ipotesi, interessa una emittente in Campania, ci può essere competenza nel Molise e in Abruzzo. Se c'è confluenza di interessi sovra regionali, qual è la competenza del TAR?

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La normativa vigente non risolve questi casi di conflittualità?

RASTRELLI. Non li risolve.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Senatore Rastrelli, ho fiducia nella sua competenza, che non è la mia...

RASTRELLI. Anch'io mi rendo conto che è una forzatura, perchè il TAR regionale del Lazio ha la stessa competenza regionale, ma si presuppone, per lo meno, che sia il TAR competente della regione che ha la capitale d'Italia. Nel caso in cui si verifichi questa vertenza di interessi sulla competenza territoriale, qual è l'organismo giurisdizionale che decide?

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Senatore Rastrelli, da parte dell'ufficio legislativo mi è stato segnalato un parere contrario. Siccome non sono in grado di modificare tale parere, nel dubbio e con tutto il rispetto, devo esprimere parere negativo.

Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 37.0.1, devo anticipare il mio parere contrario perchè l'istituzione di un fondo nazionale, con le ripartizioni rispetto alle regioni mediante criteri che fanno riferimento ad una legge di diversa natura, non mi sembra del tutto...

PRESIDENTE. Signor Ministro, poi passeremo ad esaminare gli emendamenti aggiuntivi.

Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Signor Presidente, ci avviamo al termine dei nostri lavori e, quale che sia il punto di vista di ognuno di noi su questa legge (Massimo Riva tra poco esporrà il punto di vista della Sinistra indipendente), è chiaro un dato: il Senato della Repubblica ha fatto la sua parte. Ci sono stati momenti di tensione, ma anche momenti di gaia spensieratezza, come quando il senatore Fabbri ha chiesto le dimissioni dei presidenti Elia ed Andreatta.

Insomma il Senato ha fatto la sua parte. Vorrà farla subito, adesso, non nell'era geologica prossima ventura, anche la Corte costituzionale?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

«1. È istituito un fondo nazionale per il sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, destinato al finanziamento delle attività disciplinate dall'articolo 6.0.4, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e annualmente determinato in misura pari al 10 per cento delle somme introitate dallo Stato ai sensi degli articoli 23 e 28 della presente legge. Esso è ripartito tra le Regioni con i criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

37.0.1

GALEOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, SPOSETTI,
VISCONTI, MAFFIOLETTI, GAROFALO, NESPULO, FERRAGUTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FERRAGUTI. Signor Presidente, sono dispiaciuta che il Ministro abbia già detto che non è d'accordo sull'emendamento. Questo mi rende più faticosa l'operazione di convincimento. Cercherò in pochi minuti di fargli cambiare idea.

GOLFARI, *relatore*. Può sempre sperare nel parere del relatore.

FERRAGUTI. È vero, senatore Golfari; non dovrei mai dimenticare che posso sempre sperare sul parere del relatore.

L'emendamento si illustra da sè; comunque la nostra esigenza era quella di sottolineare l'importanza di dare alle regioni un ruolo nell'ambito dell'emittenza locale. Si prospettava la possibilità di farlo attraverso l'istituzione di un fondo.

Abbiamo fatto un po' di conti, onorevole Ministro, onorevole relatore. Secondo i nostri calcoli, tra l'ammontare degli abbonamenti e quello dei canoni di concessione le entrate dovrebbero essere circa 1.500 miliardi. La proposta che il 10 per cento sia destinato a questo scopo significa, pur sapendo di stanziare una quota non alta, consentire un certo tipo di impegno verso le emittenti radiofoniche e televisive locali. Questo sarebbe un modo concreto per evidenziare l'importanza di tale tipo di emittenza.

Per tali motivi ci permettiamo di caldeggiare l'emendamento, anche perchè esso rappresenterebbe un segnale di apertura verso l'emittenza locale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario - mi spiace dirlo - anche se la senatrice Ferraguti sa che sono sensibile ai problemi dell'emittenza locale.

Mi interessava però prendere la parola su quest'ultimo articolo che conclude la mia fatica, signor Ministro, per ringraziare la Presidenza dell'assistenza che ci ha dato e soprattutto per rilevare l'assistenza ricevuta dal relatore dagli ottimi funzionari della Presidenza, come ho avuto modo di sperimentare. Associo a questo ringraziamento quello della Commissione presieduta dal senatore Bernardi. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Golfari, per la sua collaborazione. Tutti i partiti le hanno concesso di usufruire di parte del loro tempo. Lei perciò è interpartitico perchè ha usufruito dei tempi di tutti. La ringrazio anche di questo.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere negativo sull'emendamento al nostro esame. L'istituzione di questo fondo può comportare forse più inconvenienti di quante finalità positive voglia raggiungere.

Consenta anche a me, Presidente, di esprimerle il senso del mio ringraziamento e della mia stima per l'autorevolezza, la competenza, il modo in cui ha diretto i lavori anche in momenti un po' vivaci dell'Assemblea durante questa lunga fatica e per l'assiduità, signor Presidente, ai lavori stessi.

Mi consenta anche di ringraziare il relatore, il Presidente della Commissione e tutti i colleghi, anche quelli con i quali vi è stato qualche scambio di battute polemiche. Credo che si sia determinato in questo ramo del Parlamento un clima di reciproca comprensione delle ragioni di ciascuno e forse anche un clima di maggior conoscenza e di maggiore stima fra tutti noi. Di nuovo grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro e mi associo, esprimendo il ringraziamento del Senato al relatore, al Ministro, a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito e che hanno tenuto alto il livello del Senato in una discussione così vivamente sentita e che divideva anche profondamente i partiti al loro interno. Tranne qualche momento di asprezza, dobbiamo dire che il bilancio del nostro lavoro è stato positivo, per cui esprimo la gratitudine della Presidenza a tutti i senatori. (*Generali applausi*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.0.1.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, avrei preferito che mi si fosse detto che, essendo troppo il 10 per cento, si poteva prevedere il 5 o il 2,5 per

cento, perchè le sensibilità che poi non si traducono in norma restano delle pie intenzioni. Questa volta ormai avete dichiarato la vostra posizione; però, siccome vi è l'altro ramo del Parlamento, considerando che alle regioni con questa legge non viene dato nulla, non sarebbe male se queste sensibilità si traducevano in concretezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.0.1, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

(Attuazione di direttiva)

1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39:

Art. 39.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7,6 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 5,2 miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle entrate previste dall'articolo 23.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, prima di passare alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale noi chiediamo che si faccia un'interruzione della seduta di quindici minuti per poter meglio riflettere sulla posizione da assumere.

PRESIDENTE. La sospensione di quindici minuti è concessa. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12).

Passiamo alla votazione finale.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, io non voterò a favore di questo disegno di legge, ma mi asterrò. Pur riconoscendo che questo provvedimento evita la protrazione di una situazione di sostanziale anarchia che caratterizza questo settore da parecchi lustri, devo esprimere il mio disappunto per l'impostazione eccessivamente centralistica che non tiene conto del pluralismo delle istituzioni e delle diversità delle emittenze locali, nonché delle sollecitazioni da parte delle regioni.

Basta confrontare questo provvedimento con la legislazione degli altri Stati europei per constatarne i gravi limiti. La Francia, ad esempio, ha un canale pubblico a carattere nazionale ed uno a vocazione regionale, che è FR3, che ha una sede particolarmente interessante, istituita a Tolosa, divenuta un punto di riferimento a carattere europeo. La TV3 spagnola, a differenza di quella italiana e francese, non è la terza rete nel senso classico del termine, non ha una copertura su tutto il territorio e non è la somma di emittenti regionali; è invece la prima delle emittenti etniche che dà voce alle forti autonomie locali che attraversano la Spagna. La TV 30T è l'emittente dei catalani, dei baschi, della Galizia, dell'Andalusia e della stessa regione di Madrid, ma è sempre la TV3 che guida tutte le altre. È grazie alla sua proprietà pubblica, ma regionale, che la TV3 è stata la prima emittente ad aprirsi alla collaborazione internazionale.

In Germania, la radiodiffusione è organizzata su base prevalentemente regionale. In ogni *land* esiste un ente pubblico radiotelevisivo, istituito e disciplinato da una legge regionale. In Gran Bretagna vi sono quattro canali televisivi: due pubblici, trasmessi dalla BBC ed alimentati soltanto dal canone, e due privati, che prevedono la pubblicità. Nel Galles, invece, il quarto canale è gestito da un'organizzazione indipendente con il compito di privilegiare le trasmissioni in lingua gallese, cui deve essere dedicata buona parte del palinsesto.

Si può senza dubbio, in questo rapido quadro europeo, definire questa legge ad onda corta, che non tiene nemmeno in debito conto quanto è stato sottolineato anche dalla Corte costituzionale, cioè il principio della libertà di iniziativa economica nel settore radiotelevisivo a livello locale, che ha messo anche in luce il carattere fondamentale del principio pluralistico della organizzazione del sistema radiotelevisivo. Ancora di recente, nel 1988, la Corte costituzionale affermava che lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dare viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo

del paese. Ciò richiede, come ineluttabile conseguenza, che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti, anche attraverso adeguate disponibilità di frequenze e di risorse pubblicitarie.

La Corte, quindi, ha evidenziato il nesso tra il pluralismo informativo locale e la valorizzazione del pluralismo istituzionale, in relazione anche alle specificità storiche, etniche e linguistiche.

Adesso il provvedimento verrà trasmesso alla Camera dei deputati ed io mi auguro che gli stimoli che sono emersi in quest'Aula facciano sì che l'emittenza locale non sia più considerata come una sorta di comparto residuale, che pone l'Italia in una posizione periferica rispetto agli Stati europei e non rispetta le profonde esigenze culturali delle autonomie in sede nazionale.

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, è indiscutibile che c'è la necessità di emanare un provvedimento di riordino dell'intero settore delle diffusioni radiotelevisive. Tuttavia, questo provvedimento, se da una parte legalizza una situazione di fatto, non sembra avere la vocazione per avviare una vera riforma del settore, in particolare della struttura del servizio pubblico televisivo.

Dopo anni di crescita convulsa, vissuti nella indeterminatezza delle leggi e nel continuo intervento della Corte costituzionale, è vero che si è creata un'anarchia sia nelle frequenze che nel regime di concessione pubblicitaria che nelle regole della programmazione e diffusione. Sicuramente in tutto questo periodo è mancato un efficace intervento istituzionale che sapesse interpretare il nuovo emergente, vale a dire lo sviluppo delle TV private, capace di indirizzarle al meglio in un sistema pluralistico di informazione, un nuovo che si sovrapponeva ad un sistema pubblico di monopolio, consolidatosi negli anni.

Il ritardo con cui si arriva all'approvazione di questo provvedimento non è, d'altra parte, molto diverso da quello che ha generato gli innumerevoli e spesso insostenibili ritardi in tanti settori vitali del paese, settori spesso riconosciuti essenziali oppure di preminente interesse generale, proprio come questo disegno di legge stabilisce nella sua norma di principio. Questi ritardi, nel settore radiotelevisivo, sono frutto del compiacersi di una rendita di posizione da parte delle principali forze politiche, tutte protese a gestire per finalità proprie con un utilizzo non corretto gli strumenti radiotelevisivi. Una logica questa di cui è sempre più permeato lo Stato italiano, a cui non è sfuggita la RAI-TV, che da azienda concessionaria di servizi televisivi è diventata un'azienda controllata dall'IRI, quindi dallo Stato e perciò in diretto rapporto con il Governo.

Neppure l'istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni sembra sia riuscita a controbilanciare lo stretto rapporto di dipendenza fra Governo ed ente televisivo. La Commissione parlamentare ha anch'essa gli stessi difetti delle spartizioni e del *do ut des* quale filosofia esclusiva.

Con la spartizione delle reti televisive con direttori di programmazione, con telegiornali sempre più legati a correnti di partito, o a partiti

più che di informazione, si potrebbe ormai parlare di disinformazione democristiana per RAI 1, socialista per RAI 2 e comunista per RAI 3. Mi preme qui ricordare, signor Presidente, la vicenda della terza rete RAI, nata con l'intento giustificato e condivisibile di potenziare l'informazione a la cultura locale regionale: nata assieme a quelle regioni a statuto ordinario che sarebbero dovute diventare la nuova linfa vitale delle istituzioni repubblicane e democratiche, la rete 3 doveva essere il supporto informativo di questo sistema di autonomie regionali. Ebbene, non c'è dubbio che la stessa logica affossatrice del progetto regionalista stia anche alla base della perdita o della mancata attivazione della funzione prevista per la Rete 3, funzione informativa regionale e perciò spesso dimenticata, risucchiata dal vortice dei giochi spartitori dei partiti.

Cosa possiede ormai di locale e regionale RAI 3? Due telegiornali regionali di un quarto d'ora che seguono ad un'edizione nazionale di mezz'ora, programmati nella stessa ora per tutte le regioni. Uno di questi va in onda alle ore 14,30, cioè quando chi ritorna a casa per il pranzo è già tornato a lavorare. I telegiornali regionali tra l'altro sono ormai uguali perfino nelle sigle di testa e di coda, con poco spazio alle problematiche locali, che quando sono oggetto di programma sono trasmesse ovunque e promosse al rango di questioni di interesse nazionale. Di programmi culturali che promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni, dei fatti e delle lingue regionali non si parla neppure.

Tutto è programmato e deciso dalla capitale e comunque deve avere il beneplacito della sede centrale RAI. Forse non si ricorda più che esiste in ogni regione un comitato per il servizio televisivo eletto direttamente dal consiglio regionale. Questo comitato, secondo la legge n. 103 del 1975, è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva ed ha anche poteri propositivi e d'impulso alla programmazione televisiva regionale. Nella discussione di questo disegno di legge non se ne è mai accennato e mentre si dichiara di voler tutelare le reti televisive locali si assegna alle regioni solo un ruolo marginale nell'esprimere un parere sul piano di assegnazione delle frequenze e sui bacini di utenza. Invece, per quanto riguarda il servizio pubblico locale, non si vuole in alcun modo modificare, coinvolgendo le regioni a statuto ordinario, l'attuale struttura di RAI 3, di questo giocattolo di lusso donato al Partito comunista dalla Democrazia cristiana all'epoca del compromesso storico.

Non c'è alcun dubbio dunque che questo tradimento della funzione originaria di RAI 3 sia stato determinante nel favorire lo sviluppo caotico ed improvvisato di emittenti private capaci di soddisfare maggiormente l'utenza locale. Se è vero che alcune emittenti private si sono affermate anche al di fuori dell'ambito locale fino a coprire tutto il territorio dello Stato, creando situazioni di oligopolio che vanno giustamente inquadrate con un provvedimento legislativo, è anche vero che questa legge, così come ha introdotto le norme *antitrust*, avrebbe dovuto riordinare anche il servizio pubblico televisivo con gli stessi intenti di rispettare il pluralismo dell'informazione. E tale non può essere evidentemente la regola della lottizzazione delle reti, dei telegiornali, dei giornalisti e persino degli uscieri della RAI! Il

pluralismo e un sistema televisivo veramente democratico devono assicurare più spazio alle questioni che maggiormente interessano i cittadini, questioni che appartengono soprattutto al livello locale. Questo è uno dei presupposti essenziali di un sistema radiotelevisivo pubblico.

In questa legge, signor Presidente, non ci sono questi intendimenti che potrebbero riqualificare la funzione del sistema di emittenza pubblica: emerge solo la volontà degli apparati di partito di tenere ben salde le loro mani sulla azienda concessionaria del servizio pubblico televisivo. È quindi una legge che riconosce il pluralismo tra pubblico e privato, ma non il pluralismo all'interno del pubblico. Ciò pesa negativamente sull'intero complesso del provvedimento, per il quale preannuncio il voto contrario della Lega lombarda-Lega Nord.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, in questa vicenda ho avuto l'impressione che non si sia potuto parlare liberamente perchè è scattata una sorta di caccia all'uomo: se si parlava male della RAI si era «berlusconiani»; se si parlava bene in senso contrario, si era uno del partito della RAI, e così via. Molti colleghi addirittura non si sono espressi perchè hanno tenuto conto di questa realtà. Io lo posso dire tranquillamente perchè parlo con tutti ed ho rapporti abbastanza cordiali con tutti i colleghi: molti di loro non si sono potuti esprimere, non hanno voluto far parte di questa sorta di tenzone che nasce da una legge - come ho già detto nel mio intervento iniziale - sbagliata, approssimativa, abborracciata, che è il risultato di una vicenda che ormai dura da dieci anni. Non so se qualche collega può andare indietro negli anni: questa legge ha iniziato a vedere la luce dieci anni fa, cioè nell'VIII legislatura; l'esame è proseguito per tutta la IX legislatura. Io ero membro della Commissione e ricordo che durante la IX legislatura si è assistito addirittura al cambiamento dei relatori l'uno dietro l'altro; si è quindi arrivati alla X legislatura con una legge che grida vendetta dal punto di vista dei contenuti e delle scelte. Non so se la Corte costituzionale accetterà l'imbroglio di una legge fatta in questo modo.

Ho chiesto prima se qualcuno ricordasse il passato, un passato fatto di proposte prima complessive e poi parziali, in cui prima si escludeva la radiofonia, poi si aggiungeva la televisione, poi si toglieva di nuovo la radiofonia, poi si toglieva il piano delle radiofrequenze, poi si univa il tutto, in una sorta di logica mai guidata autonomamente da un progetto di legge organico, ma sempre dagli schieramenti, dai segretari dei partiti di Governo ed anche non di Governo. Per molti mesi infatti si è andati avanti in una sorta di balletto in cui ai partiti di Governo si è aggiunto il Partito comunista italiano.

Si è quindi assistito ad una vicenda incredibile nelle Aule parlamentari e mi dispiace constatare come il Partito comunista italiano, con la sua forza, con la sua capacità, con il ruolo che ha avuto, ha ed avrà nella società si sia appiattito su alcune posizioni della sinistra democristiana, che è la maggiore responsabile dello sfascio del servizio pubblico. Su questo, come vedete, non si può andare molto lontani.

Ecco il perchè della mia opposizione convinta a questa legge: convinta, perchè la proposta del ministro Mammi – come ho già detto – è una «furbata» all'italiana che praticamente, anche con qualche aggiustamento e limatura, elimina certamente alcune cose acquisite dall'oligopolio privato, ma lascia intatto il sistema fotografandolo.

Riconfermo che a mio parere la legge al nostro esame viola principi costituzionali; basti pensare al diverso trattamento che si assicura ai privati, per cui vi è un privato che viene trattato in un modo ed altri in modo diverso. Soprattutto è una legge che non detta regole precise per il servizio pubblico, il quale agisce come privato con l'aggravante di non essere pubblico, bensì partitico. Se vi è qualche giurista che ritiene che «partitico» equivalga a «pubblico», si accomodi; però il servizio pubblico, almeno nella mia concezione, non è partitico.

Durante gli interventi che ho svolto nel corso della discussione ho elencato una serie di concetti che non sono passati perchè la logica interna al disegno di legge del ministro Mammi doveva essere salvaguardata. Ribadisco comunque che ritengo importante che questa legge venga approvata il più presto possibile perchè da quel momento si potrà cominciare a mettere mano seriamente ad alcuni aspetti assolutamente sbagliati. In assenza di legge è chiaro che vi è anarchia.

Aggiungo che questa battaglia è stata certamente interessante per chi l'ha fatta con passione, con competenza, per chi ha messo molta pazienza, come il relatore e il ministro Mammi, nella sua attività e per chi si è impegnato con serietà per molti mesi in Commissione, come il collega Giustinelli ed altri colleghi del Partito comunista italiano, fino ad arrivare a questa conclusione. Devo dire che mi è stato possibile portare avanti questa battaglia perchè il collega Strik Lievers, del Gruppo federalista europea ecologista, ha portato, con i suoi emendamenti, con la sua competenza, la sua attenzione e la sua pazienza, una serie di elementi che non ho potuto seguire sempre direttamente perchè, essendo l'unico rappresentante della mia forza politica, non ho potuto essere presente in tutte le sedi. Ritengo comunque che sia il collega Strik Lievers che il sottoscritto abbiano portato in quest'Aula un elemento di chiarezza, di serenità ed anche di autonomia, un'autonomia che rivendico e continuerò a rivendicare fino in fondo in questa battaglia in Senato. *(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).*

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse le dichiarazioni di voto che hanno già avuto luogo e devo dire che mi trovo un po' in difficoltà perchè sono in parte d'accordo ed in parte in disaccordo con coloro che hanno fino ad ora parlato. Sono ad esempio d'accordo – cosa che mi avviene per la prima volta nella mia vita – con il senatore Bossi quando lamenta la mancanza di un pluralismo pubblico in sede regionale. È vero, ha ragione il senatore Bossi: dobbiamo cercare, nella futura elaborazione della materia, di rimediare a questo, che è un vero e proprio errore. È probabile che non sia facile rimediare, come non lo sarà per altri errori; proveremo comunque a farlo alla Camera ed eventualmente ancora in Senato.

Condivido inoltre alcune delle affermazioni del senatore Pollice, ad esempio quella secondo cui vi è una certa confusione fra pluralismo nel pubblico e natura del pubblico. È chiaro che suddividere il pubblico in tante fette assegnate ad alcuni dei maggiori partiti non è il modo migliore per dare soddisfazione alla esigenza di una sincera pubblicità dell'informazione.

Ma qui arriviamo ad un punto assai importante: in questa legge, cioè, ci si è trovati dinanzi ad una situazione italiana, diversa da quella di altri paesi, di cui bisogna tener conto, che ha da una parte il privato e dall'altra il pubblico; il privato è suddiviso tra un privato molto consistente che cerca di battersela con il pubblico e un gran numero di privati più piccoli. Bisogna evidentemente tener conto dell'esistenza di questi privati, così come dell'esistenza del pubblico e della necessità di un servizio pubblico che sia in grado di fornire al cittadino italiano le informazioni essenziali che oggi la televisione è in grado di dare.

Ciò ha prodotto un dosaggio molto accurato della «legge Mammi»: il senatore Pollice – in questo dissenso da lui – ha parlato di «furbata all'italiana». A parte il fatto che non so se la parola «furbata» figuri nei dizionari antichi e moderni (forse si potrebbe dire semplicemente: «una furberia»), è certo comunque che è presente la necessità di dosare l'esistenza di un pubblico così come è fatto e di un privato così come è fatto e che la legge Mammi, come il Governo l'ha presentata e come il Ministro l'ha elaborata, è abbastanza soddisfacente da questo punto di vista. Certo, non è interamente soddisfacente e forse l'esperienza ci porterà a qualche correzione, come accennava nel suo intervento per dichiarazione di voto l'onorevole Bossi.

Vedremo cosa sarà necessario fare. Qualche inciampo ha avuto luogo anche durante questo dibattito (che alla fine è stato commentato dal Presidente e dal Ministro con parole molto amichevoli, che credo corrispondano allo spirito generale del lavoro del Senato, anche se in questa particolare occasione vi sono state esplosioni di contrasti abbastanza violenti) e potrà essere necessaria una revisione in futuro.

In questo senso spero che la legge sia destinata ad un ulteriore approfondimento nel dibattito alla Camera dei deputati e che in quella sede si tenga conto di tutto ciò che è stato detto e di tutto quello che sarà ancora detto da qui al momento del voto finale sulla legge medesima. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare arriva dopo vari anni di attese e dopo un approfondito dibattito all'interno della Commissione competente.

Il monopolio radiotelevisivo, infatti, era stato il risultato di tutto un dibattito culturale e politico allorchè agli inizi degli anni '70 si era scelta la strada del pluralismo interno al sistema pubblico, sfociato nelle tre reti radiofoniche e televisive RAI con decentramento su base regionale.

L'istituzione della Commissione di vigilanza sulla RAI trasferiva il controllo della società concessionaria dal governo dell'Esecutivo a quello del Parlamento.

La legge n. 103 del 1975, appariva superata dall'entrata in crisi del concetto e della filosofia del monopolio e ciò coincideva con la sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 1974, che affermava la legittimità degli impianti privati; la sentenza n. 202 del 1976 dichiarava incostituzionale il monopolio stesso per quanto concerne le trasmissioni via etere in ambito locale, invitando il legislatore a regolamentare l'autorizzazione e l'esercizio.

Il sistema tecnico dell'interconnessione funzionale era stato approvato nel 1981, mentre la sentenza del 1985 non vietava la pubblicità commerciale durante le trasmissioni. La normativa di emergenza della legge n. 10 del 1985 creava una situazione paradossale, che per anni ci ha preoccupato: vincoli al servizio pubblico, pochi doveri al privato in mancanza di regole.

L'obiettivo principale di questo disegno di legge, sollecitato anche da una direttiva comunitaria, è quello di disciplinare organicamente un sistema misto che realizzi il concorso tra pubblico e privato attraverso scelte che mettano ordine nella giungla dell'etere, che in uno Stato di diritto qual è quello italiano non è ammissibile.

L'istituto della concessione, che prevede l'uso sulla base di precise obbligazioni, sancisce il principio che il privato deve sottostare a doveri e a chiare condizioni di esercizio e sancisce il principio che lo Stato mantiene la centralità del sistema. La legge prevede che questo tipo di concessione per ambito nazionale e locale, e a regime, non conferirà diritto ad alcuno dei richiedenti, dovendo l'amministrazione valutare i requisiti del richiedente, le condizioni della domanda, le opportunità dell'offerta, le circostanze di fatto esistenti per l'ottenimento della concessione nei limiti massimi del 25 per cento delle possibili concessioni in ambito nazionale.

Con l'atto della concessione le grandi e piccole emittenti quindi contraggono obblighi e doveri. Per quanto riguarda l'uso delle risorse finanziarie e in particolare la pubblicità, siamo stati tra coloro che, pur preoccupati che l'eccesso della pubblicità possa stravolgere il senso della comunicazione, ne abbiamo accettato la presenza; siamo stati per un corretto equilibrio tra le esigenze del cittadino, gli investimenti delle aziende e il bisogno finanziario delle emittenti che nella pubblicità hanno una risorsa primaria.

La proposta del Ministro di limitare al 15 per cento per ogni ora l'affollamento pubblicitario per le reti commerciali nazionali ci ha visto favorevoli.

Per le concessionarie pubbliche la risorsa primaria resta quella del canone di abbonamento e della permanenza del tetto, e pubblicità e canone si caratterizzano come elementi dello stesso mercato e dello stesso sistema.

Particolare preoccupazione ha destato in noi la questione del pluralismo delle voci e dei soggetti del sistema radiotelevisivo; all'opzione zero abbiamo preferito quella della multimedialità, consapevoli che non è possibile separare in astratto un mezzo di informazione dall'altro poichè l'area della comunicazione nelle sue dinamiche reali

tende alla interazione; ma alla complementarità va posto un limite per esigenze di libertà e di pluralismo.

Il limite di concentrazione nel mercato dell'informazione da noi è stato avvertito come una esigenza di democrazia; la percentuale sulla quale fissare il limite *antitrust* per noi è stata una scelta politica in sintonia con la nostra impostazione ideale. Siamo consapevoli che il sistema misto esige controlli e garanzie precise: l'istituto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e il controllo del Ministro dovrebbero assicurare con funzioni integrate e coordinate quell'obiettività e quell'imparzialità dell'informazione che oggi nel nostro Paese sono state soltanto aspirazioni e non pratica di una prassi richiesta dalla Costituzione; nel nostro Paese, troppo a lungo privo di una disciplina organica, il sistema dell'informazione è stato esposto alle sollecitazioni di gruppi politici, economici e finanziari con grave danno per la democrazia che non può non esprimersi che attraverso il pluralismo, l'obiettività, l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni politiche, culturali e religiose.

Il Partito socialista democratico italiano ha subito il peso di una faziosità che spesso ha valicato ogni limite di eticità, e sappiamo quanto danno può pervenire essendo la televisione il più sottile strumento per indirizzare la coscienza e manipolare il consenso.

Il disegno di legge in oggetto inerisce a materie istituzionali e al funzionamento delle democrazie nel nostro Paese, ed anche se è il frutto di una mediazione politica è una prima regolamentazione nella giungla dell'attuale sistema.

Il consolidamento del sistema pubblico-privato è la risposta più adeguata ai problemi del settore e ci auguriamo che nuovi soggetti possano inserirsi nell'attuale sistema di duopolio.

Il caso italiano è stato un caso assolutamente anomalo, nocivo per la libera circolazione delle notizie e delle opinioni e siamo convinti dell'opportunità che il sistema pubblico oltre che all'informazione deve tendere, come affermava il Ministro, alla formazione e pertanto non siamo convinti della necessità di porre la RAI in concorrenza con i privati, anche se non ignoriamo l'esigenza di un formale equilibrio.

Quello dell'interruzione dei film è un altro problema che ha destato l'interesse dell'opinione pubblica e certamente ha una valenza estetica notevole per i film di particolare rilevanza artistica, per cui dovrebbe avere una valutazione adeguata, caso per caso, e porsi nell'ottica di principi di flessibilità.

Noi non siamo assolutamente convinti della validità di alcune soluzioni, siamo preoccupati per l'informazione a livello regionale e auspichiamo che il sistema non sia chiuso, che nuovi soggetti imprenditoriali entrino nel sistema; nel momento in cui l'informazione sta diventando terreno di competizione internazionale, le regole di salvaguardia del pluralismo da affidare alla nostra legislazione nazionale non possono prescindere dal processo di ristrutturazione in corso nell'industria dell'informazione su scala europea ed internazionale.

Per quanto riguarda il problema del numero massimo di reti televisive, la legge tiene conto dell'esigenza di consentire un pluralismo di gruppi titolari di *networks* nazionali senza compressione dello spazio lasciato alle emittenti locali.

Signor Presidente, signor Ministro, noi votiamo questa legge con la consapevolezza che le prospettive del mercato moltiplicheranno le possibilità in vista di un mercato europeo in cui l'Italia deve essere presente; ed una legge equilibrata come quella che ci accingiamo a votare e alla quale diamo la nostra fiducia può essere stimolo e certezza per tutti. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, dichiaro il voto contrario a questo disegno di legge dei senatori radicali e verdi del Gruppo federalista europeo ecologista. Ma non è solo al disegno di legge che noi esprimiamo la nostra ferma avversione politica. Noi esprimiamo la nostra più ferma avversione al clima generale, al tono, al contenuto del confronto politico che sulla materia si è svolto.

Ripensate a quelli che sono definiti i nodi della legge, i nodi su cui ci si è scontrati, su cui si è sviluppata la passione politica: la questione degli *spots*, la questione delle posizioni nel mercato pubblicitario, la materia che attiene allo scontro di interessi tra la RAI e il gruppo Berlusconi, o magari anche altri interessi in gioco.

Ma su quello che dovrebbe essere e che è, di fronte al paese, il vero nodo, cioè il diritto dei cittadini di avere un servizio pubblico radiotelevisivo, un confronto non c'è stato; questo argomento non ha appassionato. Questo è emblematico e avviene nel momento in cui l'unica emittente che da anni offre testardamente, contro tutto e tutti, un servizio pubblico, Radio Radicale, poichè dà informazioni a tutti su quello che accade nelle istituzioni e nei partiti, è sull'orlo di chiudere, se non interverrà un minimo di passione e di interesse per assicurare quel servizio pubblico. Signor Presidente, quello che dovrebbe essere il servizio pubblico radiotelevisivo non si cura nemmeno di venire qui con le sue telecamere, che poi trasmettono all'una di notte, di solito insieme ai film pornografici, le dichiarazioni di voto finali sulle leggi più importanti: nemmeno questo fa il servizio pubblico. Quale informazione hanno i cittadini ora che Radio Radicale tace su quello che è avvenuto e sta avvenendo in quest'Aula? Questo è davvero emblematico.

Signor Presidente, oggi questo dovrebbe essere il vero nodo: la RAI è luogo non pubblico, ma privatizzato; luogo lottizzato per interessi di partito, asservito a interessi dei diversi partiti, spartiti tra i partiti maggiori.

Signor Presidente, l'informazione è il luogo in cui si gioca la democrazia in un sistema politico. L'informazione oggi è tutto: è ciò che ci dice se c'è o non c'è sostanza di democrazia in un paese; di questo non si è parlato. Noi abbiamo fatto proposte volte a consentire che la RAI sia ricondotta alla sua funzione di servizio pubblico, a far sì che il Governo sia chiamato a rispondere del modo in cui è gestito il servizio pubblico, a far sì che il servizio pubblico sia chiamato a rispondere di come gestisce i beni pubblici che gli sono affidati e che privatisticamen-

te gestisce con interessi privati in atti d'ufficio da parte di quelli che non avete voluto definire pubblici ufficiali (e avete avuto ragione, dal vostro punto di vista, se questa è la vostra logica).

Ci avete detto ieri (ce lo ha dichiarato il relatore a nome della maggioranza con suo personale disappunto - e gliene do atto - e ce lo ha dichiarato il Governo) che nei veri nodi del sistema dell'informazione non c'era modo, non c'era tempo, non c'era forza politica per entrare in questa sede. Ma io vi chiedo: qual è la sede in cui si discute di questo diritto primario dei cittadini se non il momento in cui si vara una legge intitolata: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»? E davvero c'è stato un mirabile accordo generale tra tutti i settori della partitocrazia, Governo e opposizione insieme, quei settori di partitocrazia che si spartiscono senza controllo questo bene pubblico, per eludere questo nodo, per non affrontarlo, per parlare d'altro con una dimissione di responsabilità di cui credo che quest'Aula sia chiamata a rispondere di fronte al paese e - se mi consentite l'espressione un po' forte - di fronte alla storia.

Così, siamo in una realtà in cui non esiste, in Italia (perchè questo è il nodo), un servizio pubblico; esiste una RAI, ma non esiste il servizio pubblico. Non ci sono garanzie per i cittadini di avere assicurato dal pubblico quel diritto ad una informazione imparziale e completa di cui parlano le sentenze della Corte costituzionale.

Quanto all'emittenza privata, qui lo scontro è stato pro o contro gli interessi del gruppo Fininvest e non avete accettato, maggioranza e Governo, la nostra sfida: quella di far sì che il settore dell'emittenza privata fosse il luogo in cui si esercita il diritto di informazione dei cittadini e in cui è possibile la pluralità, accogliendo le precise e indiscutibili indicazioni della Corte costituzionale, che affidano all'emittenza privata locale il compito di informare, perchè è lì che si esercita il diritto alla pluralità dell'informazione. Non avete accettato le nostre proposte e quelle di altri Gruppi, in particolare quelle del collega Pollice, che ringrazio per aver combattuto insieme a me una battaglia per misure che consentirebbero all'emittenza privata locale di essere un soggetto forte, capace di essere portatore di informazione differenziata e di informazione libera.

Signor Ministro, questa legge tutela l'esistente, che è fuori della Costituzione, della ragione e delle regole di uno Stato di diritto. La via maestra sarebbe stata quella che noi abbiamo proposto: un servizio pubblico che non insegue l'*audience* o il mercato, ma offre quanto i cittadini e la democrazia hanno diritto di avere nel settore dell'informazione. All'emittenza privata, che ha un'altra logica e un'altra natura rispetto a quella del servizio pubblico, si doveva e si dovrebbe affidare la gestione e la possibilità di attingere alle risorse del mercato pubblicitario ed in questo quadro - come noi abbiamo proposto - dovevano essere stabilite serie normative *antitrust* e non quelle, irrisorie, che sono state inserite in questo provvedimento.

Fatta questa premessa, riconfermo quanto ho dichiarato durante la discussione generale: meglio una cattiva legge che nessuna legge. Posso dare atto che questa legge contiene alcuni elementi positivi, perchè siamo riusciti ad ottenere quello che abbiamo insistentemente richiesto nell'ambito della Commissione (qualcosa si avvia ad esserci). Un

minimo di regolamentazione in materia elettorale per l'emittenza privata rappresenta un primo passo. Se la legge verrà approvata, forse nel settore privato saranno impediti ulteriori concentrazioni (anche questo aspetto lo dobbiamo riconoscere). Tuttavia, la verità è che gli equilibri politici, la sorte del Governo e della legislatura si stanno giocando e si giocano nel contrasto tra gli amici e gli avversari del gruppo Fininvest. Questo è grave ed umiliante per il Parlamento e per la democrazia italiana. Signor Presidente, mi sembra che questo sia il segno della degenerazione della partitocrazia e del nostro sistema politico. Se c'è una vicenda che sottolinea la necessità di un'alternativa, non di un settore della partitocrazia ad un altro settore della partitocrazia, ma di democrazia alla partitocrazia, è la vicenda legata a questa legge, a questa battaglia che noi riprenderemo nel paese e nell'altro ramo del Parlamento, affinché da ciò si possa partire per aprire una strada di democrazia, iniziando dal diritto di informare e di essere informati. (*Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, dopo dodici anni di tentativi, tutti frustrati da obiettive difficoltà di raggiungere il necessario accordo politico in una questione intrinsecamente complessa, perveniamo al voto sul provvedimento per la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Un provvedimento che ha visto impegnato Governo e Senato della Repubblica in un lavoro gravoso, puntiglioso ed approfondito, che - possiamo ben dirlo, dando giusto riconoscimento all'illuminato operato del ministro delle poste, onorevole Mammi, dell'onorevole relatore, senatore Golfari, di tutti i colleghi severamente impegnati nei lavori dell'8ª Commissione, oculatamente e pazientemente diretta dal presidente, senatore Bernardi - ha portato ad una soluzione legislativa che merita sostanziale apprezzamento, che io desidero qui manifestare a nome del Gruppo repubblicano annunciando il nostro voto favorevole.

Vi è un punto preliminare che va posto in evidenza, ed è che finalmente si pone rimedio ad una situazione inaccettabile di assoluta assenza di regole che ha alimentato, nei fatti, fenomeni di concentrazione tanto accentuata da essere obiettivamente incompatibile con il necessario pluralismo che deve sostanziare, in una società democratica, il settore dell'informazione resa sia attraverso la stampa che attraverso i moderni *mass-media* radiotelevisivi.

E a noi pare che su questo terreno sia stata adottata, con il provvedimento che stiamo per votare, una soluzione atta a garantire il principio fondamentale del pluralismo informativo non soltanto dettando regole valedoli per il futuro, ma anche intervenendo incisivamente su situazioni, da noi repubblicani giudicate eccedenti la giusta misura, che proprio per l'assenza di regole si sono determinate coinvolgendo sia il settore televisivo che la stampa.

Una soluzione che si fonda sulla normativa contenuta nell'articolo 15 per quanto riguarda il divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei

mezzi di comunicazione di massa, dalla stampa quotidiana alla radiodiffusione televisiva, e nell'articolo 20 relativo al numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata in campo nazionale e in campo locale.

È una normativa che ha il pregio anzitutto di aver affrontato proprio l'intreccio tra stampa di quotidiani e radiodiffusione televisiva, uscendo da quello schema, fondato sull'opzione zero, alla quale noi repubblicani siamo stati sempre contrari e condannata dalla Corte costituzionale, di separatezza tra l'uno e l'altro settore che avrebbe rappresentato una non giustificata compressione della libertà di iniziativa economica, un inutile vincolo impeditivo ad utilizzare in campi affini attitudini imprenditoriali e conseguenti *know-how* espressi e maturati in settori decisamente affini, un fattore di debolezza nella concorrenza di gruppi integrati in vari settori dell'informazione, quali esistono sul mercato europeo e mondiale.

Ed in secondo luogo è una normativa che indica una soluzione equilibrata, istituendo quella doppia scala, l'una destinata alla salita nella titolarità di una o più concessioni televisive in ambito nazionale e l'altra destinata alla contemporanea e conseguente discesa nel controllo di imprese editrici di quotidiani, secondo regressive percentuali di tiratura annua dei quotidiani editi da dette imprese.

Una soluzione equilibrata non solo in riferimento alla situazione esistente e alle conseguenze che l'adeguamento alle nuove regole determineranno nel settore, ma che appare valida anche per la salvaguardia del pluralismo informativo nel futuro, e che consentirà, in forza anche dei limiti sanciti dall'articolo 20 alle concessioni che possono essere rilasciate ad un medesimo soggetto, o a soggetti controllati o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni.

A noi repubblicani pare che questo punto centrale della legge che andiamo a varare ne costituisca il dettato più soddisfacente e qualificante; ed è per questo motivo che abbiamo sostenuto la legge con forza, quale frutto di un preciso accordo di maggioranza tradotto in un importante punto programmatico del Governo dalla maggioranza espresso, che constatiamo oggi onorato, superando anche scontri di interessi contrapposti che pure hanno pesato, o cercato di pesare, nel dibattito politico e parlamentare.

Ma a noi pare che altri aspetti della legge meritino pure apprezzamento. Così la norma sulla pianificazione e l'assegnazione delle radiofrequenze, le norme che attengono al rilascio delle concessioni, la istituzione del Garante e l'individuazione dei suoi poteri, l'istituzione del registro nazionale delle imprese radiotelevisive, la norma sulla trasparenza in ordine al possesso di partecipazioni in imprese radio-televisive.

E pure la soluzione adottata per l'impresa pubblica radiotelevisiva, che a me pare alla fine dettata proprio dalla preoccupazione di salvaguardare il sistema cosiddetto misto. Certamente può essere affascinante l'idea che tutto debba essere rimesso al mercato. Ma io mi domando se l'abolizione del canone radiotelevisivo e l'abbandono del sistema del tetto pubblicitario fosse veramente una strada praticabile, volendo mantenere il sistema misto nel quale uno dei soggetti che opererebbe nel mercato sarebbe comunque tenuto a determinati

vincoli, derivanti dal dover rispondere a determinate funzioni, alle quali lo Stato lo chiama per raggiungere fini pubblici dello Stato fissati, nonchè volendo nel contempo salvaguardare il pluralismo attraverso la libera espressione di iniziative private.

Proprio anche ponendo al centro dei nostri obiettivi il mercato, come si può pensare di non contenere il ricorso al mercato da parte del settore pubblico affinchè il settore privato non veda eccessivamente ridotta la linfa alla quale attingere le risorse per le proprie necessità?

Per queste sintetiche ragioni - alle quali aggiungo il timore che l'affannosa ricerca di risorse pubblicitarie da parte dell'impresa pubblica, una volta priva del supporto rappresentato dal canone e costretta a battersi sul mercato ad armi sostanzialmente impari, avrebbe potuto alla fine incidere anche sulla qualità della programmazione - confesso che l'accesa e per certi aspetti elevata discussione che è avvenuta sull'articolo 27 del disegno di legge non mi ha convinto ed anzi ho avuto l'impressione che essa sia stata fuorviata da un qualche preconcetto e che abbia risentito di una visione astratta e sganciata dalla realtà (al punto che il senatore Andreatta ha ritenuto di dover correggere l'impostazione dell'emendamento del senatore Lipari), fondata su un sistema misto, oggi, è vero, sostanzialmente caratterizzato da un duopolio, ma destinato a divenire, proprio in funzione delle norme sul divieto di concentrazioni, più variegato e competitivo.

Certo non tutto è risolto con la legge che andiamo a varare. Restano i problemi della televisione di Stato, dei suoi aspetti istituzionali, amministrativi e gestionali che non sono stati affrontati e che dovremo pure una buona volta affrontare. Restano ancora i problemi che sorgono dai «tre spicchi di verità», come li ha definiti il presidente del nostro Gruppo, senatore Gualtieri, nel suo intervento in discussione generale, che derivano dalla lottizzazione partitica. Ma qui le leggi possono servire solo in parte, perchè è questione che attiene al costume, e la strada sembra lunga e ardua perchè si cambi registro, perchè si affermi una visione diversa del rapporto tra partiti ed istituzioni. Ma se ci distogliamo da queste considerazioni, miste e, ahimè!, non sorrette da sostanziose speranze di probabilità di prossime soluzioni positive, allora possiamo affermare che la legge che stiamo per approvare e che avrà il convinto voto favorevole del Gruppo repubblicano costituisce un momento importante e degno di positivo apprezzamento delle nostre fatiche legislative. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la lunga storia legislativa e parlamentare della disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che il Senato si appresta a concludere in prima lettura, è la dimostrazione dell'assoluta incapacità della classe politica e dei Governi degli ultimi venti anni a regolare i processi di mutamento in atto nella società civile. Sono occorsi al Governo e al Parlamento circa quindici anni per arrivare, sotto la spinta

dei fatti, a riconoscere il superamento del monopolio radiotelevisivo, quel monopolio che tutti i partiti dell'arco costituzionale, con la nostra sola opposizione, vollero riservato alla concessionaria di Stato, con la giustificazione, che i fatti hanno dimostrato essere immorale, di un pluralismo assicurato dal frazionamento della Rai in tre reti televisive ed in tre reti radiofoniche. Era un decentramento ideato e realizzato per assicurare, nella distinzione, il pluralismo non dell'informazione corretta ed imparziale, ma il pluralismo della lottizzazione scorretta e settaria.

Se c'è una forza politica in Italia che ha combattuto sempre e con tutte le sue forze il monopolio della RAI-TV, quella forza è la nostra: non solo come naturale e più che legittima reazione alla sistematica discriminazione, in primo luogo sul piano politico, ma, ciò che è più grave, sul piano culturale e storico, operata con callida scientificità dagli organi direttivi a tutti i livelli della RAI-TV, ma anche per aver da sempre sostenuto che in un paese come il nostro, dove tutto è lottizzato, solo l'assoluta libertà di antenna poteva, almeno in ipotesi, garantire quella libertà di informazione che è presupposto della libertà e principio irrinunciabile della democrazia.

Sotto tale profilo, la legge che sta per essere varata dal Senato conclude una fase decisamente superata e ne apre un'altra; una fase nuova che, come sempre avviene in Italia, ha un aspetto, una forma ed un editto in astratto pienamente condivisibili: realizzare un sistema radiotelevisivo che, attraverso la disciplina del concorso tra emittenza pubblica ed emittenza privata, produca una qualità migliore dell'informazione nel nostro paese; una fase nuova però che, contro l'editto, nella sostanza e nella realtà delle cose, nasce, almeno legislativamente, sotto il segno della contraddizione anzi della contrapposizione.

Molto opportunamente i senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale che ringrazio, i colleghi Pozzo, Misserville e soprattutto Visibelli nei loro interventi hanno posto in evidenza l'equivoco su cui si è costruito l'impianto normativo che oggi arriva tardi e male. Proprio perchè intempestiva e tardiva, la legge si propone di incidere su fattori, su situazioni, su realtà sociali ed economiche già costituite e di grande rilievo. Da qui i limiti oggettivi delle risoluzioni proposte. Da un lato il superamento della riserva in esclusiva alla concessionaria pubblica ed a fronte la conferma che alla stessa concessionaria sia mantenuta la centralità del sistema, dall'altro, l'affermazione teorica del principio di libertà di antenna per tutti alle condizioni volute dalla legge e poi il privilegio delle condizioni preferenziali per chi già opera ed esercita alla data di entrata in vigore della legge; la contraddizione tra l'ovvio principio dell'etere bene pubblico a sfruttamento limitato per la cui fruizione è competente a decidere lo Stato e la salvaguardia di fatto concessa non solo in campo radiofonico, ma anche in quello televisivo a quella giungla dell'etere che si è già costituita in assenza di regole e che finirà per compromettere un valido piano di assegnazione delle frequenze, con la conseguenza di pregiudicare, soprattutto per gli operatori privati, la garanzia dell'esercizio del proprio mandato, locale o nazionale che sia.

La legge che il Senato si appresta a varare è frutto di un pesante compromesso perchè su di essa si sono scaricate le contraddizioni tra i

fautori del partito della RAI e della conservazione dei suoi privilegi e i sostenitori delle emittenti private. Si è quindi perduto di vista il nodo della questione che avrebbe dovuto consistere nella libertà e nella correttezza dell'informazione per dibattere e decidere invece sulla base di sottesi rapporti di influenza che ciascuna parte politica ha inteso conservare o incrementare.

Per quanto ci riguarda, respingiamo in linea di principio il metodo di legiferare sulla base di situazioni precostituite per regolare rapporti già in atto; a ciò nel nostro sistema servono i contratti, non le leggi. Nel merito del provvedimento respingiamo con assoluta convinzione il metodo del compromesso. Se finalmente il principio della riserva alla concessionaria di Stato era superato, il sistema misto avrebbe dovuto imporre non solo un libero confronto concorrenziale, ma una parità assoluta di condizioni e di regole tra aziende diverse, pubbliche e private. In un sistema misto correttamente inteso non può valere il metodo compensativo della distribuzione tra risorse primarie e secondarie, peraltro conservando alla RAI un sistema di finanziamento pubblico che è tipico del regime di monopolio. L'accettazione concettuale del sistema misto che la legge dice di voler perseguire impone, a nostro avviso, una considerazione di carattere globale che coinvolge essenzialmente la questione del canone di abbonamento e la sua indispensabile soppressione. Ciò non è avvenuto e questo è il limite della nuova normativa. Essa ha avuto un'incubazione di oltre quindici anni ed avrà molto probabilmente una vita assai più breve e certamente precaria. Le stesse determinazioni dell'altro ramo del Parlamento potranno e per certi aspetti dovrebbero mutare radicalmente le parti più controverse delle molte questioni irrisolte.

Un voto contrario, quello che esprime il Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che si è determinato per i difetti e le carenze di impostazione della legge; un voto contrario che si è confermato necessario per l'andamento dei lavori parlamentari in Commissione ed in Aula e per le riserve espresse dalla 5ª Commissione permanente, alle cui decisioni abbiamo partecipato; un voto contrario che, partendo dal riconoscimento della peculiarità del servizio pubblico radiotelevisivo e della sua incidenza nel campo dell'informazione, tende a ristabilire, nei confronti di una normativa parziale e contraddittoria, un'esigenza di globale chiarezza e di solare impostazione etico-sociale. Non è impedendo alla RAI di trasformarsi in emittente commerciale che viene salvaguardato il principio dell'imparzialità e della correttezza dell'informazione; è piuttosto elevando il sistema, anche quello cosiddetto commerciale, ai valori di pluralismo e di correttezza - che la RAI ha sempre pervicacemente e sistematicamente violato - che si serve autenticamente la causa della libertà, al cui servizio oggi come sempre si ascrive esclusivamente il nostro voto contrario. (*Applausi dalla destra*).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signori senatori, il Gruppo della Sinistra indipendente è costretto a

trarre un'amara lezione politica e legislativa da questa discussione parlamentare. Noi esprimeremo un convinto giudizio negativo su questa legge per ragioni insieme di merito e di metodo.

Non possiamo non riconoscere quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè che con questa legge, rispetto al *Far West* che finora ha dominato (come è stato giustamente definito il vuoto di qualunque disciplina in questo settore), certo si comincia a porre qualche regola, anche se parzialissima; qualche regola molto timida, un po' troppo orientata sulla realtà contingente, molto lontana dalle grandi questioni di principio che sono implicite su un terreno così delicato, su una materia di tale importanza.

Insieme a qualche accenno di regola non ci sfugge però che sono già in corso - quasi con un pentimento che sta arrivando ancora prima che queste timide regole si trasformino in legge - tentativi di revoca financo dell'efficacia di qualcuna di queste regole. Sembra aleggiare nell'aria il timore che qualche atto che non può essere controllato all'interno della logica degli interessi della maggioranza - e mi riferisco ad una sentenza della Corte costituzionale che tutti stiamo impazientemente aspettando - possa mettere gli interessi della maggioranza con le spalle al muro, possa cioè costringere il Governo a dover intervenire con urgenza, il legislatore a provvedere con urgenza e che financo qualche timida concessione fatta in questa sede ad una logica di regolamentazione debba perciò entrare in vigore con gli strumenti che tutti conosciamo, cioè con gli strumenti dell'urgenza, prima che la logica dei comparaggi politici all'interno della maggioranza riesca a riappropriarsi di ciò che gli è sfuggito, di ciò che legittimamente ha espresso in quest'Aula il legislatore al di fuori di questa logica.

Mi auguro che ciò non accada, che questi tentativi abortiscano; ma devo constatare che questo aggiunge una ragione contingente alle ragioni di fondo che ci spingono a dire no a questo disegno di legge. Siamo ben lontani, ben lontani da un corpo di norme che possa chiamarsi disciplina; il fossato che divide su questo terreno il nostro dagli altri paesi della CEE e in generale dalle grandi democrazie dell'Occidente questa legge non lo colma minimamente.

Come viene affrontata, come è stata affrontata altrove la questione del pluralismo sul mercato delle telecomunicazioni? In genere, guardando alla proprietà o alla gestione dei *mass media*, sotto due punti di vista principali: il criterio della libera competizione e il criterio del pubblico interesse. Questo testo certamente non risponde al primo criterio, perchè non tutela e non promuove gli elementi di una leale e libera concorrenza sul mercato dell'informazione; non tutela e non promuove questi elementi di concorrenza soprattutto in quanto nulla di serio prevede sul terreno essenziale della raccolta e della redistribuzione delle risorse pubblicitarie, di quelle risorse che sono la leva finanziaria e vitale per il settore della informazione.

Non sono cose che affermiamo solo noi in quest'Aula. Con parole di gravità straordinaria la Corte costituzionale ha richiamato a più riprese negli anni passati l'attenzione del legislatore sull'esistenza di posizioni dominanti nel mercato dell'informazione, che rischiano di soffocare quel bene essenziale di una democrazia che è appunto la circolazione libera delle notizie e delle opinioni. Voglio qui riportare alcuni di questi

richiami della Corte costituzionale. Nelle sentenze n. 225 del 1974 e n. 231 del 1985 si sottolinea l'esigenza che «attraverso un'adeguata limitazione della pubblicità si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela». Nella sentenza n. 826 del luglio 1988 si dice: «Il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico e comunque detenga una posizione dominante nel settore privato». La Corte quindi afferma che non rientra nei principi della Costituzione precisamente quello che voi, signori del Governo e della maggioranza, vi accingete a sancire attraverso questa legge. Questa legge già nasce con un pregiudizio di incostituzionalità pronunciato dalla Corte costituzionale.

Il terzo ed ultimo richiamo della Corte lo ritroviamo nella sentenza n. 148 del 1981 - nove anni fa - dove si parla della necessità di «apprestare quel sistema di garanzie efficace al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche o oligopolistiche non solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti ma anche in quello dei collegamenti fra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione, incluse» - sottolineo la parola «incluse» - «quelle pubblicitarie». Ma di questo non vi siete assolutamente occupati.

Ad un unico rilievo della Corte avete dato risposta con l'articolo 15 di questa legge, per quanto riguarda la connessione tra reti televisive e quotidiani. Ma parliamoci francamente: non è per raccogliere un principio espresso dalla Corte che vi siete mossi in questo senso, ma perchè quel tipo di disciplina sancisce un accordo di scambio fra lo Stato - come voi lo avete interpretato - e l'interesse del privato che chiedeva certezza giuridica sulle concessioni televisive. Voi date questa certezza giuridica in cambio del fatto che ci si limiti a non possedere quotidiani. Siamo lontani, molto lontani da quello che la Corte chiedeva.

Il nostro Gruppo, proprio collocandosi sulla linea dei rilievi di costituzionalità fatti dalla Corte, ha presentato una serie di emendamenti che aveva, oltre a questo pregio, anche quello di non guardare in faccia - mi si consenta di sottolinearlo - nessuno degli interessi costituiti, veramente nessuno. Quegli emendamenti, se accolti, sarebbero stati infatti non innocui per nessuna delle forze in campo, proprio perchè li avevamo concepiti al fine di obbedire alle richieste della Corte di far rientrare il mercato selvaggio all'interno della Costituzione.

Avete respinto l'emendamento che tendeva a controllare sul serio le posizioni dominanti per quanto riguarda le risorse globali. Nel criticare l'impostazione governativa, il senatore Fiori ha colto un punto e ha posto una domanda. Ha parlato di 20.000 miliardi di risorse globali, tetto del 20 per cento, quindi 4.000 miliardi di pubblicità, su 6.000 che sono il totale: i due terzi. Vale a dire che, in base alla disciplina che voi chiamate antimonopolistica, si potrebbe legalmente affermare la presenza di un unico soggetto dominante per il 66 per cento del mercato della pubblicità.

Vi ha chiesto il senatore Fiori: ma vi sembra questa una norma antimonopolistica? Vi sembra una regola contro le posizioni dominanti? Non ha ottenuto risposta.

Vi abbiamo chiesto di inserire un tetto pubblicitario per settori, esattamente come avviene in altri paesi, perchè questo è il modo per consentire condizioni di pluralismo e di libera competizione, sia all'interno degli stessi filoni di mezzi di comunicazione (i quotidiani, i periodici, la radiotelevisione), sia al fine di ottenere una redistribuzione più equilibrata delle risorse pubblicitarie. Nulla!

Vi abbiamo chiesto di sancire il principio della separatezza fra la proprietà delle concessionarie di pubblicità e la proprietà dei mezzi di comunicazione, altra norma *antitrust* di tipo classico. Anche su questo è stato risposto di no. Tutte le proposte che tendevano ad inserire nella legge ciò che la Corte costituzionale chiede da anni sono state sistematicamente respinte dal Governo e dalla maggioranza.

Dunque, il soffocamento della libertà di stampa paventato dalla Corte costituzionale resta un pericolo incombente che questa legge non scalfisce; resta per la semplice ragione che voi vi siete rifiutati di accettare la logica che avete predicato finora, quella del mercato, perchè non vi siete preoccupati di inserire norme che allargassero il numero dei soggetti presenti sul mercato in modo che si ottenesse quel pluralismo, quelle aree di libero confronto e competizione che dà il mercato.

Questa ipocrisia a me ricorda un po' quello che sta accadendo in un settore contiguo, quello delle privatizzazioni, dove, non so, ho l'impressione che si parli tanto di privatizzare o non privatizzare, quando poi forse c'è qualcuno in qualche stanza che ha in mente una privatizzazione. E se si fa quella privatizzazione che interessa quel soggetto e i suoi protettori politici, di privatizzazione in questo paese non si parla più. Mi sembra che qui sia accaduta la stessa cosa.

E allora passo al secondo punto di vista su questa legge che mi porta a fare critiche sul filo politico-istituzionale. Questa legge non è stata concepita in termini di pubblico interesse; essa è viziata nel profondo dal fatto che mira soltanto a regolare un traffico, il traffico degli interessi di alcuni gruppi dominanti che godono di protezioni politiche contrapposte. E questo è molto triste per noi, come legislatori, perchè questa impostazione ci ha costretto, come Parlamento, in un vicolo cieco umiliante; con questa impostazione voi ci avete costretto a discutere e votare non regole, non principi, ma norme dietro le quali, ad ogni passo, si nascondevano il nome ed il cognome di un preciso e prepotente interesse individuale che ha aleggiato anche fisicamente su quest'Aula e che compariva in modi diretti o indiretti in ogni replica e valutazione che il Governo faceva sulle proposte di emendamenti, il che è una ferita istituzionale dolorosa e umiliante per il Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Riva, le ricordo che ha quasi raggiunto il termine massimo di 15 minuti.

RIVA. Non ho ancora esaurito i 15 minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quattordici minuti e mezzo, senatore Riva.

RIVA. Bene, signori della maggioranza, non credo che voi vi possiate salvare con l'argomento banale per il quale questa era la migliore delle leggi possibili; questa confessione, a nostro giudizio, significa una cosa grave, cioè che il paese oggi è governato da una coalizione di governo che non è in grado di concepire un codice di garanzia efficace per la libertà dell'informazione. Questo è un dato veramente allarmante perchè la libertà dell'informazione è una delle qualità essenziali in un paese democratico e su questo terreno voi non siete in grado di dare una risposta valida al paese. E allora si fa presto a parlare di grandi riforme istituzionali quando poi, alla prova pratica, si cade in simili trappole.

Devo chiudere rapidamente, ma c'è un'ultima notazione politica che non posso non fare. Mai si era visto un processo di identificazione così pieno, totale, dichiarato, tra un singolo, privato interesse ed una forza politica. È un fattore che abbiamo misurato con pesantezza e con fastidio in questi giorni. Oggi questo fattore appare come un'autentica mina vagante per il sistema politico, perchè oggi è destabilizzante per questa maggioranza. Ma la questione non finisce qui, e dobbiamo dirlo con franchezza. Questa identificazione rappresenta un ostacolo, un vero e proprio macigno anche sul cammino di nuovi sbocchi politici del nostro sistema, per dirla chiara, anche dell'alternativa. La nostra idea è che un'alternativa debba procedere solo a partire da un taglio netto con la pratica del commercio delle indulgenze. L'idea che simili pratiche possano riproporsi all'interno di uno schieramento d'alternativa rischia - diciamo così con serenità - di trasformarsi in una clausola dissolvente di questo grande progetto politico.

Non voglio credere, non posso credere, che le nuove prospettive della sinistra restino appese a questo nodo, ma non sta a noi scioglierlo; la pratica del commercio delle indulgenze la deve smettere chi l'ha costruita e noi confidiamo che questo avvenga. In ogni caso opereremo e vigileremo perchè dal Parlamento sia espulso questo tipo di commercio. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo che ho l'onore di rappresentare, ricordo che noi socialisti abbiamo da sempre sottolineato che il disegno di legge del Governo persegue, nei modi resi possibili dalla difficile mediazione politica, gli obiettivi importanti della certezza e dell'equilibrio del sistema misto radiotelevisivo. Abbiamo anche chiarito che questo provvedimento non rispecchia interamente la nostra impostazione; avremmo voluto direttive e parametri più sicuri e, ad un tempo, criteri meglio ispirati alle esigenze di un settore in forte espansione e in rapido cambiamento. Avremmo voluto una normativa *antitrust* in grado di conciliare meglio la salvaguardia del pluralismo, la competitività e la possibilità di vita e di sviluppo delle imprese italiane pubbliche e private che operano sul mercato internazionale. E tuttavia, una volta raggiunta l'intesa possibile di Governo sulla materia, ci siamo

attenuti, come è nostro costume, al principio del rispetto e della leale applicazione degli accordi in sede parlamentare.

I senatori socialisti in Commissione ed in Aula hanno recato un significativo contributo di chiarezza e di idee; abbiamo in particolare rimarcato, pur con le riserve che ho prima espresso, che la legge ricerca un realistico equilibrio tra il polo pubblico ed i privati, non preclude l'ingresso di nuovi gruppi, lascia spazio alle emittenti radiofoniche e televisive minori che operano sul piano locale e nazionale.

Onorevoli colleghi, in questo dibattito troppo spesso si è dato corso ad una manipolazione dei termini oggettivi della questione e quindi ad una rappresentazione adulterata e di comodo della realtà. Il contrasto non è già, onorevoli colleghi, tra i difensori ostinati del monopolio o dell'oligopolio privato, da una parte, ed i paladini intransigenti della concorrenza, dall'altra; il conflitto e la dicotomia sono tra chi intende favorire - come noi vogliamo - il consolidamento del sistema misto, che si è andato affermando in tutta Europa e che da noi è espressione e specchio del vitalismo della società italiana, e, sul versante opposto, i fautori di un impossibile riflusso all'età dell'oro del monopolio, con un pluralismo simulato, inevitabilmente sottoposto ai vincoli dell'assistenzialismo. Non volevamo né vogliamo una legge non garantistica fino al limite del dirigismo burocratico; volevamo e vogliamo, al contrario, una legge equilibrata, non punitiva, promotrice di sviluppo, capace di dare certezza a tutti ed ispirata, in primo luogo, alla tutela degli interessi oggettivi dei cittadini che vivono in una società moderna ed aperta come la nostra. Una legge, insomma, capace di vedere lontano.

Signor Ministro, nel ringraziarla della collaborazione che abbiamo particolarmente apprezzato in questo lavoro, in queste intense giornate, noi non possiamo nascondervi, sotto il profilo politico, quanto è avvenuto nel corso della discussione al Senato. Abbiamo vissuto momenti di enorme tensione, che hanno scosso la maggioranza. Il nostro voto, le nostre argomentazioni e i nostri comportamenti sono sempre stati utilizzati a sostegno del Governo e secondo la regola fondamentale di leale solidarietà della maggioranza.

Votando oggi la legge, noi non ci nascondiamo le preoccupazioni politiche che derivano dalla prova di questi giorni e ci aspettiamo dal Governo un impegno idoneo ad aprire la strada alla revisione e ai miglioramenti che sono necessari per conferire alla legge stessa quella coerenza di impianto che per noi resta essenziale. Per parte nostra restiamo, infine, convinti che dalla confusione politica, dalla conflittualità esasperata e dalla prassi di perenne riddiscussione delle intese raggiunte non possa venire alcun bene né per il Parlamento né per il Governo né per il paese.

Onorevoli colleghi, queste sono le motivazioni, ponderate e serene, che accompagnano il voto favorevole dei senatori socialisti. (*Applausi dalla sinistra*).

PECCHIOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo non ci siano dubbi sul nostro voto contrario. Tuttavia

non era scontato. Pur fortemente critici verso il disegno di legge governativo, verso le incredibili manovre ed i *diktat* che ne hanno segnato il cammino, i senatori comunisti hanno tenacemente lavorato con intenti costruttivi. I nostri emendamenti non erano di bandiera; dietro ad essi stava anche la speranza, non infondata, di poter alla fine votare una buona legge.

Dopo sedici anni di deliberata espropriazione del Parlamento, impedito a legiferare in una così delicata materia, si erano ormai determinate condizioni che imponevano di varare una normativa *antitrust* nel settore dell'informazione.

Si andava verso il dibattito in Aula con alcune possibili convergenze tra opposizione e settori rilevanti della maggioranza, come poi ha confermato la sconfitta del Governo nel voto che ha regolato in modo civile e responsabile le interruzioni pubblicitarie.

Come ha reagito il Governo a tutto questo? Facendo pendere fino all'ultimo la minaccia del ricorso al voto di fiducia per condizionare e bloccare il Senato e la sua stessa maggioranza. La minaccia - avallata dallo stesso ansioso accorrere del Presidente del Consiglio in uno dei passaggi più delicati della legge - all'ultimo momento è rientrata. Ma il fatto stesso che sia stata avanzata è segno insieme di debolezza e di arroganza.

Prima di riferirmi ai punti specifici che ci inducono al voto contrario, vorrei tornare un momento sulle argomentazioni d'insieme, ed in primo luogo sulla tesi difensiva e imbarazzata secondo cui questa legge, stante le divisioni della maggioranza, sarebbe l'unica possibile. Mi consenta il senatore Golfari: com'è possibile dire che si è cercato «di garantire il pluralismo nella misura più ampia possibile anche se si sarebbe potuto fare di più qualora ci fosse stato il consenso necessario»? Il collega Golfari dimentica che il pluralismo dell'informazione non è qualcosa di negoziabile: è un bene in sé, è un valore costitutivo della democrazia, perchè la crisi del pluralismo nella comunicazione e nell'informazione - come ricorda anche un recente appello di docenti universitari - costituisce «una grave lesione del quadro costituzionale delle garanzie della libertà di pensiero, di parola, di stampa e del lavoro».

È proprio questa la ragione dell'incalzare ormai di lunga data della Corte costituzionale, con ripetute ma sempre eluse sentenze, fino a quella del 1988 che ha messo alle strette il Governo. Qual è stato invece il punto di arroccamento dei più ostinati fautori del disegno di legge governativo? L'inverosimile pretesa di ricondurre sostanzialmente i problemi dell'informazione a pura e semplice attività di impresa.

La vicenda sembra cioè aver perso la fisionomia di scontro sulla libertà di informazione per assumere quella di contesa tra potentati economici concorrenti. Si sostiene che di fronte ai processi di internazionalizzazione non si possono demonizzare le concentrazioni come un male in sé. La questione sarebbe quella delle dimensioni ottimali per stare sulla scena europea e mondiale dove agiscono grandi gruppi multimediali. In proposito, il senatore Acquaviva è stato estremamente esplicito: secondo lui questa è l'esigenza «primaria».

Dunque non è forzato dire che ci troviamo in presenza di una perfetta sintonia con Berlusconi che, cavalcando futuri scenari, esorta a

non attardarsi in dibattiti «da pollaio». Ma il problema non è questo. La disciplina giuridica – lo ha ricordato in passato anche il Garante per l'editoria – non è fatta contro le concentrazioni che rientrano nei limiti fisiologici. Essa deve invece porre dei limiti agli eccessi di concentrazioni che rappresentano fatti patologici. Il punto è questo!

Il caso italiano – lo abbiamo detto ampiamente nel dibattito in Aula – rappresenta un'anomalia in tutto l'Occidente. Non voglio tornare sui dati che dimostrano il predominio di fatto di un unico imprenditore, la Fininvest, nel settore televisivo privato e di un numero ristrettissimo di soggetti nell'intero sistema. Voglio invece ricordare che l'Italia è l'unico paese nel quale esiste una penetrazione così massiccia delle imprese industriali e finanziarie nell'informazione. Quale ne sia la logica lo sappiamo molto bene: condizionare le scelte economiche del Governo offrendo in cambio organizzazione del consenso a favore delle forze di Governo. Ecco il senso dei 16 anni di vuoto legislativo che ora, in assenza di normative *antitrust*, ha visto la Fininvest trangugiare anche la Mondadori. Ecco i lunghi mesi di ostracismo ai lavori della Commissione fino a costringerci a drammatizzazioni come l'occupazione dell'Aula.

Vengo ora, in estrema sintesi, a qualche considerazione di merito. Ho già detto che consideriamo un fatto di grande importanza la fuoriuscita da quella che giustamente Norberto Bobbio ha chiamato «la legge della giungla». Non solo. Su alcuni aspetti della legge che stiamo per votare si avverte l'influenza delle nostre proposte. Anche per questo nel corso delle votazioni ci siamo in alcuni casi astenuti o, laddove sono state accolte le nostre proposte migliorative, abbiamo votato a favore, come per l'istituzione del Garante.

Infine vi è un fatto che ho già sottolineato, cioè che su uno dei punti emblematici e qualificanti la legge non è più quella del Governo. Non sarà cioè più possibile ledere l'integrità delle opere cinematografiche, teatrali e musicali. Il fatto che l'uso della pubblicità dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e degli utenti è una conquista civile dietro la quale – non lo si dimentichi – c'è da oltre un anno il peso di un forte movimento di opinione pubblica e della cultura. Ed appare addirittura sconcertante – mi riferisco tra l'altro a quella parte del gruppo dirigente socialista che più si sta dimostrando carente di senso della misura – che si aprano fuochi di guerra, che si incrocino minacce di tutti i colori per una norma, quella sugli *spots*, che è semplicemente rispettosa degli interessi dei cittadini.

Ma detto questo i connotati di fondo della legge ne fanno un provvedimento del tutto inadeguato a fronteggiare la situazione. Le norme anticoncentrazione che la maggioranza si appresta a votare sono del tutto insufficienti, fortemente arretrate rispetto a qualsiasi moderna legislazione *antitrust*. Ci si è di fatto limitati a ratificare una situazione di monopolio nel settore privato che anche la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva di interessi e di diritti costituzionalmente protetti. Noi abbiamo proposto di limitare a due il numero massimo di reti televisive nazionali attribuite ad un solo soggetto; abbiamo proposto di considerare le proprietà dei settimanali, oltre che dei quotidiani, data la loro rilevanza nella formazione dell'opinione pubblica; abbiamo proposto di stabilire che un solo soggetto non possa raccogliere più del 20 per cento

della pubblicità complessiva, perchè il controllo di queste risorse, come nel caso del gruppo Fininvest-Mondadori, che ne detiene ben il 43 per cento, è mezzo per condizionare a proprio vantaggio tutto il settore. Queste nostre proposte sono state respinte e in più vi è stato l'incredibile, lunghissimo rinvio dell'entrata in vigore delle norme anticoncentrazione votate dalla maggioranza in contrasto con quanto già approvato in Commissione. Non riusciamo a trovare alcuna motivazione plausibile a questo rinvio, nè il Governo ha fornito argomenti accettabili.

Infine su due altri aspetti essenziali il nostro dissenso è radicale: mi riferisco al fatto che si è aperta la strada alla privatizzazione degli impianti di telecomunicazione e al prevalere di una visione centralistica, che esclude o delimita fortemente la partecipazione delle regioni e dei comuni.

Sono queste le ragioni essenziali del nostro voto contrario. Per concludere voglio aggiungere che anche da questa vicenda viene più che mai confermato il nostro giudizio severo su questo Governo. Un Governo sempre più lacerato, inerte, senza idee e senza fiato rispetto ai gravi problemi che sempre più si aggrovigliano, che esce ancora più debole e screditato da questa prova. Occorre prendere atto, cari colleghi, che con le vecchie logiche non si può più governare, occorre vedere i tanti segni presenti nella realtà del paese - e anche questa Assemblea ne ha fornito testimonianza - che dimostrano il premere di esigenze, di potenzialità e di domande nuove.

Continuare ad eluderle comporterebbe prezzi gravissimi per la vita democratica. Anche per questo ci sentiamo così fortemente impegnati in questa battaglia, che resta aperta e che continueremo con ogni energia in Parlamento e nel paese. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questa legge, che considera per molti aspetti positiva e per qualche altro degna di un'ulteriore riflessione, da affidare alla normale dialettica parlamentare di un bicameralismo paritario.

Poniamo un punto fermo rispetto alla carenza di normative adeguate ai tempi che viviamo; apprezziamo complessivamente il risultato di un lavoro faticoso svolto in Commissione e sviluppatosi successivamente in Aula e in numerosi incontri e confronti che abbiamo avuto con le forze che sostengono l'azione del Governo. Vorrei, perciò, ringraziare il relatore - al quale naturalmente non perdono di avermi sottratto molto del tempo destinato al Gruppo democristiano, essendo egli il relatore all'Assemblea -, lo ringrazio per la fatica e per l'opera intelligente che ha svolto anche ai fini di realizzare apprezzabili convergenze. Ringrazio il ministro Mammi per la collaborazione che ha offerto.

Onorevoli colleghi, viviamo in un periodo in cui la tendenza alla concentrazione è favorita da una serie di esigenze correlate all'inserimento del nostro paese all'interno della Comunità economica europea.

Il problema è che, nonostante il lodevole tentativo di porre dei limiti alla concentrazione ad avere un soggetto esclusivo, il paese vive oggettive difficoltà.

La concorrenza può essere considerata attentamente dal legislatore come una esigenza del pluralismo e quindi come uno degli elementi propri di una democrazia avanzata e industriale come la nostra; il legislatore può solo dettare regole all'interno delle quali possa realizzarsi la concorrenza, ma non possiamo creare la concorrenza. Il legislatore non è in grado, oltre le regole, di realizzare anche una più libera competizione: sono le forze in campo che dovrebbero esprimersi in questa direzione. Ma le forze sono molto esigue e forse anche molto deboli: questo è il punto più delicato del momento politico ed economico che attraversa il nostro paese.

Abbiamo disciplinato uno solo dei due vincoli che, messi insieme potevano formare oggetto di una riflessione che probabilmente avrebbe richiesto più tempo anche ai fini di una maturazione migliore della questione. L'impianto della legge è quello che è e risolve solo il vincolo alla concentrazione, ma non risolve l'altro, quello del vincolo alla raccolta pubblicitaria. Questi due dati - come ho già avuto modo di affermare ieri sera apprezzando la presenza di un emendamento in questa direzione del senatore Fiori - avrebbero probabilmente consentito una disciplina più coerente dal punto di vista generale perchè avremmo - seppure virtualmente - posto le condizioni per mettere in campo quattro soggetti pubblicitari. Ma il vincolo alla concentrazione però c'è: non possiamo dimenticare di averlo voluto in modo anche caparbio.

Abbiamo una procedura parlamentare - vorrei dirlo amichevolmente, ma non so se posso usare ancora tale avverbio con l'irascibile collega Fabbri - che affida un'istruttoria alle Commissioni senza però conferire a quelle una delega vincolante. Apprezzo il lavoro delle Commissioni ma non ritengo che quest'Aula si debba limitare alla ratifica di quanto è stato svolto nelle Commissioni parlamentari. Del resto, trovo molta resistenza intorno ad una riserva d'Aula che è tutta contenuta nella Carta costituzionale ed esplicitata anche all'interno del nostro Regolamento. Basta un «mini-dissenso» - e il collega Fabbri lo sa per una questione che sta dinanzi alla Commissione giustizia - per interessare l'Aula anche su questioni minori. La centralità del Parlamento è e resta la centralità dell'Assemblea dove si sviluppa il dibattito, si approfondiscono ulteriormente le questioni e si risolvono anche, rispetto a nodi non politici, questioni che non sono state mai oggetto nè di accordo nè di disaccordo, come a proposito degli *spots* pubblicitari.

Per quanto concerne il tetto pubblicitario, le auguro, onorevole Ministro, che nella sua fatica ulteriore nell'altro ramo del Parlamento possa aver apprezzato la serietà delle questioni che sono state poste dal nostro Gruppo: dico «dal nostro Gruppo», perchè sono state poste, oltre che da colleghi dissenzienti, che la maggior parte degli organi di

informazione ritiene essere solo quelli della sinistra democristiana, anche dal presidente del Gruppo dei senatori democratico-cristiani. Il limite posto alla pubblicità della RAI non ci convince. E l'argomento che, in tal modo facendo, avremmo commercializzato la RAI è spiegazione speciosa e niente affatto persuasiva; il tetto pubblicitario si riferisce a indici di affollamento predeterminati, nell'ambito dei quali la RAI potrebbe entrare liberamente sul mercato, non per commercializzarsi, ma per guadagnare, facciamo il caso, 100 anzichè essere costretta ad accontentarsi di 50. Questa, signor Ministro, è una questione che le abbiamo posto e che le poniamo in quest'Aula del Parlamento, nella speranza che quel civile confronto tra forze politiche non possa scadere fino agli insulti, come spesso capita, nei rapporti politici, anche fra partiti della maggioranza.

Devo dare una motivazione pubblica anche rispetto ad alcune distorsioni giornalistiche; sono stato chiamato direttamente in causa. Poichè in Aula è mia consuetudine consultarmi con i membri dell'Ufficio di Presidenza del mio Gruppo, anche sulle interruzioni pubblicitarie abbiamo fatto una valutazione collegiale. Dire che la «sinistra DC» è stata dissenziente su questo piano, significa ridurre la portata di un risultato che noi abbiamo intenzionalmente voluto, anche se alcuni colleghi possono non dividerlo. Questo non è avvenuto a danno di quella doverosa solidarietà nei confronti del Governo ma perchè questo punto è stato oggetto di attenzione in quest'Aula e soltanto in quest'Aula, attraverso emendamenti, e non è stato da nessuno richiamato come nodo da definire all'interno di un corretto rapporto di maggioranza. Ecco perchè ritengo che il risultato acquisito sia stato realizzato con coscienza in piena libertà di valutazione... *(Applausi dal centro)*... da parte del Gruppo democratico cristiano. Potrei fare l'elenco dei senatori che non sono collocati all'interno dell'area di sinistra, ne avrei in abbondanza: l'80 per cento dei senatori si è espresso liberamente a favore.

Come liberamente, senatore Pecchioli, si è espresso il Gruppo della Democrazia cristiana al Senato, sull'intera legge: non escludo che il Governo, in alcune circostanze, abbia bisogno di sapere se intorno ad una questione nodale abbia o non abbia la solidarietà della sua maggioranza e quindi di porre la fiducia.

Non vorrei inoltrarmi lungo un cammino che appare ultroneo, che va al di là di questa legge. Lo faremo anche di qui a poco in seno alla Giunta per il Regolamento per stabilire corretti rapporti parlamentari, in stretta aderenza con lo spirito del Costituente che voleva i Governi nascere su una mozione di fiducia e morire su una mozione di sfiducia e quindi per rendere possibile il superamento della fiducia, ossia mediante una dichiarazione politica del Governo sulla importanza della questione in esame fino ad annunciare le dimissioni in caso di reiezione della sua proposta.

Ringrazio il presidente Andreotti per aver soltanto chiesto al Consiglio dei ministri una autorizzazione ad apporre la fiducia solo in caso di rischio effettivo: il rischio, del resto, rientra in un apprezzamento discrezionale del Governo che nessuno di noi può contestare.

Questo Gruppo si è espresso in modo palese e liberamente, ed ha ottenuto dei risultati, senza costringere il Governo a mettere la fiducia.

Probabilmente – me lo consenta – se il senatore Lipari avesse ridotto all'essenziale le questioni, anzichè disperdersi in decine di emendamenti su singole normative, avremmo dato anche all'esterno una immagine diversa.

Sul punto della direttiva CEE vorrei dire – e io ricordo che l'ex ministro Fabbri, oggi collega presidente di Gruppo, è stato anche Ministro degli affari europei – che essa indica per i paesi comunitari che gli spettacoli – parlo degli spettacoli cinematografici – non possono essere interrotti più di una volta nell'arco di 90 minuti. Ci vogliamo adeguare, senatore Fabbri? Siamo europei o fingiamo d'esserlo? Come vogliamo comportarci rispetto ad una direttiva comunitaria che pure ci deve vedere impegnati? (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

Ecco perchè ritengo che da questo punto di vista è apprezzabile il lavoro fatto: se su questo punto il dissenso c'è e permane, il dissenso può essere valutato liberamente nell'altro ramo del Parlamento: errori, omissioni, distrazioni, possono essere sempre corretti fino a quando c'è il bicameralismo paritario.

Il punto più rilevante della legge è l'intreccio emittenza-giornali: avere realizzato una disciplina stringente è un dato positivo che mette in una posizione secondaria, quindi di una gerarchia di valori minore, il resto che avremmo desiderato potesse essere meglio valorizzato. Dettiamo una regola secondo cui si possono avere fino a tre reti, in concessione, ma non si possono avere giornali. Avremmo forse preferito che fosse fissata solo la regola, e ciascuno potesse più liberamente decidere; ciò non è stato possibile. Valutiamo essenziale, come connotato di questa legge, l'aver regolamentato l'intreccio tra le emittenze e i giornali: collega Fabbri, come tu auspichi che ci possa essere un miglioramento, ed è legittimo, nell'altro ramo del Parlamento, io auspico che su altri versanti, quello del tetto pubblicitario, ad esempio, ci possano essere miglioramenti.

Onorevoli colleghi, la dialettica parlamentare deve portare a far avanzare il ragionamento, non a farlo indietreggiare. Abbiamo valutato le conseguenze di una assenza di normativa rispetto ad una normativa imperfetta e abbiamo fatto lo stesso ragionamento di Fabbri: credo che siamo paritari. Al termine di questo ragionamento è in noi il convincimento che abbiamo svolto un lavoro positivo; il risultato politico è rilevante e lo apprezziamo: invito perciò i colleghi tutti della Democrazia cristiana a dare voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro e dal centro sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, immagino a titolo di dissenso dal proprio Gruppo, il senatore Elia. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi senatori, credo che sia necessario motivare brevemente l'atteggiamento nel voto di chi, come i senatori Granelli e Cabras, membri della direzione nazionale della Democrazia cristiana, come il senatore Andreatta ed altri colleghi, la pensa come me su questo tormentato disegno di legge.

Non è da oggi che in varie sedi gli esponenti più impegnati della sinistra democratico-cristiana hanno conferito un massimo di valore

istituzionale al problema del sistema delle comunicazioni di massa, editoria e radiotelevisione. Chi si chiede il perchè di questa tensione così acuita e di una enfasi politica conseguente, non ha che da leggere le considerazioni sulla videopolitica del nostro massimo politologo, Giovanni Sartori: «Il potere politico della televisione o videocrazia può, infatti, deformare il sistema democratico, non solo trasformare l'*homo sapiens* nell'*homo insipiens*, può anche deformare questo sistema, distruggendone i presupposti pluralistici che ne condizionano un fisiologico svolgimento». Nè è casuale che successivamente Sartori abbia congiunto nella sua relazione a Capri per il convegno dei giovani imprenditori la polemica sulla videocrazia con quella circa il trapianto in Italia del sistema presidenziale. Da noi il parametro di diritto positivo in tema di pluralismo è rappresentato, oltre che dall'articolo 21 della Costituzione, dalle sentenze n. 148 del 1981 e n. 826 del 1988 della Corte costituzionale. Salvo che in alcuni interventi, (mi riferisco in particolare a quello del collega Lipari, robustamente argomentato, e a quello del collega Riva), è mancata la valorizzazione di queste pronunce. Il ministro Mammi è un uomo fortunato: gli incauti ma calcolati acquisti della Mondadori hanno steso un velo di oblio su quelle sentenze e hanno conferito una sorta di plusvalore agli emendamenti concordati da questo simpatico sensale nell'aprile dell'anno scorso. Credo che il ministro Mammi sappia che in arabo *simsar*, da cui la parola italiana, significa «mediare, mediazione» in senso buono e che quindi il termine che gli ho riferito non ha nulla di spregiativo.

La Corte condiziona la fine del monopolio radiotelevisivo a sicure, effettive garanzie del fondamentale valore del pluralismo e constata, nel 1988, che il rischio di oligopolio privato è già divenuto realtà. Se il richiamo alla provvisorietà della legge n. 10 del 1985, meglio conosciuta come «legge Berlusconi», l'ha fatta salva in via temporanea, l'ultima sentenza contiene già nei suoi enunciati una esplicita, annunciata illegittimità di questa legge ove essa tendesse a diventare definitiva.

Il pluralismo, in tutte le sue varie articolazioni e precondizioni (la sentenza del 1988 prevede anche una equilibrata distribuzione delle risorse pubblicitarie) è considerato un valore fondamentale non solo per il concreto esercizio dei diritti *ex* articolo 21 e, anche su altro piano, di quelli *ex* articolo 41 della Costituzione, ma anche perchè esso rappresenta la garanzia della moderna divisione ed equilibrio dei poteri che non è più, certamente, quella immaginata da Montesquieu, ma deve pur sempre, in un quadro mutato, garantire lo stesso obiettivo: la divisione dei poteri, cioè deve assicurare la limitazione del potere.

A questa stregua, la legge che è stata sottoposta al nostro esame soffre pur sempre di un evidente squilibrio a favore del potere televisivo privato. La doppia limitazione imposta alla RAI, indici di affollamento più bassi e tetto pubblicitario, la preferenza accordata nella ripartizione delle frequenze a concessionari che si giovano della abusiva occupazione dell'etere, la mancanza di specifiche limitazioni rispetto ai singoli mercati, rilevanti specialmente per la pubblicità radiotelevisiva, confermano le gravi riserve espresse dai senatori Andò, Lipari e Andreatta. Si tratta di problemi che restano aperti, come ha riconosciuto il relatore Golfari e che danno al nostro lavoro il valore di un primo tempo di un *match* calcistico con i tempi supplementari del bicameralismo attuale.

Noi non disconosciamo, comunque, l'importanza delle norme contenute nella prima parte dell'articolo 15, ma restano gli squilibri di cui ho parlato a favore di un potere privato esorbitante e che in un sistema misto come è divenuto quello radiotelevisivo attuale, ben diverso dall'altro di riserva esclusiva governato dall'articolo 43 della Costituzione, chiama in causa anche il rispetto del principio di eguaglianza tra RAI ed altro soggetto operante nel campo della televisione, principio che si sembra violato a danno del servizio pubblico, dei *let comers*, di quelli che non sono ancora entrati, che aspettano di entrare nel mercato televisivo e degli stessi utenti, come acutamente ha rilevato nella sua bozza di parere il senatore Mazzola. Perchè il Partito socialista attribuisce tanto rilievo al fatturato pubblicitario di un'impresa o di un sistema privato di imprese da farne la *ratio legis* di questo provvedimento? Ho compulsato l'intervento del senatore Acquaviva, ma non mi è riuscito di trovare alcun collegamento tra le ispirazioni di cultura politica delle socialdemocrazie europee ed il *favor* per il polo privato. «*Quaesivi et non inveni*», collega Acquaviva. Ma io sono un uomo paziente e mi aspetto che l'amico ministro Ruffolo tratti su «*Micromega*» dei rapporti tra riformismo socialista e potere televisivo privato, magari per la penna di Paolo Flores d'Arcais, perchè io ne capisca di più in questa misteriosa materia. (*Commenti*). Certo è che le responsabilità del Partito socialista italiano in questa vitale questione sono gravi e gravissime sono quelle del suo *leader*; perchè, mentre vogliamo entrare in Europa, ci avviciniamo ad una situazione di tipo brasiliano, in cui si verifica il massimo di espansione del potere politico del padrone televisivo. La cosa non dovrebbe poi dispiacerci troppo come sinistra democristiana: se questo è il riformismo del Partito socialista italiano, e i vostri comportamenti qui pesano più dei messaggi e delle parole istituzionali che verranno da Rimini, ci sarà spazio anche per il nostro riformismo di cattolici democratici. Semmai, sarà cura del riformismo post-comunista rendersi compatibile a fini di un'alternativa con la vostra politica sulla radiotelevisione. (*Generali commenti*).

E chiediamo: chi è più progressista e conservatore in questo campo? Se fossimo cattivi, augureremmo agli eredi del comunismo le stesse pene da coalizione che soffriva ieri in quest'Aula il presidente Mancino, al quale va tutta la nostra solidarietà e la nostra comprensione. (*Ilarità*). Perchè *sunt certi denique fines* anche nelle coalizioni. Al di là di certi limiti la coalizione è messa in pericolo dalla perdita di valore della coalizione stessa; è messa in pericolo dalla perdita di valore della politica come tale. Va bene il «*pacta sunt servanda*», ma contano anche la qualità e la legittimazione democratica dei patti. Questo dico perchè gli accordi in tema di pubblicità televisiva non sono stati preceduti da alcun dibattito in nessuna sede di partito della Democrazia cristiana. Se fossimo stati ascoltati, avremmo proposto una norma transitoria che prevede, oltre alla progressiva abolizione del tetto, la trasformazione della natura del canone in un corrispettivo per i servizi prestati dalla RAI e una progressiva eliminazione del tetto pubblicitario per la RAI.

Ministro Mammi, bisogna accrescere la responsabilità aziendale della RAI: questo è stato l'unico effetto positivo dell'intervento della

televisione privata. Infatti, come autorevolmente è stato detto, solo il mercato sconfigge la corruzione e - aggiungo io - sconfigge il condizionamento politico sulla RAI, favorisce gli utenti e, in definitiva, anche l'Erario e le casse dello Stato, come ha anticipato il senatore Andreatta. L'onorevole Mammi ci vuole terrorizzare con la corsa all'*audience*, ma di questo - va pur detto - deve tener conto anche la migliore stampa di informazione in tutti i paesi democratici.

Va da sè che il nostro dissenso si appunta anche sulla tempistica lassista relativa all'applicazione scadenzata di alcune delle norme fondamentali di questo testo di legge. Tutto dunque ci induce a votare contro o ad astenerci; se non tutto, molto. Ma dopo un lungo dibattito interno, vogliamo sottolineare alcune motivazioni di tipo puramente istituzionale che contrassegneranno la nostra condotta. Vogliamo sfruttare a fondo le risorse del bicameralismo e non far cadere il telaio sul quale la Camera dei deputati, se lo vorrà, potrà essere una trama che risolva i problemi lasciati aperti da noi. Tra questi non annoveriamo il risultato del voto sugli *spots* (l'emendamento Lipari sull'articolo 7) che non ci appare sostanzialmente antitetico ad altre norme.

Inoltre - e qui parlo anche come *ex* Presidente della Corte costituzionale - l'esperienza mi dice che è meglio che la Corte costituzionale possa pronunciarsi non su un vuoto di disciplina ma su una disciplina già esistente, perchè in questo modo essa può operare in una chiave che è più consentanea al nostro sistema che vuole un giudizio sulle leggi piuttosto che una attività promotrice di riforme da parte della Corte. Se però il vuoto permanesse, allora dico ai colleghi della Consulta: il tempo delle sentenze-monito è finito! Come nei suoi grandi momenti la Corte suprema degli Stati Uniti, ebbene, anche la Corte italiana sappia assumere quella capacità di promozione e di guida di un processo di graduale e sostanziale pluralizzazione del sistema radiotelevisivo. (*Generali commenti. Vivaci proteste dal centro e dalla sinistra. Applausi dall'estrema sinistra*).

È soltanto pensando a quello che la Corte ha fatto nel 1974, quando ha prescritto alcune linee di riforma della televisione pubblica, che mi riferisco a questa esperienza e a quella con cui la Corte americana ha promosso il riproporzionamento dei collegi elettorali al numero degli elettori.

FALCUCCI. Basta!

CALVI. Stiamo tollerando troppo! (*Proteste dal centro. Repliche da altri settori del centro*).

ELIA. È soltanto per questi motivi che voteremo a favore di questa inadeguatissima legge ed invitiamo anche gli altri partiti laici a guardare, nell'altra Camera, al contenuto dei fatti e a non difendere acriticamente, riducendo il ruolo del Parlamento ad un triste rito ratificatorio. La sorpresa sull'articolo 7, del resto fuori del cono d'ombra dei *pacta conventa*, è stato uno dei rari momenti gratificanti nella *routine* del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Se lei votava a favore non aveva diritto di parlare.

MANCIA. Voti contrario e si dimetta dagli accordi di maggioranza!

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È un'indecenza! (*Clamori in Aula*).

ELIA. Infine - e concludo - abbiamo raccolto le bandiere del pluralismo che altri ha lasciato cadere nella polvere di una strada che, se percorsa fino in fondo, non può non condurci alla crisi finale della nostra democrazia. (*Vive proteste dal centro, dalla sinistra e dalla destra. Repliche dall'estrema sinistra*).

In questo momento difficile, signor Presidente, sentiamo accanto a noi le grandi ombre di De Tocqueville e di Luigi Sturzo ed è da questa buona compagnia, oltre che dalle nostre buone ragioni, che prendiamo coraggio per continuare senza timori il nostro cammino. (*Vivi, prolungati applausi dei senatori Cabras, Granelli, Guzzetti e Lipari, dal centro e dall'estrema sinistra. Congratulazioni dei senatori Lipari e Fiori. Proteste dal centro, dalla sinistra e dalla destra. Generali commenti*).

FIORI. Senatore Elia, lei restituisce dignità al Parlamento. (*Vive proteste dal centro e dalla destra. Richiami del Presidente*).

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Adesso dovrebbe parlare il Capogruppo della Democrazia cristiana!

PRESIDENTE. Senatore Elia, lei ha annunciato voto positivo; avrebbe dovuto dirlo prima perchè non avrei potuto darle la parola. Avrebbe potuto quanto meno dirlo all'inizio, chiedendo una deroga che io le avrei concesso. Invece lei ha chiesto di parlare in dissenso dal suo Gruppo; poi, ha annunciato di votare a favore.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È una grande scorrettezza! (*Generali commenti. Proteste dal centro, dalla sinistra e dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho detto al senatore Elia, nel momento in cui mi chiedeva la parola, che gliela concedevo per dichiarazione di voto, «immagino a titolo di dissenso dal suo Gruppo». (*Prolungate proteste dal centro, dalla sinistra e dalla destra. Richiami del Presidente*).

Richiamo al Regolamento

RASTRELLI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, il richiamo al Regolamento l'ho già fatto io; comunque lo faccia anche lei. (*Clamore in Aula. Generali commenti*). Prego di osservare il silenzio. La seduta continua!

Senatore Rastrelli, ha facoltà di parlare.

* RASTRELLI. Tutte le Presidenze del Senato, ed obiettivamente anche la sua, hanno sempre visto nel Regolamento non soltanto una questione di forma, ma anche una questione di sostanza.

L'intervento cocente del senatore Elia si è posto al di fuori e al di sopra di ogni norma regolamentare e lei lo ha consentito, non sappiamo per quali motivi.

Avrebbe dovuto, notata l'insofferenza dell'Aula, impedire al senatore Elia di infastidire l'Assemblea con le sue frustrazioni! (*Vive proteste dall'estrema sinistra, dal centro e del senatore Lipari. Repliche dal centro, dalla sinistra e dalla destra*)

LIBERTINI. Sei tu che infastidisci l'Assemblea!

BOZZELLO VEROLE. Ha ragione!

RASTRELLI. Le frustrazioni personali del senatore Elia e dei suoi amici non ci interessano! (*Reiterate proteste dall'estrema sinistra*).

LIBERTINI. Vergogna!

RASTRELLI. Male fate, colleghi comunisti, solo perchè in questa circostanza vi viene comodo, ad ascoltare gli utili idioti nel voler in questo momento sostenere una tesi contraria al Regolamento. (*Reiterate proteste dall'estrema sinistra. Repliche dalla destra. Generali commenti*).

BATTELLO. Reazionario!

VOCI DALL'ESTREMA SINISTRA. Buffoni!

RASTRELLI. Noi chiediamo formalmente che l'intervento del senatore Elia venga stralciato dal verbale, perchè non fa parte del verbale di questa Assemblea. Avremmo così ristabilito l'ordine formale e avremmo dato anche una lezione di stile a chi, in virtù dei suoi precedenti, ritiene di poter dare lezioni all'Assemblea del Senato e di non soggiacere alle norme del Regolamento. (*Proteste dall'estrema sinistra e dei senatori Cabras e Guzzetti. Repliche dal centro, dalla sinistra e dalla destra. Richiami del Presidente*).

Non consentiremo nessuna modificazione solo perchè il vostro interesse politico contingente vi spinge in questo momento a sopportare questa offesa al Senato della Repubblica! (*Applausi dalla destra*). Signor Presidente, chiediamo perciò che l'intervento del senatore Elia sia stralciato dal verbale. (*Clamore in Aula. Reiterati richiami del Presidente*).

Non ne fa parte! Non ha la dignità di far parte di un lavoro parlamentare! (*Proteste dall'estrema sinistra e dei senatori Cabras, Guzzetti, Lipari e Granelli. Repliche dalla destra e dal centro*).

LIBERTINI. Sei tu che offendi il Parlamento!

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, mi consenta di replicare alla sua osservazione. Quando ho dato la parola al senatore Elia ho detto: «per

dissenso, immagino, dal suo Gruppo», perchè non potevo dargliela che in dissenso.

Nel momento in cui il senatore Elia, alla fine, ha annunciato – o mi è parso di capire – il voto favorevole, io l'ho richiamato dicendo che non avrebbe avuto facoltà di parlare se annunciava il voto favorevole.

È sufficiente che gli atti del Senato registrino queste mie parole; non ho altro da aggiungere. (*Proteste dalla destra e dal centro*). Basta che gli atti registrino che ho dato al senatore Elia la parola per dissenso (perché questo era il solo motivo per cui gliela potevo dare; e lei, senatore Rastrelli, ha ragione di richiamarsi a tutti i precedenti del Senato), e basta che gli atti registrino che ho richiamato il senatore Elia nel momento in cui ha annunciato il voto favorevole. (*Proteste dal centro e dalla destra. Applausi dall'estrema sinistra*).

MANCIA. E allora, per coerenza, il senatore Elia voti contro e si dimetta da Presidente di Commissione.

PRESIDENTE. A quel punto aveva finito il suo intervento: come potevo toglierli la parola? La questione è risolta – ripeto – con la pubblicazione degli atti, dove compare il mio richiamo. (*Generali commenti*).

Ripresa della discussione

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, devo sottoporre una questione minore: quindi chiedo scusa per questa graduazione.

Parlo invocando l'articolo 103, comma 1, del Regolamento, ai fini del coordinamento, e presento questa richiesta da me sottoscritta insieme ai colleghi Fabbri, Malagodi, Covi e Bono Parrino. La leggo precisando che non è un ordine del giorno, ma solo una proposta di coordinamento presentata ai sensi dell'articolo 103:

«I sottoscritti senatori richiamano l'attenzione del Senato – ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento – sulle disposizioni già approvate dall'Assemblea di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame, concernenti le interruzioni pubblicitarie delle opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali che dettano discipline tra loro contrastanti e, rilevata l'opportunità di una armonizzazione delle predette norme, nonchè la necessità...

RASTRELLI. Non è materia di coordinamento!

MANCINO. ...che siano stabiliti criteri e norme per l'esatta identificazione...»

RASTRELLI. Lo ripeto: non è materia di coordinamento.

MANCINO. Non chiedo votazioni. Facciamolo apprezzare al Presidente del Senato. «...di autori di opere» – aspetto che manca nella norma – «frutto della creatività di una pluralità di soggetti, nonché per garantire la reciprocità di trattamento sul piano internazionale» – non a caso nelle mie dichiarazioni di voto ho invocato la direttiva comunitaria – «tra autori italiani e stranieri; impegnano il Governo ad adottare le opportune iniziative legislative per la più idonea soluzione dei problemi di cui in premessa».

Si tratta di una proposta di coordinamento. (*Vivissime proteste dall'estrema sinistra e dalla destra. Generali commenti*).

CANNATA. Ma che cosa sta dicendo?

PRESIDENTE. Preciso che questa proposta non ha nè valore di ordine del giorno nè di emendamento. Ricordo che l'articolo 103 del Regolamento stabilisce: «...il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro...».

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, il Governo accetta l'impegno inerente al documento che ci è stato letto dal senatore Mancino. (*Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla sinistra. Vive, prolungate proteste dall'estrema sinistra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla destra. Clamore in Aula*).

Richiamo al Regolamento

RIVA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

* RIVA. La formula che ci è stata letta dal senatore Mancino... (*Generali commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono ancora delle proposte di coordinamento da esaminare, poi il voto finale: sarà una questione di pochi minuti. Se l'Aula non riprende la sua configurazione diventa impossibile, oggettivamente, presiedere.

RIVA. La formula della proposta di coordinamento che ci è stata testè letta dal senatore Mancino parla di un impegno diretto richiesto al Governo. A me pare – anche se formalmente il senatore Mancino lo nega – una formula direttamente mediata da quella con cui si

costruiscono gli ordini del giorno. Questa impressione è stata vieppiù avvalorata dall'intervento del rappresentante del Governo, che ha dichiarato la sua opinione in termini di accoglimento, quasi che si trattasse di un ordine del giorno.

Ma a quale soggetto si rivolge, con questa proposta, il senatore Mancino? Evidentemente non al Governo, ma agli uffici del Senato che hanno il compito del coordinamento: dunque può impegnare questi uffici, ma non il Governo. Quella è formula tipica da ordine del giorno e come tale non può evidentemente essere accolta.

Il senatore Mancino ha tutta la facoltà di proporre in sede di coordinamento quanto gli preme e gli interessa; però, deve modificare la formula, perchè quella formula mi sembra fuori dal rituale del nostro Regolamento per quanto riguarda le norme sul coordinamento. (*Generali commenti. Proteste dall'estrema sinistra e dalla destra*).

PRESIDENTE. Vorrei dare una risposta un po' pacata.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

MANCIA. Parlate anche del «Regolamento Elia»! (*Vive proteste dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Se vi è un richiamo al Regolamento devo prima rispondere al richiamo.

MAFFIOLETTI. Ma io chiedo di parlare sullo stesso richiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Maffioletti.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, capisco che contraddizioni, lacerazioni e travagli della maggioranza o in seno alla Democrazia cristiana possano portare alla fine a tentativi di recupero con forzature regolamentari e con strappi, in questa fase finale che deve invece essere governata con freddezza, attenendoci alle regole.

A me sembrava chiara la sua interpretazione, nonchè corretta, laddove non poteva certo negare la parola al senatore Elia, in quanto la motivazione di dissenso non faceva certo percepire l'annuncio di un voto favorevole.

Invece non credo che si possa consentire di dare ingresso a proposte di coordinamento che siano al di fuori della norma del Regolamento che prevede la correzione di errori materiali e i coordinamenti strettamente tecnici; tant'è vero che il Regolamento anche per tali questioni prevede una certa procedura che garantisce l'Assemblea.

Ora è chiaro che quando invece, come ha detto giustamente il senatore Riva, ci si rivolge al Governo, si trova un modo per capovolgere la sequenza che prevede il Regolamento per la presentazione degli ordini del giorno e, alla fine dell'esame del provvedimento, si tende ad introdurre in modo surrettizio una pronuncia del Senato fuori di ogni regola.

Ecco, signor Presidente, noi le chiediamo una interpretazione rigorosissima per quanto riguarda le procedure e le norme sul coordinamento e invito i colleghi a non tentare forzature anomale perchè questa pagina non certo gloriosa, per loro, della vita parlamentare si chiuda al più presto. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni. Generali commenti*).

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Intorno al senatore Lipari si raccolgono alcuni senatori del Gruppo democristiano. Scambio di apostrofi tra il senatore Cappelli e il senatore Lipari. Clamore in Aula*).

CAPPELLI. È ora di finirla, senatore Lipari! (*Replica del senatore Lipari*).

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vada fuori, senatore Lipari! (*Vivacissimi commenti. Scambi di apostrofi tra senatori del Gruppo democristiano. Agitazione. Richiami del Presidente*).

VOCE DAL CENTRO. Basta! È ora di finirla!

VOCE DAL CENTRO. Siete tutte «prime donne»!

MARINUCCI MARIANI. Ora stiamo esagerando!

PRESIDENTE. Senatore Misserville inizi a parlare, altrimenti rispondo immediatamente sul richiamo al Regolamento. Lei parli. Taceranno gli altri. (*Clamore in Aula*).

* MISSERVILLE. Onorevole Presidente, colleghi del Senato, il quinto comma dell'articolo 103 del Regolamento concede di prendere la parola per esprimere il proprio pensiero ad un oratore per ciascun Gruppo. Per cui, se il Presidente riesce a domare questa tumultuosa Assemblea e a richiamare l'attenzione dei colleghi senatori su questa delicata questione... (*Vivaci commenti tra senatori del Gruppo democristiano*).

PRESIDENTE. Ma non è possibile andare avanti!

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. È in atto il congresso della Democrazia cristiana!

PRESIDENTE. Sono tenuto a dare ad ogni Gruppo facoltà di intervenire sul richiamo al Regolamento... salvo che mi si consenta di pronunciarmi subito. Comunque, senatore Misserville, vada avanti.

MISSERVILLE. Mi sembra che la proposta di coordinamento avanzata dal senatore Mancino non possa trovare accoglimento nella formula in cui è stata stilata e articolata. Basta una lettura testuale dell'articolo 103, primo comma, del Regolamento, per rendersi

immediatamente conto che attraverso questa formula può essere soltanto richiamata l'attenzione del Senato su correzioni di forma o modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonchè su disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.

Formulare, come ha fatto il senatore Mancino, una sorta di ordine del giorno per assicurarsi un impegno futuro del Governo, è questione al di fuori dell'articolo 103 del Regolamento ed è questione attualmente improponibile all'attenzione e all'approvazione del Senato. (*Applausi dalla destra*).

Mi rendo conto, onorevole Presidente e colleghi del Senato, che il senatore Mancino si trova nella triste condizione di dover rattoppare degli strappi che si vanno facendo sempre più grandi e vistosi. Mi rendo anche conto dell'uso distorto che è stato fatto della libertà e della facoltà di parola in questa Assemblea attraverso una forma di captazione della concessione della parola da parte della Presidenza con una dichiarazione di dissenso che poi si è conclusa invece in un corale associamento ai voleri della maggioranza. Ma se non vogliamo andare oltre quelle che sono le lettere precise, lo spirito del Regolamento e quel minimo di adesione ad una forma di onestà intellettuale che tutti dobbiamo avere in quest'Aula, non è possibile accettare la correzione e la proposta di coordinamento avanzata dal senatore Mancino, che tale non è e tale non può essere, sia negli scopi, sia nella formulazione, sia nella forma in cui è stata presentata.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano si opporrà, signor Presidente, a qualunque tentativo di distorcere il risultato del dibattito in Aula e, qualora venisse accolta questa ulteriore mostruosità regolamentare, noi abbandoneremo l'Aula e lasceremo alla responsabilità del Senato, ma soprattutto alla responsabilità della Presidenza, di assumersi il carico di questa ulteriore e gravissima violazione del Regolamento.

Preannuncio, signor Presidente, comunque il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano. (*Applausi dalla destra*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio essere estremamente sintetico, ma chiaro. Noi ci preoccupiamo da sempre del rispetto assoluto delle regole. Riteniamo grave anche una violazione minima del Regolamento perchè questa porta i lavori di una Assemblea su una china di ingovernabilità. Riteniamo, quindi, che sia stato un errore violare nella sostanza il Regolamento nella vicenda cui abbiamo assistito oggi, ma riteniamo che ancora più grave sarebbe applicare al caso in questione l'articolo 103, primo comma, del Regolamento, come è stato richiamato dal collega Mancino, il quale in realtà non ha fatto la proposta di un senatore, ma ha tirato fuori un patto: e adesso abbiamo capito quale era il senso di quella interruzione di tre quarti d'ora ingiustificata a cui siamo stati sottoposti!

PRESIDENTE. Senatore Corleone, non urla troppo.

CORLEONE. Mi lasci continuare, mi lasci continuare!

PRESIDENTE. Parli più piano, non creda di intimidirmi col suo urlare.

CORLEONE. Io non la intimidisco, ma la richiamo al rispetto...

PRESIDENTE. Lei non mi richiami a niente, non mi deve richiamare a nulla!

CORLEONE. Io la richiamo! E allora sia chiaro, Presidente, che qui c'è un fatto di fondo: che quello che sostiene il presidente Mancino non è vero. Non c'è contrasto tra il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 7; nel caso si volesse affrontare la questione, allora subentrerebbe il comma 2 e quindi il Senato dovrebbe rinviare la votazione finale ad una successiva seduta. Di qui non si scappa, Presidente, perchè non si può, alle ore 14,30, tirare fuori un accordo di un mini-vertice. Questo non è accettabile! (*Generali commenti*).

Il Regolamento è chiaro e noi ci affidiamo, signor Presidente, a lei perchè faccia rispettare il Regolamento in ogni momento. In questo momento il modo di farlo rispettare è quello di dire che, se ci sono delle proposte - perchè il primo comma parla di conseguenti proposte - che noi non abbiamo sentito, si facciano conoscere all'Aula. Noi abbiamo sentito solo che si vuole impegnare il Governo a fare una certa cosa. Invece, si usa nel primo comma dell'articolo 103 un'altra espressione, molto chiara, e cioè che il senatore deve fare le conseguenti proposte, che non sono state avanzate. Quindi, il richiamo del senatore Mancino è inaccettabile per l'Assemblea, per il Governo e per gli uffici. Se si vuole, invece, capovolgere la situazione, allora ci si affidi al comma 2; in quest'ultimo caso, si deve avanzare domanda perchè il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta incaricando la Commissione di presentare proposte.

Signor Presidente, questi sono i motivi per cui ci affidiamo a lei, sicuri della sua interpretazione di quest'articolo, che altrimenti diventerebbe il *passé-partout* per presentarci dei piatti confezionati fuori dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla destra. Generali commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, posso dare una risposta sul richiamo al Regolamento.

L'articolo 103 del nostro Regolamento prevede (e quindi fin qui il senatore Mancino ha esercitato un proprio diritto) che prima della votazione finale di un disegno di legge, ciascun senatore possa richiamare l'attenzione del Senato sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro, e se io ricordo bene questa era la motivazione della proposta che è stata avanzata. Si tratta, quindi, del diritto, riconosciuto a tutti i parlamentari, di chiedere chiarimenti su punti e disposizioni già approvate che, a loro giudizio, nel successivo *iter* del provvedimento, potrebbero essere oggetto di

riflessione ulteriore. Nessuno, meglio del Governo, può fornire le risposte più adeguate, sotto la propria responsabilità politica.

Sarebbe, quindi, inconcepibile che la Presidenza togliesse ad un parlamentare il diritto di esprimere un proprio giudizio e al Governo quello di manifestare la propria posizione, salvo - come ho sempre detto - il fatto che in questa sede non si possono votare nè ordini del giorno, nè emendamenti che correggano o contraddicano precedenti testi, e che quindi tutto quello che qui si decide non ha influenza sulla norma approvata.

Questa è la mia interpretazione: noi non possiamo assolutamente incidere sul testo che è stato approvato, e quindi non devo sottostare ad alcun richiamo al Regolamento, perchè ne sono convinto interprete e sostenitore. Non ho bisogno neanche di sentire i toni censori che il senatore Corleone, che è un po' più giovane di me, mi riserva e che potrebbe mitigare, non fosse altro per la differenza di età. Questa è la mia interpretazione. Allo stato degli atti non ho da dar corso nè a votazioni nè ad altro. C'è stato un senatore che ha espresso una propria posizione, il Governo ne ha preso atto e la cosa è estranea ai nostri lavori come tali. (*Vivi, prolungati applausi da tutti i settori dell'Assemblea*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento presentate dal relatore:

Nella presente legge, le parole: «assentisce» e «assentite» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «rilascia» o «rilasciate».

1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 7, secondo periodo, prima della parola: «ricezione» è inserita la seguente: «chiara»;

conseguentemente, ai commi 9 e 10 (em. 3.2 e 3.3) le parole: «in quanto chiaramente ricevibili» sono soppresse.

2

IL RELATORE

Al comma 11-bis (em. 3.77), le parole: «In sede di piano di assegnazione, è comunque riservata» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano di assegnazione riserva comunque».

3

IL RELATORE

Art. 6.

Il comma 12-bis (em. 6.12) è soppresso.

4

IL RELATORE

Art. 6-bis (em. 6.0.4 – nuovo testo)

Al comma 1, dopo le parole: «ambito locale» sono inserite le seguenti: «finalizzate alla diffusione dell'informazione locale».

5

IL RELATORE

Al comma 2, le parole: «tra lo Stato e la concessionaria pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2», e la parola: «operanti» è soppressa.

6

IL RELATORE

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi».

7

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 4 (em. 7.26), primo periodo, dopo le parole: «legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «, dalle norme di cui al comma 6»; al secondo periodo dopo le parole: «è consentito» sono inserite le seguenti: «nel corso della trasmissione delle predette opere».

8

IL RELATORE

Al comma 8 il secondo periodo è soppresso.

9

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 3-bis (em. 10.12), le parole: «È inibita la diffusione per radio o per televisione» sono sostituite dalle seguenti: «È comunque vietata la trasmissione».

10

IL RELATORE

Al comma 3-quater (em. 10.3) sono aggiunte infine le parole: «e dopo le ore 7».

11

IL RELATORE

Al comma 4-bis (em. 10.5), le parole: «la convenzione stipulata con la concessionaria del servizio pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di cui all'articolo 2, comma 2».

12

IL RELATORE

Art. 17.

Il comma 2-ter (em. 17.14) è sostituito dai seguenti:

«2-ter. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è caratterizzata dallo scopo di lucro ed è esercitata dai soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8.

2-... La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da persone fisiche, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. La relativa concessione è rilasciata, senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si impegnino a trasmettere programmi originari autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerati programmi originari autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 35».

13

IL RELATORE

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«5. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a, b e c del comma 4. Non si applicano ad essi gli obblighi di cauzione e i limiti di capitale sociale o di patrimonio di cui allo stesso comma 4».

14

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1-bis (em. 20.18), le parole: «, essendo consentita» sono sostituite dalle seguenti: «; è consentita».

15

IL RELATORE

Il comma 1-ter (em. 20.16) è soppresso.

16

IL RELATORE

Art. 21.

Al comma 9, le parole: «o di altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «o europee ai sensi dell'articolo 6 della direttiva del Consiglio delle comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)».

17

IL RELATORE

Art. 26.

Al comma 1, le parole: «o di altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «o europee ai sensi dell'articolo 6 della direttiva del Consiglio delle comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)».

18

IL RELATORE

Art. 27.

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle poste e delle telecomunicazioni» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali».

19

IL RELATORE

Art. 31.

Al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 7, 8 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, 8, 20-bis e 22».

20

IL RELATORE

Al comma 8, le parole: «di cui agli articoli 9, comma 5, 19 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9, comma 5, e 19».

21

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarle.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, a prescindere dal fatto che sull'ordine del giorno presentato dal senatore Mancino... (*Generali commenti. Ilarità*).

PRESIDENTE. Non esiste un ordine del giorno! Non esiste nè ordine del giorno, nè emendamento: l'ho detto e lo ripeto. Lei, senatore Golfari, deve occuparsi del coordinamento formale. Ci sono alcuni aspetti da coordinare e non altro. La questione è chiusa.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, volevo semplicemente dire che sulla richiesta di coordinamento tra i commi 4 e 5 risulta già a verbale la posizione del relatore, a proposito di una risposta che ho dato al senatore Lipari.

Nella nota che è stata distribuita (foglio aggiunto n. 1) il relatore ha fatto proprie alcune proposte di coordinamento elaborate questa notte dagli uffici, e precisamente i numeri 1, 2, 3 e 4. Ritira i numeri 5, 8 e 9. Ha fatto proprie le altre proposte segnalando, per quanto riguarda la proposta numero 13, la correzione della parola: «originari» in: «originali».

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, volevo chiedere al relatore se si deve intendere che le altre proposte sono tutte ritirate.

GOLFARI, *relatore*. Tre proposte, come ho detto, sono ritirate.

GIUSTINELLI. Il coordinamento che il relatore ha illustrato, facendo esplicito riferimento al foglio aggiunto n. 1, contiene ventuno proposte di coordinamento. Il relatore, se non abbiamo capito male, si è fermato alla proposta n. 13. Vorremmo sapere allora se le successive proposte rimangono in piedi o se sono da considerare ritirate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

GOLFARI, *relatore*. Le proposte di coordinamento che vanno dalla n. 14 alla n. 21 rimangono tuttora valide.

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di coordinamento presentate dal relatore, con la correzione formale indicata dal relatore alla proposta n. 13.

Sono approvate.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1138 nel suo complesso.

È approvato.

(Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 140, 1159 e 2028.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già deciso dai Capigruppo, il Senato è convocato per martedì 3 aprile – alle ore 10,30 e alle ore 16,30 – per l'esame del disegno di legge n. 1914 sulle partecipazioni statali.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è altresì integrato con la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'atrazina, già approvato dalla Camera dei deputati, che scade il giorno 7 aprile.

Su richiesta della Commissione ambiente, propongo altresì che nella stessa giornata venga esaminato il disegno di legge sulla Valtellina, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I Capigruppo saranno da me convocati nella stessa giornata di martedì 3 aprile, per esaminare il programma e il calendario dei lavori per le successive settimane.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 3 aprile 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 3 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali (1914).

II. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (2173) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (830-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 14,40).

Allegato alla seduta n. 365**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 21 marzo 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CARLOTTO, MAZZOLA, RIZ, TRIGLIA, BOGGIO, LEONARDI, DIANA, VETTORI, BONALUMI, NERI, FABRIS, GIANOTTI, GALLO, PAGANI e MICOLINI. - «Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988/1989 e 1989/1990» (2187).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

AZZARETTI, ALIVERTI, GUZZETTI, MAZZOLA, REZZONICO, BERLANDA, LEONARDI, ZANGARA, FAVILLA, GRAZIANI, MANZINI, BEORCHIA, COLOMBO, CAPPELLI, BUSSETI, CHIMENTI, GIACOVAZZO, BONORA, CORTESE, BOSCO, ACQUARONE, FABRIS, MELOTTO, MORA, CARTA, CECCATELLI, GRANELLI, COVIELLO, PARISI, TAGLIAMONTE, SALVI, PINTO, GRASSI BERTAZZI, VERCESI, SANTALCO, GOLFARI, BOGGIO, PERINA, PERUGINI, FONTANA Elio, TANI, TOTH, ANGELONI, CONDORELLI, DE GIUSEPPE, ROSATI, FERRARI-AGGRADI, DIANA, PATRIARCA, SARTORI, DUÒ, IANNI, LOMBARDI, NERI, VETTORI, POSTAL, LIPARI, CUMINETTI, MEZZAPESA, VENTRE, BONALUMI, FOSCHI, AMABILE, TRIGLIA, LAURIA, FONTANA Giovanni, MORO, GIACOMETTI, MURMURA, GALLO, BOMPIANI, FONTANA Alessandro, ANDÒ, CITARISTI, EMO CAPODILISTA, ORLANDO, CARLOTTO, IANNIELLO, DI LEMBO, COVI, PERRICONE, COLETTA, DIPAOLO, MARNIGA, NATALI, STRIK LIEVERS, POLLICE, PASQUINO, DUJANY, SALERNO, BAUSI, KESSLER, ONGARO BASAGLIA, DELL'OSSO, FERRARA Pietro, GIAGU DEMARTINI, VENTURI, SIGNORELLI, SPECCHIA, POZZO, COVELLO, DE CINQUE, DONATO, ZECCHINO, MERIGGI e VECCHI. - «Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» (2188);

ANTONIAZZI, LAMA, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, IANNONE, FERRAGUTI, CHIESURA, VECCHI, MACIS, GIACCHÈ, LOTTI, MARGHERI, IMBRIACO, ANDREINI, CANNATA, CROCETTA, GAROFALO e SALVATO. - «Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private» (2189).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) ha approvato i seguenti disegni di legge:

«Disposizioni per la tenuta di San Rossore» (2044);

MARGHERITI ed altri. - «Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (2052).

Interrogazioni

FERRARI-AGGRADI, BERNARDI, PATRIARCA, MURMURA. – *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* – (Già 4-02436).

(3-01143)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARGHERITI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Constatato che per il secondo anno consecutivo l'assenza di neve sul Monte Amiata ha determinato gravi difficoltà economiche e forti perdite di gestione per gli operatori turistici e commerciali dell'intera zona;

considerato che tutto ciò rischia di aggravare una situazione economica ed occupazionale già preoccupante,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per alleviare le difficoltà degli operatori turistici e commerciali amiatini e, in particolare, se non ritenga di dover agevolare prestiti e prorogare il pagamento delle rate relative a mutui ed a scadenze di ordine fiscale.

(4-04620)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che in seguito al fallimento della ditta Mecmont srl (già Siciltubi srl), avvenuto oltre due mesi fa con sentenza del tribunale di Siracusa del 27 maggio 1989, i lavoratori non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dei periodi di integrazione salariale per i quali era in corso prima del fallimento un'istanza ai sensi della legge n. 675 del 1977 che riguardava un precedente periodo di sospensione, dal novembre 1987 al maggio 1989;

considerato:

che per usufruire dei benefici della legge n. 301 del 1979 i lavoratori hanno presentato istanza nel mese di settembre 1989 e tutt'oggi il CIPI non ha adottato provvedimenti;

che nella provincia di Siracusa si è creata una viva protesta sociale da parte delle confederazioni sindacali a causa della drammaticità della condizione dei circa 150 dipendenti della Mecmont, che non possono più sostenere la situazione economica familiare resa esasperata dalla mancata fruizione per tanto tempo dei benefici finanziari derivanti dalla legge summenzionata;

che nella provincia di Siracusa già la realtà produttiva è stata oltremodo minata da una pesante crisi industriale, resa sempre più critica dal reale blocco che il settore chimico sta subendo a causa delle note vicende del polo chimico nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere in merito a questa grave vicenda che coinvolge i lavoratori del sud della Sicilia.

(4-04621)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che nel Sud, ed in Sicilia in modo particolare, la questione giovanile è sostanzialmente un problema di disoccupazione post-laurea determinata anche dalla lentezza dei concorsi pubblici;

ritenuto necessario prendere atto che le insufficienze strutturali sono anche connesse al super-affollamento degli studenti soprattutto nelle università di Palermo e di Catania, l'interrogante pensa che sia giunto il momento di iniziative che portino al decentramento delle strutture universitarie nel territorio della Sicilia occidentale da una parte e della Sicilia sud-orientale dall'altra, facendo venire meno alcune resistenze provinciali e procedendo nella direzione di istituire nuove facoltà distaccate nelle altre province;

ritenuto:

che vada interpretato adeguatamente lo spirito della riforma con una scelta politica ben precisa: l'università si raccordi con i bisogni del territorio e si accompagni culturalmente, anche con una presenza diretta, ai processi di innovazione e di trasformazione;

che l'indirizzo moderno potrebbe essere la progettazione di una facoltà di scienze archeologiche a Noto, stante l'importanza di quel centro mondiale del barocco, mentre a Siracusa potrebbe sorgere un corso di laurea in scienze ambientali, stante la grande problematica che si è creata per la vicinanza dell'area industriale più vasta del Sud;

che a Ragusa inoltre si potrebbe realizzare un corso di laurea in scienze agro-industriali, considerata l'importanza nella provincia del settore agricoltura,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere in merito a quanto esposto.

(4-04622)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è comparsa sul quotidiano «Il Sole-24 ore» una tabella elaborata da esperti economici che riscontrava le condizioni applicate dalle maggiori banche italiane – fornite dalle stesse banche – sul fronte dei tassi bancari, soprattutto per quanto riguarda quelli attivi, cioè a dire le condizioni applicate alla clientela sui prestiti;

che dai dati pubblicati emergono aspetti che destano interesse ma anche qualche allarme;

che infatti per il *prime rate* le condizioni più onerose sono quelle praticate in Sicilia dalle maggiori banche italiane rispetto al resto del paese;

premessò inoltre che l'incidenza sociale è tutto sommato minore, visto che è abbastanza esiguo il numero dei clienti di riguardo economicamente, la situazione non cambia molto se invece del *prime rate* si prende in considerazione il *top rate*, cioè il tasso massimo praticato sulle scoperture di conto corrente da parte della maggioranza della clientela, che è del 20 per cento;

considerato che i maggiori tassi praticati dalle banche in Sicilia sono dovuti probabilmente alla presunta rischiosità dei prestiti – un

discorso antico che finisce per pesare in maniera costante soprattutto su imprese e commercianti siciliani -,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda prendere per riequilibrare la situazione.

(4-04623)

BOSSI. - *Al Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il completamento del mercato unico europeo porrà le compagnie aeree della Comunità in diretta competizione tra loro;

che tale fatto comporterà un adeguamento delle strutture al fine di non perdere quote di mercato;

che fra i fattori di competitività ricadono primieramente la regolarità e puntualità del servizio;

che, al fine di garantire le migliori prestazioni all'utenza in tale ottica, le compagnie aeree straniere hanno da tempo provveduto, fra l'altro, a diversificare le basi operative;

che, in contrasto con tale tendenza, la compagnia di bandiera mantiene come sola base l'aeroporto di Roma Fiumicino;

che le conseguenze sono uno scadimento nella regolarità e nella puntualità del servizio, a causa dei continui trasferimenti di aeromobili ed equipaggi;

che gli scali dell'Italia settentrionale risultano particolarmente penalizzati, per cancellazioni e ritardi dei voli derivanti da tali trasferimenti,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo la compagnia di bandiera e le sue controllate non abbiano ancora attuato una diversificazione delle basi operative e se tale azione sia quantomeno prevista e con quali modalità.

(4-04624)

MACIS, PINNA, FIORI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che a metà febbraio 1990 vennero diffuse notizie rassicuranti sulla possibilità di prenotazione dei viaggi estivi da e per la Sardegna con le navi della Tirrenia;

che, in particolare, si comunicò che erano stati riservati 45.100 posti per gli emigrati, mentre in realtà al 1° marzo 1990 non era più disponibile, per gli emigrati, nessun posto letto;

che il sistema di prenotazione della Tirrenia - atteso il carattere di servizio pubblico senza alternative concretamente praticabili - è da tempo al centro di critiche, di proteste e financo di denunce all'autorità giudiziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale sia la quota di prenotazioni riservata agli emigrati per la stagione estiva 1990 e in che modo venga garantita;

2) se non sia possibile chiedere alla società Tirrenia l'adozione di un sistema di prenotazioni basato sulla certezza e nella trasparenza per gli utenti.

(4-04625)

BOSSI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il centro trasfusionale dell'ospedale Galliera di Genova è da tempo sede di un registro donatori di midollo osseo, che rappresenta il più qualificato (e in certi casi l'unico) punto di riferimento a livello non solo regionale, ma anche nazionale relativamente alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti la effettiva disponibilità di tali donatori;

che pertanto sul suddetto centro gravano i costi e i problemi organizzativi della tipizzazione dei donatori di midollo osseo, relativi ad un'estensione territoriale di gran lunga superiore a quella di sua stretta competenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se esistano e di quale consistenza siano finanziamenti del fondo sanitario nazionale a favore dei centri trasfusionali che eseguono tipizzazioni dei donatori di midollo osseo;

quali centri trasfusionali fra quelli che attualmente eseguono interventi di tipizzazione ne beneficino e in base a quali criteri gli stessi vengano erogati;

se sia vero che obiettive difficoltà operative hanno indotto ciascuna regione a prendere provvedimenti finalizzati a limitare le analisi relative alla tipizzazione dei donatori di midollo osseo ai soli assistiti nell'ambito di ogni singola regione;

se, quando e in che modo si intenda provvedere per incentivare il coordinamento interregionale dei centri trasfusionali operanti detta tipizzazione e per ovviare alle difficoltà operative e finanziarie in cui versa il centro trasfusionale dell'ospedale Galliera di Genova.

(4-04626)

BOSSI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 17 marzo 1990 il signor Mohammed Ouardas, nato a Marrakesh nel 1950, insieme alla moglie e al figlio undicenne, in seguito allo sgombero di alcuni locali siti in via Vepra, a Milano, è stato alloggiato temporaneamente e a spese del comune presso l'albergo «La pace», in via Catalani 69, per tre giorni, fino a martedì 20 marzo 1990, data in cui il comune si è impegnato a sistemare il suo intero nucleo familiare in alloggio popolare adeguato;

che il suddetto Mohammed Ouardas risulta privo di passaporto e munito della sola carta di identità rilasciata dal suo paese d'origine;

che l'albergatore in questione ha ricevuto dalla questura autorizzazione verbale circa l'ammissione della suddetta famiglia nel suo esercizio,

l'interrogante chiede di sapere:

quali responsabilità penali possano ricadere di fatto sull'albergatore, visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 109, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1948, n. 50, articolo 1, tenendo presente che per il Marocco è previsto l'ingresso con il passaporto richiamato dall'articolo 109;

quale valore abbia la disposizione verbale da parte delle forze di pubblica sicurezza, nel caso proposto, per l'esonero dell'albergatore da ogni conseguente responsabilità;

se e in quanti altri casi si siano verificati casi analoghi di cittadini extracomunitari alloggiati in albergo, a spese della pubblica amministrazione, senza essere provvisti dei necessari documenti di identificazione.

(4-04627)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – In relazione alla nomina, avvenuta nella riunione interministeriale del 9 agosto 1989 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1989, del contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino a commissario straordinario per le mucillagini in Adriatico e premesso quanto si legge:

1) su «la Repubblica» del 24 agosto 1989, servizio di Aldo Fontanarossa, secondo cui il ministro Ruffolo dichiara: «Ho avuto i dati su D'Agostino dagli uffici competenti del mio Ministero ma non c'era menzione del suo nome nelle liste P2 nè di una qualsiasi relazione con il traffico di armi, su cui ha indagato la magistratura veneziana. A D'Agostino e ad Arata ho personalmente sollecitato a suo tempo un ampio *curriculum*. Ma in quello che mi ha consegnato il contrammiraglio non c'era alcun riferimento a queste vicende»;

2) su «la Repubblica» del 25 agosto 1989, servizio di Aldo Fontanarossa, il quale, in seguito alle richieste fatte alla Difesa e alla Marina mercantile, ha avuto la seguente risposta: «D'Agostino? Non è che ce lo ricordiamo bene – giurano allo Stato maggiore della Marina, ufficio ammiragli – è andato in pensione 4 o 5 anni fa»;

3) su «l'Unità» del 26 agosto 1989, dove il ministro Ruffolo, rispondendo a una domanda di Maria Teresa Palieri che chiedeva perchè non avesse compiuto accertamenti alla Difesa da cui D'Agostino dipendeva, afferma: «Provi lei a telefonare nei Ministeri il 12 agosto!» (n.d.r.: ma D'Agostino era già stato nominato dal 9 agosto e i *curriculum* erano certamente stati chiesti ancor prima!). E, ancora, alla domanda di Maria Teresa Palieri: «Chi le ha fatto il nome di D'Agostino?». «Non lo dico. Non ho segreti da mantenere, ma sono stato io a chiedere indicazioni a queste persone e non voglio farne degli imputati»;

4) da notizie di stampa, dalle quali risulta che il capo del servizio pubblica informazione del Ministero della difesa, generale Alberto Scotti, avrebbe precisato: «Nessun parere è stato mai richiesto a questo Dicastero nè d'altro canto l'ufficiale in questione “fa capo” alla amministrazione Difesa in quanto in pensione dal 1985»;

5) su «l'Unità» del 24 agosto 1989, dove si legge che l'ammiraglio D'Agostino «negli elenchi Gelli» figurava con la tessera 1674, codice E 1877 (la E sta per affiliato effettivo, non in sonno);

6) su «la Repubblica» del 7/8 gennaio 1990, dove viene riportato un telegramma inviato dal magistrato Mastelloni al ministro della difesa, Martinazzoli, ove si legge: «Segnalo opportunità istituzionale di controlli su eventuali pregressi rapporti anche gerarchici tra contrammiraglio D'Agostino distaccato in apposito ufficio Sid, e con contatti elementi Sios E nei porti di imbarco operazioni triangolari, e Geraci, tenuto conto che anche D'Agostino con codice E 1877 è risultato iscritto a

loggia P2 e tenuto conto ruolo Sios E», precisando a proposito dell'ammiraglio Geraci, già capo del Sios Marina, che questi «potrebbe risultare collegato – come da atti del procedimento penale 204/83 già definito – a gestioni di operazioni triangolari illecite di armamenti di cui ai rapporti di denuncia a mia firma già inviati alla autorità giudiziaria di Roma»;

7) su «Panorama» del 24 maggio 1987 e del 30 agosto 1987 e su «Il Giorno» del 17 agosto 1987, dove si leggono estratti della ordinanza del giudice Mastelloni relativa al processo Walter Gardini (pagine 12 e 13 degli atti), secondo cui: «La funzione di D'Agostino consisteva nel vigilare che le operazioni in territorio nazionale sulla singola commessa indiretta andassero a buon fine e che questa non fosse ulteriormente controllata da altre autorità che nulla sapevano circa la reale destinazione». Su «Panorama», Antonio Carlucci così commenta: «Dunque i Servizi dovevano non solo controllare che le spedizioni non subissero intoppi o interferenze di spie straniere, ma dovevano lavorare per evitare che polizia, carabinieri e finanza potessero scoprire le vendite fasulle, gli armamenti spediti a paesi ai quali l'Italia ufficialmente non avrebbe mai potuto consegnare una pistola senza suscitare polemiche interne ed internazionali»;

premessi inoltre:

1) che nella deposizione resa l'8 novembre 1983 davanti al giudice Palermo dal capitano di fregata Angelo De Feo, il quale sostituì il D'Agostino nel 1972 all'ufficio RiS dei servizi segreti (la deposizione è pubblicata tra gli atti della Commissione P2 e sul libro «Armi e droga», Editori riuniti, 1988, a cura di Pino Arlacchi) si legge: «Nell'epoca anteriore alla mia assunzione di incarico il controllo dei Servizi su tale esportazione veniva effettuato dal tenente colonnello di porto D'Agostino, compreso negli elenchi della P2, e dal tenente colonnello della Guardia di finanza Alvino». Sempre nel libro di Pino Arlacchi si legge a pagina 71, al capoverso «Memoriale del capitano De Feo»: «Io credo che la mia convocazione debba servire ad accertare l'esistenza di legami tra la Loggia P2 di Licio Gelli e i servizi segreti italiani in quanto la presenza massiccia nella nota lista del «venerabile» degli elementi più rappresentativi dell'organismo è di per sé una inoppugnabile conferma dell'esistenza di tali legami... Chi scrive ha sostituito nel Sid nell'anno 1972, quale capo della seconda sezione RiS un ufficiale incluso nella lista di Arezzo (ndr: cioè il D'Agostino), e ciò a prova sia della capillarità con la quale l'organismo veniva controllato sia dell'importanza che rivestiva per l'organizzazione la carica che mi accingeva a reggere»;

2) che il nome di D'Agostino, come facente parte degli elenchi P2, figura nel volume pubblicato dalla CGIL di Roma, editore Data News, «Gli uomini dei poteri occulti di Roma». Il volume raccoglie gli interventi e le comunicazioni al consiglio generale della Camera del lavoro di Roma svoltosi il 24 novembre 1984 con interventi di Alinovi, Amari, De Angelis e altri;

3) che il nome di D'Agostino figura negli elenchi allegati alla relazione Anselmi e nelle liste Gelli reperite in Uruguay (in queste liste al numero 131 con la indicazione «Juramendo firmado» dopo i nomi dell'ammiraglio Giovanni Ciccolo, numero 129 «Juramendo firmado», e dell'ammiraglio Gino Birindelli, numero 130 «en blanco»);

4) che al D'Agostino venne contestato dalla commissione ministeriale di inchiesta sulla P2 di aver aderito alla Loggia P2 e di aver quindi violato l'articolo 212, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'articolo 18 della Costituzione;

5) che la circolare Craxi del 22 novembre 1984, agli atti della Commissione Anselmi, esprimeva il giudizio secondo cui la Loggia P2 aveva «attentato al funzionamento dello Stato democratico e alla libertà di tutti i cittadini» e richiedeva di «verificare le posizioni dei singoli dipendenti pubblici compresi negli elenchi degli iscritti alla P2 dopo la dichiarazione della veridicità dei medesimi»;

6) che il D'Agostino era un ufficiale in posizione di ausiliaria e quindi facente capo come dipendenza al Ministero della difesa marina (direzione del personale). La legge 10 aprile 1954, n. 113 (stato di avanzamento degli ufficiali), prescrive all'articolo 55 che gli ufficiali in ausiliaria «sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali che non siano in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti»;

7) che le operazioni di triangolazioni (operazioni indirette) sono da considerarsi illecite e clandestine in quanto la legge di pubblica sicurezza n. 773 del 1931, capo terzo, articolo 28, prescrive che chi acquista armi deve essere in possesso della licenza, mentre le armi nelle triangolazioni (operazioni indirette) vengono acquistate da un paese che non ha la licenza e quindi devono essere effettuate clandestinamente, cioè all'insaputa degli organi di Stato destinati al controllo nei porti di imbarco, e che si tratta di vendite quindi che violano le leggi dello Stato (nessun Governo italiano ha infatti mai ammesso di aver ordinato tali traffici illegali), un ufficiale eventualmente incaricato di tali operazioni, che violavano la legge, poteva dichiararsi non disponibile, se del caso dimettersi dall'incarico e denunciare alla magistratura i fatti di cui era venuto a conoscenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) chi abbia fornito, in data anteriore al 9 agosto 1989, al ministro Ruffolo il nominativo del D'Agostino tra centinaia di ufficiali e civili che potevano ambire all'incarico, tenendo presente che nonostante le numerosissime interrogazioni parlamentari, la prima in ordine di tempo essendo quella dell'onorevole Giorgio Medri, capo della segreteria politica del Partito repubblicano italiano, a distanza di oltre 7 mesi dai fatti, non si è avuta alcuna risposta e che la trasparenza ministeriale certamente non può occultare una questione di tale rilevanza;

2) se al ministro Ruffolo siano stati comunque forniti altri nomi oltre quello del D'Agostino;

3) se il Ministero della difesa marina, direzione di Maripers, cui l'ufficiale in ausiliaria faceva capo, sia stato informato prima del 9 agosto 1989, dall'ufficiale, dell'incarico che stava per assumere;

4) se la direzione generale del personale, Maripers, appena saputo della nomina apparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1989, abbia chiamato per spiegazioni l'ufficiale, abbia controllato il *curriculum* e ne abbia informato i Ministri dell'ambiente e della difesa, nonché ovviamente il capo di Stato maggiore della Marina, trattandosi tra l'altro di un incarico di rilevanza nazionale;

5) se l'ufficio ammiragli dello Stato maggiore della Marina a cui si rivolse il giornalista Aldo Fontanarossa de «la Repubblica» potesse non essere al corrente della esatta situazione amministrativa del D'Agostino, avendo questo ufficio tra i suoi compiti quello, tra l'altro, di riunire annualmente tutti gli ammiragli in sede per comunicazioni del capo di Stato maggiore e disponendo quindi di tutti gli indirizzi e numeri di telefono degli ammiragli stessi per una eventuale immediata consultazione;

6) chi fosse presente alla riunione interministeriale del 9 agosto 1989 in cui venne decisa la nomina e, pare, uno stipendio di circa 5 milioni al mese, per una durata di tempo indefinita, nonchè venne stabilito che il D'Agostino potesse addirittura nominare i suoi collaboratori (la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente sembra prevedere decisioni collegiali sulle nomine);

7) se il Ministro della difesa marina, e in particolare Maripers, fossero funzionanti nei giorni antecedenti e seguenti al 9 agosto 1989 e quindi in grado di rispondere ad eventuali richieste del Ministero dell'ambiente e fornire indicazioni a questo stesso Ministero nonchè al Gabinetto del Ministro della difesa e al capo di Stato maggiore della Difesa.

Per conoscere inoltre:

se l'inchiesta del generale Vittorio Monastra, che ha analizzato la posizione del D'Agostino in relazione al fatto che il nome compariva nelle liste della P2, abbia concluso affermando che non poteva impartirgli sanzioni di stato (ad esempio l'espulsione dal servizio attivo o la sospensione dal servizio attivo) semplicemente perchè il D'Agostino aveva già lasciato il servizio attivo, confermando quindi la pesante implicazione del D'Agostino nella Loggia P2, connessa prevedibilmente anche al fatto che D'Agostino conosceva personalmente Gelli fin dal 1972;

perchè, anche tenuto conto del fatto che il D'Agostino aveva accettato la proposta del ministro Ruffolo di ricoprire un incarico da professionista (anche se non si sa quali ricoprire le sue qualifiche ecologiche!) senza neppure, come suo dovere, avvertire Maripers in quanto ciò comportava di fatto la cessazione della ausiliaria, non sia stato posto d'autorità (a parte le sanzioni del caso) nella «riserva» immediatamente dopo la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1989, stante il combinato disposto della legge n. 113 del 1954, articolo 55, comma 2, e articolo 56, ultimo capoverso.

(4-04628)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che dal 1976 nel nostro paese è in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, l'ora legale e che anche questo anno, iniziando il 25 marzo 1990, avrà durata di 6 mesi e scatterà contemporaneamente negli altri paesi della CEE;

considerato che viene ipotizzato da medici francesi un eventuale rischio per la salute, con conseguenze chimico-patologiche, dovute ad alterazioni dei ritmi biologici naturali;

ritenuto:

che l'andamento psicofisico legato al rapporto buio-luce richiede un costo fisiologico per la salute, ma, secondo i critici dell'ora legale, l'alterazione dei ritmi circadiani può provocare effetti sulla pressione arteriosa, sulla temperatura del corpo, su alcune funzioni ormonali, sul sistema nervoso, nonchè rischi di disadattamento in misura più rilevante per i bambini, per i lavoratori turnisti in fabbrica e per i lavoratori agricoli;

che nel nostro paese l'opinione pubblica potrebbe lasciarsi suggestionare dall'allarme scatenato oltralpe, determinando paure immotivate a causa di una disinformazione superficiale,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si ritenga di adottare per un'appropriata educazione sanitaria che chiarisca il problema e rassicuri i cittadini.

(4-04629)

PIZZOL. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che è all'esame del Ministero dei lavori pubblici un progetto di massima presentato dalla società autostradale Venezia-Padova spa per la costruzione di un tratto di autostrada di 57 chilometri fra la città di Padova e il comune di Meolo;

che detta infrastruttura appare di scarsa utilità, in quanto costituisce una semplice duplicazione del percorso della A4 a pochi chilometri di distanza, e di costi elevatissimi per la complessità delle opere necessarie: viadotti, svincoli, sottopasso della ferrovia Treviso-Mestre, raccordo con l'autostrada A27;

che l'infrastruttura suddetta attraversa aree densamente edificate di particolare pregio storico-ambientale (centri storici, ville venete, graticolato romano),

l'interrogante chiede di sapere:

a quale stato sia l'*iter* della richiesta della società autostradale Venezia-Padova spa indicata in premessa;

quale valutazione sia data del rapporto costi-benefici dell'infrastruttura suindicata;

quale valutazione dell'impatto ambientale sia data dell'infrastruttura stessa;

se non si ritenga, rispetto all'infrastruttura stessa, più utile, e comunque prioritaria, la realizzazione di un asse di grande viabilità da realizzare più a nord con il seguente tracciato: Vicenza-Bassano-Spilimbergo-Osoppo con diramazione per Udine, e ciò in considerazione della necessità di far fronte al prevedibile consistente aumento, in tempi ravvicinati, del flusso di scambi con i paesi dell'Est europeo che verrà a gravitare sulle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(4-04630)

BOSSI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che all'articolo 9, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, relativa alle misure di sanatoria da adottare nei confronti degli

extracomunitari ed apolidi presenti in Italia, espressamente si dichiara che, al fine di regolarizzare la posizione relativa all'ingresso e al soggiorno di suddette persone, è necessaria, in mancanza di passaporto o documento equipollente, la dichiarazione resa dall'interessato unitamente all'attestazione dell'identità personale resa da due persone incensurate, cittadini italiani o appartenenti allo stesso Stato dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno;

che la nuova disciplina introduce la possibilità di sottoscrivere dichiarazioni sostitutive riguardanti il nome ed il cognome dell'interessato (ovverosia l'identità personale), oltre che i dati relativi a fatti, stati e qualità personali;

che il disposto in esame necessariamente comporta nuovi e diversi criteri nell'applicazione delle procedure finora adottate;

che la circolare del Ministero dell'interno del 20 gennaio 1990, n. 1/90, non individua nè chiarisce quali siano le opportune procedure,

l'interrogante chiede di sapere:

quali criteri debbano essere adottati per individuare:

1) il comune di dimora abituale dell'interessato;
2) la condizione di incensurato delle persone che attestano l'identità personale dello straniero;

3) l'effettiva nazionalità dell'interessato o, se apolide, l'ultimo Stato di residenza abituale dell'interessato, al fine di determinare l'appartenenza allo stesso Stato o allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato delle due persone che attestano l'identità;

4) la regolarità del soggiorno in Italia dei cittadini stranieri che attestano l'identità personale del soggetto interessato;

a quali criteri debbano attenersi i funzionari comunali incaricati in ordine alla «certezza» degli ulteriori elementi di identificazione da trasmettere al Ministero dell'interno unitamente alle copie delle dichiarazioni e delle attestazioni.

(4-04631)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01143, dei senatori Ferrari-Aggradi ed altri, sui rapporti tra l'Italia e le due compagnie aeree di bandiera svizzere Swissair e Crossair.